

XVI legislatura

**Disegno di legge**

**A.S. n. 1790-A**

Disposizioni per la formazione  
del bilancio annuale e  
pluriennale dello Stato  
(legge finanziaria 2010)

*Il testo della Commissione bilancio*

novembre 2009  
n. 170



servizio studi del Senato



# Servizio Studi

Direttore Daniele Ravenna

## Segreteria

tel. 6706\_2451

### Uffici ricerche e incarichi

#### Settori economico e finanziario

Capo ufficio: -----

Reggente ufficio: S. Moroni \_3627

#### Questioni del lavoro e della salute

Capo ufficio: M. Bracco \_2104

#### Attività produttive e agricoltura

Capo ufficio: M. Celentano \_2948

#### Ambiente e territorio

Capo ufficio: R. Ravazzi \_3476

#### Infrastrutture e trasporti

Capo ufficio: F. Colucci \_2988

#### Questioni istituzionali, giustizia e cultura

Reggente ufficio: A. Sanso' \_3435

S. Marci \_3788

S. Ruscica \_5611

#### Politica estera e di difesa

Capo ufficio: -----

Reggente ufficio: A. Mattiello \_2180

#### Questioni regionali e delle autonomie locali, incaricato dei rapporti con il CERDP

Capo ufficio: F. Marcelli \_2114

#### Legislazione comparata

Capo ufficio: V. Strinati \_3442

### Documentazione

#### Documentazione economica

Emanuela Catalucci \_2581

Silvia Ferrari \_2103

Simone Bonanni \_2932

Luciana Stendardi \_2928

Michela Mercuri \_3481

Beatrice Gatta \_5563

#### Documentazione giuridica

Vladimiro Satta \_2057

Letizia Formosa \_2135

Anna Henrici \_3696

Gianluca Polverari \_3567

Antonello Piscitelli \_4942

---

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVI legislatura

**Disegno di legge**

**A.S. n. 1790-A**

Disposizioni per la formazione  
del bilancio annuale e  
pluriennale dello Stato  
(legge finanziaria 2010)

*Il testo della Commissione bilancio*

novembre 2009

n. 170



## INDICE

SINTESI DEL CONTENUTO.....	9
SCHEDE DI LETTURA .....	17
<b>Articolo 1</b> <i>(Risultati differenziali)</i> Scheda di lettura.....	19
<b>Articolo 2, commi 1-4</b> <i>(Disposizioni contabili in materia previdenziale)</i> Scheda di lettura.....	25
<b>Articolo 2, comma 5</b> <i>(Contribuzione e trattamenti pensionistici per gli operai agricoli)</i> Scheda di lettura.....	29
<b>Articolo 2, comma 6</b> <i>(Fabbisogno finanziario delle università e degli enti pubblici di ricerca)</i> Scheda di lettura.....	31
<b>Articolo 2, commi 7 e 8</b> <i>(Agevolazioni per ristrutturazioni edilizie)</i> Scheda di lettura.....	33
<b>Articolo 2, comma 8-bis</b> <i>(Esercenti attività di commercio al dettaglio ambulante)</i> Scheda di lettura.....	37
<b>Articolo 2, commi 9-16</b> <i>(Rinnovi contrattuali nel pubblico impiego)</i> Scheda di lettura.....	39
<b>Articolo 2, comma 17</b> <i>(Riconoscimento di somme alla Regione Friuli-Venezia Giulia)</i> Scheda di lettura.....	51
<b>Articolo 2, comma 18</b> <i>(Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura)</i> Scheda di lettura.....	53
<b>Articolo 2, comma 18-bis</b> <i>(Provvedimento a favore dei comuni “svantaggiati”)</i> Scheda di lettura.....	55

<b>Articolo 2, comma 18-ter</b> <i>(Collegi universitari)</i>	
Scheda di lettura.....	57
<b>Articolo 2, comma 18-quater</b> <i>(Esenzione fiscale per le vittime del terrorismo)</i>	
Scheda di lettura.....	59
<b>Articolo 2, commi 18-quinquies - 18-decies</b> <i>(Difesa servizi S.p.A)</i>	
Scheda di lettura.....	61
Disegni di legge su "Difesa Servizi Spa" .....	66
<b>Articolo 2, comma 18-undecies</b> <i>(Finanziamento in favore dei consorzi di confidi)</i>	
Scheda di lettura.....	69
<b>Articolo 2, comma 18-duodecies</b> <i>(Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa)</i>	
Scheda di lettura.....	71
<b>Articolo 2, comma 18-terdecies</b> <i>(Proroga di disposizioni concernenti l'assegnazione diretta alle province dell'addizionale sul consumo di energia elettrica)</i>	
Scheda di lettura.....	75
<b>Articolo 2, comma 18-quaterdecies</b> <i>(Differimento del termine per l'alienazione delle partecipazioni eccedenti detenute in banche popolari)</i>	
Scheda di lettura.....	77
<b>Articolo 2, comma 18-quinquiesdecies</b> <i>(Modifiche al patto di stabilità per i Comuni abruzzesi terremotati)</i>	
Scheda di lettura.....	79
<b>Articolo 3, comma 1</b> <i>(Fondi speciali - Tabelle A e B)</i>	
Scheda di lettura.....	85
<b>Articolo 3, comma 2</b> <i>(Dotazioni di bilancio relative a leggi di spesa permanente - Tabella C)</i>	
Scheda di lettura.....	91
<b>Articolo 3, comma 3</b> <i>(Rifinanziamento di spese di conto capitale - Tabella D)</i>	
Scheda di lettura.....	93
<b>Articolo 3, comma 4</b> <i>(Riduzioni di autorizzazioni legislative di spesa - Tabella E)</i>	
Scheda di lettura.....	99

<b>Articolo 3, commi 5 e 6</b> <i>(Modulazione delle leggi pluriennali di spesa - Tabella F)</i>	
Scheda di lettura.....	111
<b>Articolo 3, commi 7 e 8</b> <i>(Riassegnazione di entrate - Entrata in vigore)</i>	
Scheda di lettura.....	121
<b>TABELLA C - RAFFRONTO CON LE PREVISIONI DELLA FINANZIARIA 2009 ..</b>	<b>123</b>





## **SINTESI DEL CONTENUTO**



## **Articolo 1**

### *(Risultati differenziali)*

L'**articolo 1** al **comma 1** fissa, per l'esercizio 2010, il livello massimo del saldo netto da finanziare, in termini di competenza, in 63.000 milioni di euro (al netto di 4.684 milioni di euro per regolazioni debitorie), mentre il ricorso al mercato è fissato, in termini di competenza, in 286.000 milioni di euro.

Il **comma 2** determina, in termini di competenza, per il 2011, il livello massimo del saldo netto da finanziare in 54.300 milioni di euro (al netto di 3.520 milioni di euro di regolazioni contabili e debitorie), ed il livello massimo del ricorso al mercato in 253.000 milioni di euro. Per il 2012 invece il livello massimo del saldo netto da finanziare è determinato in 41.400 milioni di euro (al netto di 3.520 milioni di euro di regolazioni contabili e debitorie), ed il livello massimo del ricorso al mercato è determinato in 250.000 milioni di euro.

Il **comma 3** specifica che i livelli massimi di ricorso al mercato finanziario si intendono al netto delle operazioni di rimborso anticipato o di ristrutturazione di passività preesistenti.

Il **comma 4** destina le eventuali maggiori disponibilità finanziarie realizzate nel 2010 alla riduzione della pressione fiscale nei confronti delle famiglie con figli e dei percettori di reddito medio-basso, con priorità per i lavoratori dipendenti e pensionati.

## **Articolo 2**

### *(Disposizioni diverse)*

I **commi da 1 a 3** recano disposizioni relative ai trasferimenti in favore di alcune gestioni previdenziali.

Tali commi determinano l'adeguamento, per l'anno 2010, dei trasferimenti dovuti dallo Stato alla "Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali" (GIAS) dell'INPS. Si ricorda che i destinatari finali di tali trasferimenti sono alcune gestioni pensionistiche dell'INPS (Fondo pensioni lavoratori dipendenti, gestioni dei lavoratori autonomi, gestione speciale minatori), nonché l'ENPALS (Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo).

Il **comma 4** provvede ad una regolazione contabile interna all'INPS, incrementando - in relazione alla sussistenza di maggiori oneri - il livello di finanziamento della Gestione per l'erogazione delle pensioni, assegni e indennità agli invalidi civili, ciechi e sordomuti.

Il **comma 5** reca una norma di interpretazione autentica (avente, quindi, effetto retroattivo) riguardo ai criteri di calcolo della retribuzione convenzionale, valida come base di calcolo ai fini della contribuzione pensionistica obbligatoria e del trattamento pensionistico per gli operai agricoli a tempo determinato.

Le disposizioni contenute ai **commi 7 e 8**, modificando i commi 17 e 18 dell'articolo 1 della legge finanziaria 2008 (legge 24 dicembre 2007, n. 244), prevedono:

- la proroga per l'anno 2012 della detrazione IRPEF, in misura pari al 36% e per un importo di spesa non superiore a 48.000 euro, relativamente alle spese di ristrutturazione edilizia realizzate su unità immobiliari a prevalente destinazione abitativa privata, nonché alle spese per il restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia eseguite su interi fabbricati dalle imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare;
- la messa a regime dell'applicazione dell'aliquota IVA agevolata al 10% sugli interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata.

**Il comma 8-bis, inserito dalla 5<sup>a</sup> Commissione del Senato, concerne gli esercenti attività di commercio al dettaglio ambulante, sia in forma itinerante sia a posto fisso.**

In primo luogo, si escludono tali soggetti dall'ambito di applicazione della disciplina sul documento unico di regolarità contributiva (DURC).

In secondo luogo, si dispone che, per gli esercenti in esame, non trovino applichino le norme che subordinano l'attribuzione di agevolazioni contributive o di finanziamenti pubblici (ivi compresi quelli di fonte comunitaria) all'attestazione della regolarità della posizione contributiva.

I **commi da 9 a 16** quantificano gli oneri per i rinnovi contrattuali per il personale delle pubbliche amministrazioni. In particolare, il **comma 9** specifica gli oneri a carico del bilancio dello Stato per il rinnovo del triennio contrattuale 2010-2012 per il personale dipendente delle amministrazioni statali soggetto alla contrattazione collettiva gestita dall'ARAN. Il **comma 10** individua gli oneri per il personale del settore statale in regime di diritto pubblico. Ai sensi del **comma 11**, gli stanziamenti di cui ai commi precedenti comprendono anche gli oneri riflessi a carico delle amministrazioni (contributi previdenziali e IRAP). Il **comma 12** conferma che per gli enti pubblici diversi dall'amministrazione statale gli oneri sono a carico dei rispettivi bilanci. Il **comma 13** specifica che continua a trovare applicazione, per le regioni, l'obbligo di costituire nel proprio bilancio gli accantonamenti necessari alla copertura degli oneri derivanti dal rinnovo dei contratti collettivi nazionali per il personale dipendente del Servizio sanitario nazionale e degli accordi collettivi nazionali per il personale convenzionato con il medesimo Servizio. Il **comma 14** autorizza le amministrazioni (ad eccezione del comparto Scuola) ad utilizzare, in aggiunta alle risorse di cui commi precedenti, gli eventuali maggiori risparmi derivanti dalle misure di riorganizzazione e razionalizzazione delle spese di personale, accertati in sede di specifiche verifiche sui dati di consuntivo da effettuarsi entro il primo semestre del 2010. Il **comma 15** dispone l'istituzione di un fondo nel quale confluiscono le risorse aggiuntive accertate ai sensi del comma 14. **La Commissione Bilancio ha**

**approvato l'emendamento 2.270 del Governo, il quale chiarisce che tali risorse aggiuntive saranno destinate alle sole finalità di cui ai commi 9-16 dell'articolo in esame e non invece a tutte le finalità di cui al medesimo articolo.** Ai sensi del **comma 16**, l'individuazione di ulteriori risorse ai fini della definizione della tornata contrattuale 2010-2012 è legata alla conclusione della fase transitoria e congiunturale indicata dal comma 9.

**I commi da 18-bis a 18-quinquiesdecies sono stati aggiunti nel corso dell'esame in sede referente al Senato.**

**Il comma 18-bis** proroga per gli anni 2010, 2011 e 2012 le provvidenze disposte a favore dei comuni "minori", con parametri critici di carattere demografico, e delle comunità montane, dalle leggi finanziarie per gli anni precedenti.

**Il comma 18-ter** autorizza una spesa di 3 milioni per il 2010 a favore dei collegi universitari legalmente riconosciuti.

**Il comma 18-quater** esenta le vittime del terrorismo e i loro congiunti dall'imposta di registro e da ogni altra imposta connessa ai processi legati alle vicende di terrorismo.

**I commi da 18-quinquies a 18-decies** prevedono la costituzione della società "Difesa Servizi Spa" ai fini, da un lato, dello svolgimento dell'attività negoziale diretta all'acquisizione di beni mobili, servizi e connesse prestazioni strettamente correlate allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Amministrazione della Difesa e non direttamente correlate all'attività operativa delle Forze Armate, compresa l'Arma dei Carabinieri; dall'altro, della concessione in uso temporaneo, a titolo oneroso, previa autorizzazione del Ministro della Difesa, dei mezzi e materiali prodotti dall'industria nazionale e acquisiti dalle Forze armate, per effettuare prove dimostrative, anche all'estero.

**Il comma 18-undecies** prevede un finanziamento in favore dei consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi in alcune aree.

**Il comma 18-duodecies** trasforma il "Fondo speciale di garanzia per l'acquisto della prima casa", istituito dal decreto-legge 112/2008 presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della gioventù, in "Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa", prevedendo, tra l'altro, l'intesa con la Conferenza unificata sulla disciplina dei criteri d'accesso e delle modalità di funzionamento del Fondo medesimo.

Il **comma 18-terdecies** dispone la proroga per l'anno 2010 della disposizione di cui all'articolo 1, comma 153, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con la quale era stato demandato ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze l'individuazione delle province alle quali può essere assegnata la diretta riscossione dell'addizionale sul consumo di energia elettrica per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

Il **comma 18-quaterdecies** dispone l'ulteriore differimento fino al 31 dicembre 2010 del termine annuale entro il quale devono essere alienate le azioni del capitale sociale delle banche popolari detenute in eccesso rispetto al limite di possesso azionario. La disposizione si applica ai soggetti che detenevano una partecipazione superiore al limite dello 0,50 per cento al 31 dicembre 2008.

Il **comma 18-quinquiesdecies** esclude, dal saldo del patto di stabilità interno per l'anno 2010, talune spese sostenute dai comuni già destinatari delle provvidenze per gli eventi sismici nella regione Abruzzo, per un importo complessivo non superiore a 15 milioni di euro, a valere sulle risorse stanziare per le provvidenze stesse.

### **Articolo 3**

*(Fondi e tabelle - Entrata in vigore)*

L'**articolo 3** al **comma 1** indica per la parte corrente (Tabella A) e per la parte in conto capitale (Tabella B) le somme destinate alla copertura dei disegni di legge. Gli importi della Tabella A, **modificati nel corso dell'esame in Commissione Bilancio**, ammontano complessivamente a 12,3 milioni circa per il 2010, a 11,4 milioni circa per il 2011 e a 1.409,1 milioni circa per il 2012. Gli importi complessivi in Tabella B risultano essere pari a 0 per il 2010, un milione per l'anno 2011 e 1.493 milioni per il 2012.

Il **comma 2** determina gli stanziamenti annui (per il triennio finanziario di riferimento) delle leggi di spesa permanente, di natura corrente e in conto capitale, la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria (Tabella C). Detta tabella (alla quale durante **l'esame in Commissione Bilancio sono state apportate alcune variazioni** per il solo anno 2010) prevede stanziamenti complessivi pari a circa 16,3 miliardi di euro per il 2010, 13,9 miliardi di euro per il 2011 e 13,8 miliardi di euro per il 2012.

Il **comma 3** approva l'entità degli stanziamenti di cui alla tabella D, nella quale vengono rifinanziate alcune leggi di spesa di conto capitale recanti interventi di sostegno dell'economia. Il totale dei rifinanziamenti ivi previsti ammonta a circa 312 milioni euro per il 2010, a 800 milioni per il 2011 e a 7.800 milioni per il 2012.

Il **comma 4** in esame dispone in ordine alla riduzione di autorizzazioni legislative di spesa per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale (Tabella E). Nella tabella è previsto un unico definanziamento, con una riduzione di 200 milioni per l'anno 2010 e di 1.907,9 milioni per il 2012.

Il **comma 5** dispone in ordine agli stanziamenti iscritti nella tabella F con sono rimodulate le quote per il triennio finanziario di riferimento delle leggi di spesa in conto capitale pluriennali. Gli importi iscritti in Tabella F (le cui voci sono state oggetto di alcune **modifiche**, di carattere per lo più formale, **durante l'esame da parte della Commissione 5<sup>a</sup>**) ammontano complessivamente a 24.382,8 milioni per il 2010, 25.021,2 milioni per il 2011, 20.091,8 milioni per il 2012 e a 75.161,2 milioni per il 2013 e gli anni successivi.

Il **comma 6** indica i limiti massimi di impegnabilità che gli enti possono assumere nel 2010.

Il **comma 7** prevede che le risorse affluite alla contabilità speciale istituita ai sensi del comma 8 dell'articolo 13-*bis* del decreto-legge n. 78 del 2009, siano versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo di cui all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge n. 5 del 2009. Il **comma 8** dispone l'entrata in vigore del provvedimento al 1° gennaio 2010.





## **SCHEDE DI LETTURA**



## **Articolo 1** *(Risultati differenziali)*

1. Per l'anno 2010, il livello massimo del saldo netto da finanziare è determinato in termini di competenza in 63.000 milioni di euro, al netto di 4.684 milioni di euro per regolazioni debitorie. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n.468, e successive modificazioni, ivi compreso l'indebitamento all'estero per un importo complessivo non superiore a 4.000 milioni di euro relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 2010, è fissato, in termini di competenza, in 286.000 milioni di euro per l'anno finanziario 2010.

2. Per gli anni 2011 e 2012, il livello massimo del saldo netto da finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della presente legge, è determinato, rispettivamente, in 54.300 milioni di euro e in 41.400 milioni di euro, al netto di 3.520 milioni di euro rispettivamente per gli anni 2011 e 2012, per le regolazioni debitorie; il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in 253.000 milioni di euro e in 250.000

milioni di euro. Per il bilancio programmatico degli anni 2011 e 2012, il livello massimo del saldo netto da finanziare è determinato, rispettivamente, in 49.000 milioni di euro e in 38.000 milioni di euro e il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in 248.000 milioni di euro e in 247.000 milioni di euro.

3. I livelli del ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

4. Le maggiori disponibilità di finanza pubblica che si realizzassero nell'anno 2010 rispetto alle previsioni del Documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 2010-2013, al fine di fronteggiare la diminuzione della domanda interna, sono destinate alla riduzione della pressione fiscale nei confronti delle famiglie con figli e dei percettori di reddito medio-basso, con priorità per i lavoratori dipendenti e i pensionati.

**L'articolo 1** fissa il livello massimo del saldo netto da finanziare e il livello massimo del ricorso al mercato per l'anno 2010 (comma 1) e per i due anni successivi, 2011 e 2012, compresi nel bilancio pluriennale (comma 2).

Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 costituiscono parte del contenuto necessario della legge finanziaria. In base alla disciplina vigente, la legge finanziaria deve infatti indicare il livello massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare in termini di competenza, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio

pluriennale, comprese le eventuali regolazioni pregresse specificamente indicate (art. 11, comma 3, lettera a), della legge 5 agosto 1978, n. 468)<sup>1</sup>.

Il saldo netto da finanziare rappresenta, nel bilancio dello Stato, la differenza tra le entrate finali e le spese finali, cioè, rispettivamente, il totale delle entrate, escluse quelle derivanti da accensione di prestiti, e il totale delle spese, escluse quelle relative al rimborso dei prestiti in scadenza<sup>2</sup>. Si ricorda che il livello massimo di saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato non corrisponde all'obiettivo della manovra annuale di finanza pubblica concordato con l'Unione europea. Quest'ultimo, infatti, in conformità ai parametri comunitari, è rappresentato dall'indebitamento netto del conto delle amministrazioni pubbliche, di cui l'amministrazione statale è una parte.

Il ricorso al mercato rappresenta la differenza tra le entrate finali e il totale delle spese. Esso indica la misura entro la quale è necessario fare ricorso al debito per far fronte alle spese che si prevedono nel corso dell'anno e che non sono coperte dalle entrate finali. L'entità del ricorso al mercato coincide, pertanto, in sede di bilancio di previsione, con quella dell'*accensione di prestiti*<sup>3</sup>.

## **Il limite massimo del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato per il 2010**

Il **comma 1** fissa, per l'esercizio 2010, il livello massimo del saldo netto da finanziare, in termini di competenza, in 63.000 milioni di euro, al netto di 4.684 milioni di euro per regolazioni debitorie.

Il DPEF 2010-2013 presentato nel luglio scorso e le risoluzioni parlamentari con cui è stato approvato, avevano fissato, a livello programmatico, un limite massimo del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato per il 2010 pari a 61.400 milioni di euro, al netto delle regolazioni contabili e debitorie.

Con la Nota di Aggiornamento al Documento di Programmazione Economico-Finanziaria 2010-2013, presentata a settembre, si è provveduto ad aggiornare tale stima, fissando il saldo netto da finanziare per il 2010 in misura pari a 63.000 milioni di euro (a fronte dei 61.400 milioni di euro stimati in precedenza nel DPEF).

La Nota evidenzia che la precedente stima era stata effettuata in base agli elementi allora disponibili concernenti il bilancio dello Stato a legislazione vigente, basati sostanzialmente sulla proiezione per gli anni 2010 e seguenti del bilancio triennale

---

<sup>1</sup> Si tratta di una disposizione che rimane sostanzialmente inalterata anche nel disegno di legge recante "*Legge di contabilità e finanza pubblica*" (articolo 11, comma 3, lett. a), approvato in prima lettura dal Senato il 24 giugno 2009 ed attualmente all'esame della Camera (A.C. 2555) dove, tra le altre cose, è prevista la trasformazione della legge finanziaria in legge di stabilità.

<sup>2</sup> Nelle entrate finali sono comprese quelle tributarie, quelle extratributarie e quelle derivanti da alienazione di beni patrimoniali, ammortamenti e riscossione di crediti; nelle spese finali sono comprese le spese correnti e le spese in conto capitale. La differenza tra entrate e spese finali indica quanto del totale dei prestiti da accendere nell'anno serve per coprire le spese, al netto di quelle per rimborsare i prestiti che scadono nell'esercizio medesimo. Il saldo netto da finanziare misura dunque il debito che deriverà dalla gestione del bilancio per il nuovo esercizio. La restante quota dell'accensione di prestiti serve a rimborsare prestiti già contratti e in scadenza nel corso dell'anno.

<sup>3</sup> Il limite del ricorso al mercato si riferisce alle operazioni di indebitamento a medio e lungo termine (*debito patrimoniale*). Esso non tiene conto invece delle operazioni di indebitamento a breve termine – principalmente i BOT – che rientrano nella gestione di tesoreria (*debito fluttuante*).

2009-2011. La rideterminazione del saldo in 63.000 miliardi di euro è stata effettuata pertanto sulla base dei dati del bilancio a legislazione vigente 2010 e degli interventi della manovra per lo stesso anno.

Il bilancio a legislazione vigente per il 2010 (A.S. 1791), espone, in termini di competenza e *al netto delle regolazioni debitorie e contabili*, un saldo netto da finanziare per il 2009 pari a 61.118 milioni di euro. Secondo quanto riportato nell'allegato 8 al disegno di legge finanziaria in esame - che espone gli effetti del disegno di legge finanziaria medesimo sul bilancio - il valore effettivo del saldo netto da finanziare per il 2010, come rideterminato per effetto del disegno di legge finanziaria medesimo, è pari a 62.419 milioni di euro, al di sotto pertanto del livello massimo il livello massimo fissato dal comma 1 in esame.

Per quanto riguarda il ricorso al mercato, il comma 1 stabilisce, per l'anno finanziario 2010, un livello massimo, in termini di competenza, di 286.000 milioni di euro.

Nel suddetto limite è compreso anche l'indebitamento all'estero, per un importo complessivo non superiore a 4.000 milioni di euro, relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 2010.

### **Il limite massimo del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato per gli anni 2011 e 2012**

Il **comma 2** determina il livello massimo del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario, in termini di competenza, per gli anni 2011 e 2012, con riferimento sia al bilancio pluriennale a legislazione vigente, sia al bilancio pluriennale programmatico.

Si ricorda che il disegno di legge di bilancio a legislazione vigente per il 2010 (A.S. 1791) dispone, all'articolo 17, l'approvazione del bilancio pluriennale dello Stato e delle aziende autonome per il triennio 2010-2012. Il bilancio pluriennale viene approvato nella duplice versione "a legislazione vigente" e "programmatica". A seguito dell'approvazione del disegno di legge finanziaria, gli effetti delle disposizioni in esso contenute vengono integrati, mediante le Note di variazioni, oltre che nel bilancio annuale per il 2010, anche nel bilancio pluriennale a legislazione vigente. Pertanto la versione del bilancio pluriennale a legislazione vigente, risultante nella legge di bilancio come approvata dal Parlamento, espone le previsioni di bilancio, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, determinate in modo da scontare gli effetti delle misure recate dalla legge finanziaria. Per gli anni successivi al 2010, il bilancio pluriennale programmatico tiene conto non solo delle misure contenute nella manovra per il 2010, ma anche degli obiettivi che si intendono conseguire attraverso ulteriori manovre da sottoporre al Parlamento nel biennio successivo (saldi del bilancio programmatico).

Per quanto riguarda gli anni successivi al 2010, il comma in esame fissa i saldi del bilancio pluriennale a legislazione vigente nei seguenti valori:

- per il 2011:
  - il livello massimo del saldo netto da finanziare è determinato, in termini di competenza, in 54.300 milioni di euro, al netto di 3.520 milioni di euro di regolazioni contabili e debitorie;
  - il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, in termini di competenza, in 253.000 milioni di euro;
- per il 2012:
  - il livello massimo del saldo netto da finanziare è determinato, in termini di competenza, in 41.400 milioni di euro, al netto di 3.520 milioni di euro di regolazioni contabili e debitorie;
  - il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, in termini di competenza, in 250.000 milioni di euro.

Per quanto riguarda il bilancio pluriennale programmatico:

- per il 2011:
  - il livello massimo del saldo netto da finanziare è determinato, in termini di competenza, in 49.000 milioni di euro, da intendersi al netto delle regolazioni contabili e debitorie;
  - il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, in termini di competenza, in 248.000 milioni di euro;
- per il 2012:
  - il livello massimo del saldo netto da finanziare è determinato, in termini di competenza, in 38.000 milioni di euro, da intendersi al netto delle regolazioni contabili e debitorie;
  - il livello massimo del ricorso al mercato viene determinato, in termini di competenza, in 247.000 milioni di euro.

Il bilancio programmatico 2010-2012, riportato nella Nota di aggiornamento al DPEF e nel disegno di legge di bilancio per il 2010, conferma un livello massimo del saldo netto da finanziare pari a 63.000 milioni di euro per il 2010 e a 49.000 milioni di euro per il 2011.

Il **comma 3** specifica che i livelli massimi di ricorso al mercato finanziario di cui ai precedenti commi 1 e 2 si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare in via anticipata o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

La disposizione, che viene ordinariamente inserita nella legge finanziaria, è diretta a consentire margini di flessibilità nella gestione del debito pubblico.

### **Destinazione di eventuali maggiori disponibilità**

Il **comma 4** individua infine le finalità cui destinare le eventuali maggiori disponibilità di finanza pubblica che dovessero determinarsi nel 2010 rispetto

alle previsioni del Documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 2010-2013.

Tali maggiori disponibilità finanziarie nel 2010 sono destinate alla riduzione della pressione fiscale nei confronti delle famiglie con figli e dei percettori di reddito medio-basso, con priorità per i lavoratori dipendenti e pensionati, al fine di fronteggiare la diminuzione della domanda interna, come espressamente indicato dalla norma.





## **Articolo 2, commi 1-4**

### *(Disposizioni contabili in materia previdenziale)*

1. L'adeguamento dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi rispettivamente dell'articolo 37, comma 3, lettera *c*), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, e dell'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, è stabilito per l'anno 2010:

*a*) in 303,76 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori, nonché in favore dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS);

*b*) in 75,05 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, ad integrazione dei trasferimenti di cui alla lettera *a*), della gestione esercenti attività commerciali e della gestione artigiani.

2. Conseguentemente a quanto previsto dal comma 1, gli importi complessivamente dovuti dallo Stato sono determinati per l'anno 2010 in 18.121,52 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 1, lettera *a*), e in 4.477,88 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 1, lettera *b*).

3. I medesimi complessivi importi di cui ai commi 1 e 2 sono ripartiti tra le gestioni interessate con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, al netto, per quanto attiene al trasferimento di cui al comma 1, lettera *a*), della somma di 836,97 milioni di euro attribuita alla gestione per i coltivatori

diretti, mezzadri e coloni a completamento dell'integrale assunzione a carico dello Stato dell'onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1° gennaio 1989, nonché al netto delle somme di 2,72 milioni di euro e di 63,06 milioni di euro di pertinenza, rispettivamente, della gestione speciale minatori e dell'ENPALS.

4. Ai fini del finanziamento dei maggiori oneri a carico della Gestione per l'erogazione delle pensioni, assegni e indennità agli invalidi civili, ciechi e sordomuti di cui all'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, valutati in 204,09 milioni di euro per l'esercizio 2008 e in 200 milioni di euro per l'esercizio 2009 sono utilizzate:

*a*) le somme che risultano, sulla base del bilancio consuntivo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) per l'anno 2008, trasferite alla gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, in eccedenza rispetto agli oneri per prestazioni e provvidenze varie, per un ammontare complessivo pari a 244,09 milioni di euro;

*b*) le risorse trasferite all'INPS ed accantonate presso la medesima gestione, come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno 2008 del predetto Istituto, per un ammontare complessivo di 160 milioni di euro, in quanto non utilizzate per i rispettivi scopi.

I **commi da 1 a 4** recano disposizioni relative ai trasferimenti in favore di alcune gestioni previdenziali.

In primo luogo, il **comma 1** determina l'adeguamento, per l'anno 2010, dei trasferimenti dovuti dallo Stato alla "Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali" (GIAS) dell'INPS. Si ricorda che i destinatari finali di tali trasferimenti sono alcune gestioni pensionistiche dell'INPS (Fondo pensioni lavoratori dipendenti, gestioni dei lavoratori autonomi, gestione speciale minatori), nonché l'ENPALS (Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo).

La GIAS (gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali) è stata istituita, presso l'INPS, dall'articolo 37 della L. 9 marzo 1989, n. 88<sup>4</sup>, per la progressiva separazione tra previdenza e assistenza e la correlativa assunzione a carico dello Stato delle spese relative a quest'ultima. Il finanziamento della gestione è posto progressivamente a carico del bilancio dello Stato.

Ai sensi della lettera c) dell'articolo 37 della L. 88/1989, è a carico della GIAS una quota parte delle pensioni erogate dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD), dalla gestione dei lavoratori autonomi, dalla gestione speciale minatori e dall'ENPALS.

La somma a ciò destinata è incrementata annualmente, con la legge finanziaria, in base alla variazione - maggiorata di un punto percentuale - dell'indice nazionale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati calcolato dall'ISTAT.

L'articolo 59, comma 34, della L. 449/1997 (provvedimento collegato alla manovra finanziaria per il 1998) ha previsto un ulteriore incremento dell'importo dei trasferimenti dallo Stato alle gestioni pensionistiche, di cui alla predetta lettera c). Tale incremento è assegnato esclusivamente al FPLD, alla gestione artigiani e alla gestione esercenti attività commerciali ed è a sua volta incrementato annualmente in base ai criteri previsti dalla medesima lettera c).

Gli incrementi per il 2010 dei trasferimenti in esame sono pari complessivamente a 378,81 milioni di euro. I medesimi incrementi sono determinati:

- a) nella misura di 303,76 milioni di euro, in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD), delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori e dell'ENPALS (**lettera a**) del comma 1);
- b) nella misura di 75,05 milioni di euro, in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, della gestione esercenti attività commerciali e della gestione artigiani (**lettera b**)).

Conseguentemente, come specifica il **comma 2**, gli importi complessivamente dovuti dallo Stato per l'anno 2010 sono determinati:

---

<sup>4</sup> *Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.*

- in 18.121,52 milioni di euro per il trasferimento oggetto dell'incremento di cui alla **lettera a)** del comma 1 (per l'anno 2009 l'importo era pari a 17.817,76 milioni);
- in 4.477,88 milioni di euro per il trasferimento oggetto dell'incremento di cui alla **lettera b)** del comma 1 (nel 2009 l'importo era pari a 4.402,83 milioni).

Ai sensi del **comma 3**, la ripartizione tra le gestioni interessate degli importi complessivi dei trasferimenti oggetto dei precedenti **commi 1 e 2** deve essere effettuata mediante ricorso alla conferenza di servizi, di cui all'articolo 14 della L. 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

Si ricorda che la conferenza di servizi costituisce uno strumento organizzativo operante nella fase decisoria di procedimenti amministrativi complessi ed è volta ad accelerare l'espressione dei consensi delle amministrazioni coinvolte, attraverso un confronto diretto tra le stesse.

Si specifica, inoltre, riguardo al trasferimento oggetto dell'incremento di cui alla summenzionata **lettera a) del comma 1** (trasferimento pari, come detto, complessivamente a 18.121,52 milioni di euro), che il riparto è al netto delle seguenti quote:

- 836,97 milioni di euro, attribuiti alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, a completamento dell'integrale assunzione a carico dello Stato dell'onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1° gennaio 1989;
- 2,72 milioni di euro, destinati alla gestione speciale minatori;
- 63,06 milioni di euro, attribuiti all'ENPALS.

Il **comma 4** provvede ad una regolazione contabile interna all'INPS, incrementando - in relazione alla sussistenza di maggiori oneri - il livello di finanziamento della Gestione per l'erogazione delle pensioni, assegni e indennità agli invalidi civili, ciechi e sordomuti di cui all'articolo 130 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112<sup>5</sup>, in misura pari a 204,09 milioni di euro per il 2008 e a 200 milioni per il 2009.

Si ricorda che il citato articolo 130 del D.Lgs. 112/1998 ha disposto, a decorrere dal 120° giorno dall'entrata in vigore del medesimo decreto legislativo (cioè, a decorrere dal 3 ottobre 1998), il trasferimento ad una apposita gestione istituita presso l'INPS della funzione di erogazione di pensioni, assegni e indennità spettanti agli invalidi civili (comma 1).

Contestualmente, le funzioni di concessione dei trattamenti in favore degli invalidi civili sono state trasferite alle regioni, precisando che, secondo il criterio di integrale copertura, le medesime regioni provvedono con risorse proprie all'eventuale concessione di benefici aggiuntivi (rispetto a quelli determinati con legge dello Stato per tutto il territorio nazionale) (comma 2).

---

<sup>5</sup> Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59.

Ai fini dell'incremento di cui al presente **comma 4**, sono impiegate:

- per un importo di 244,09 milioni di euro, le somme che risultano - nel bilancio consuntivo dell'INPS per l'anno 2008 - trasferite alla "Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali" (GIAS) in eccedenza rispetto agli oneri per prestazioni e provvidenze varie (**lettera a**);
- per un importo di 160 milioni, le risorse trasferite all'INPS ed accantonate presso la suddetta GIAS (in specifici fondi destinati alla copertura di eventuali oneri futuri), come risultanti dal bilancio consuntivo 2008, in quanto non impiegate per i rispettivi scopi (**lettera b**)<sup>6</sup>.

---

<sup>6</sup> Riguardo a ulteriori indicazioni su queste ultime risorse, cfr. la relazione tecnica del disegno di legge finanziaria.

## **Articolo 2, comma 5**

*(Contribuzione e trattamenti pensionistici per gli operai agricoli)*

5. Il terzo comma dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, si interpreta nel senso che il termine ivi previsto del 30 ottobre per la rilevazione della media tra le retribuzioni per le diverse qualifiche previste dai contratti collettivi provinciali di lavoro ai fini della determinazione della retribuzione media convenzionale

da porre a base per le prestazioni pensionistiche e per il calcolo della contribuzione degli operai agricoli a tempo determinato è il medesimo di quello previsto al secondo comma dell'articolo 3 della citata legge n. 457 del 1972 per gli operai a tempo indeterminato.

Il **comma 5** reca una norma di interpretazione autentica (avente, quindi, effetto retroattivo) riguardo ai criteri di calcolo della retribuzione convenzionale, valida come base di calcolo ai fini della contribuzione pensionistica obbligatoria e del trattamento pensionistico per gli operai agricoli a tempo determinato.

Si ricorda che da tale categoria di lavoratori sono esclusi, ai fini di previdenza ed assistenza sociale, i salariati fissi con contratto annuo (o di durata superiore), i quali sono considerati (ai fini suddetti) operai agricoli a tempo indeterminato<sup>7</sup>.

La retribuzione convenzionale in oggetto è stabilita annualmente con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, per ogni provincia, sulla base delle retribuzioni previste dai contratti collettivi per le diverse qualifiche di operaio agricolo.

La norma di interpretazione autentica in esame chiarisce che, ai fini della determinazione della retribuzione convenzionale (da parte dei decreti ministeriali), occorre far riferimento ai contratti collettivi provinciali vigenti al 30 ottobre dell'anno precedente. Tale interpretazione è conforme a quella fin qui seguita dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e dall'INPS, mentre alcune sentenze, anche della Corte di Cassazione, sostengono che il termine temporale sia il 30 ottobre dell'anno in corso.

La norma di interpretazione autentica concerne l'art. 3, terzo comma, della L. 8 agosto 1972, n. 457<sup>8</sup>. Quest'ultimo comma è stato già interessato da un'interpretazione autentica<sup>9</sup>, la quale ha operato un chiarimento omologo a quello in oggetto, chiarimento che, tuttavia, ha fatto riferimento letterale solo alla base di calcolo delle prestazioni previdenziali temporanee e non anche alla base di computo della contribuzione pensionistica e dei trattamenti pensionistici.

---

<sup>7</sup> Ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 11 agosto 1993, n. 375.

<sup>8</sup> *Miglioramenti ai trattamenti previdenziali ed assistenziali nonché disposizioni per la integrazione del salario in favore dei lavoratori agricoli.*

<sup>9</sup> Di cui all'art. 45, comma 21, della L. 17 maggio 1999, n. 144.

La nuova norma è intesa a confermare l'interpretazione fin qui seguita in via amministrativa, al fine di evitare oneri finanziari non compresi nei saldi tendenziali (riguardo alla misura di tali oneri, cfr. la relazione tecnica del presente disegno di legge finanziaria).

## **Articolo 2, comma 6**

*(Fabbisogno finanziario delle università e degli enti pubblici di ricerca)*

6. Per il triennio 2010-2012 640 e 642, della legge 27 dicembre 2006, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 637, 638, 639, n. 296.

L'art. 2, comma 6, dispone che per il triennio 2010-2012 continuino ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 637, 638, 639, 640 e 642, della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007), relativi ai criteri di determinazione annuale del fabbisogno finanziario delle università e degli enti pubblici di ricerca.

Come chiarito dalla relazione illustrativa al ddl, la finalità della proroga della vigente normativa in materia è quella di mantenere inalterata la dinamica della crescita del fabbisogno finanziario e dell'indebitamento netto dei due comparti di spesa, confermando che per ciascun anno del triennio la crescita del fabbisogno non può essere superiore al fabbisogno finanziario determinato a consuntivo dell'anno precedente, incrementato di un tasso pari al 3% per il sistema universitario statale e al 4% per gli enti pubblici di ricerca.

A titolo informativo, la relazione tecnica precisa che il fabbisogno programmato per il 2009 ammonta a 8.793,6 mln di euro per il settore universitario e a 1.442,9 mln di euro per gli enti pubblici di ricerca.

Nel quadro del conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, i commi richiamati riducono, per il triennio 2007-2009, di un punto percentuale rispetto al triennio precedente il tasso di crescita annuale del fabbisogno finanziario rispettivamente nella misura del 3 per cento per il sistema universitario statale (comma 637) e del 4 per cento per gli enti pubblici di ricerca (comma 638). Tale fabbisogno è incrementato degli oneri contrattuali del personale riguardanti competenze arretrate (comma 642).

Il comma 637 demanda inoltre al Ministro dell'università e della ricerca la determinazione annuale del fabbisogno per ciascun ateneo, previo parere della Conferenza dei rettori delle università italiane, mentre il comma 639 stabilisce che il fabbisogno degli enti di ricerca sia determinato nella misura inferiore tra quello programmato e quello realizzato nell'anno precedente incrementato del predetto 4 per cento. Ulteriori modalità di ripartizione – ivi inclusi i pagamenti concernenti le convenzioni e gli accordi di programma - sono demandate ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta Ministro dell'università e della ricerca e del Ministro dello sviluppo economico.

Il comma 640 conferma – per il triennio 2007-2009 – l'esclusione dalla determinazione del fabbisogno finanziario annuale dell'ASI, dei pagamenti relativi alla contribuzione annuale dovuta all'Agenzia spaziale europea (ESA), nonché dei pagamenti per programmi in collaborazione con la medesima ESA e programmi

realizzati con leggi speciali, ivi compresa la partecipazione al programma “Sistema satellitare di navigazione globale GNSS-Galileo”.



**Articolo 2, commi 7 e 8**  
*(Agevolazioni per ristrutturazioni edilizie)*

7. All'articolo 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2007, n.244, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'alinea, le parole: «2010 e 2011» sono sostituite dalle seguenti: «2010, 2011 e 2012»;
- b) alla lettera a), le parole: «dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «dicembre 2012»;
- c) alla lettera b), le parole: «dicembre

2011» sono sostituite dalle seguenti: «dicembre 2012» e le parole: «giugno 2012» sono sostituite dalle seguenti: «giugno 2013».

8. All'articolo 1, comma 18, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «2010 e 2011» sono sostituite dalle seguenti: «2010, 2011, 2012 e successivi».

Le disposizioni contenute all'**articolo 2**, commi 7 e 8 del testo in esame, modificando i commi 17 e 18 dell'articolo 1 della legge finanziaria 2008 (legge 24 dicembre 2007, n. 244), relativamente alle spese di ristrutturazione edilizia prevedono:

- la proroga per l'anno 2012 della detrazione IRPEF;
- la messa a regime dell'applicazione dell'aliquota IVA agevolata.

Le modifiche al comma 17 della legge finanziaria 2008 recate dal **comma 7** in esame interessano la proroga della detrazione IRPEF, in misura pari al 36% per un importo di spesa non superiore a 48.000 euro per ciascuna unità immobiliare, relativamente a:

- a) spese di ristrutturazione edilizia<sup>10</sup>, di cui all'articolo 2, comma 5, della legge n. 289/2002 (finanziaria 2003) realizzate su unità immobiliari a prevalente destinazione abitativa privata. Per effetto delle modifiche introdotte dal comma in esame sono detraibili anche le spese sostenute nel 2012<sup>11</sup>;
- b) spese per il restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia<sup>12</sup> eseguite su interi fabbricati dalle imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare nonché da cooperative edilizie che provvedano alla successiva

---

<sup>10</sup> Per effetto di un rinvio normativo, tali interventi sono analiticamente elencati nell'art. 1 (Disposizioni tributarie concernenti interventi di recupero del patrimonio edilizio) della legge n. 449 del 1997 "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica".

<sup>11</sup> L'articolo 2, comma 15, della legge n. 203/2008 (finanziaria 2009) aveva, da ultimo, prorogato il termine al 31 dicembre 2011.

<sup>12</sup> Si tratta, più in particolare, delle spese previste dall'articolo 31, primo comma, lettere c) e d), della legge n. 457/1978.

alienazione o assegnazione dell'immobile. Per effetto delle modifiche introdotte dal comma in esame, il termine entro il quale devono essere eseguiti gli interventi è prorogato dal 31 dicembre 2011 al 31 dicembre 2012 e il termine entro il quale gli immobili devono essere alienati o assegnati è differito dal 30 giugno 2012 al 30 giugno 2013<sup>13</sup>.

Le modifiche al comma 18 della legge finanziaria 2008 recate dal **comma 8**, invece, prevedono l'applicazione a regime dell'aliquota IVA agevolata al 10% alle prestazioni di cui all'art. 7, comma 1, lettera b), della legge n. 488 del 1999 (legge finanziaria 2000)<sup>14</sup>. Si tratta, in particolare, dei seguenti interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata:

- interventi di manutenzione ordinaria, ossia quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
- interventi di manutenzione straordinaria, ossia le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;
- interventi di restauro e di risanamento conservativo, ossia quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;
- interventi di ristrutturazione edilizia, ossia quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti.

Si ricorda che sino alla legge finanziaria 2009 l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta era rinnovata di anno in anno e prevista solo transitoriamente, in considerazione dei

---

<sup>13</sup> L'articolo 2, comma 15, della legge n. 203/2008 (finanziaria 2009) aveva, da ultimo, prorogato il termine per eseguire gli interventi al 31 dicembre 2011 e il termine per l'assegnazione o l'alienazione degli immobili al 30 giugno 2012.

<sup>14</sup> L'articolo 2, comma 15, della legge n. 203/2008 (finanziaria 2009) aveva, da ultimo, prorogato al 2011 il termine per l'applicazione dell'aliquota agevolata.

termini di durata della relativa autorizzazione rilasciata dal Consiglio dell'Unione europea. Tuttavia con l'approvazione della direttiva 2009/47/CE del Consiglio, del 5 maggio 2009, con la quale è stato modificato l'allegato III alla direttiva IVA 2006/112/CE - contenente un elenco di beni e servizi per i quali gli Stati membri possono decidere l'applicazione di un'aliquota ridotta - sono stati inseriti anche i servizi ad alta intensità di lavoro, incluse le ristrutturazioni edilizie, tra quelli a cui è applicabile l'aliquota ridotta.

A differenza di quanto previsto in passato, l'attuale normativa comunitaria consente pertanto agli Stati membri di introdurre a regime l'aliquota IVA ridotta per le prestazioni nel settore edile.

Si ricorda inoltre che ai sensi dell'articolo 1, comma 19, della legge finanziaria per il 2008, la detrazione fiscale IRPEF spetta solo se il costo della relativa manodopera risulta evidenziato in fattura. Tale requisito, invece, non è richiesto ai fini dell'applicazione dell'aliquota agevolata IVA.



**Articolo 2, comma 8-bis**  
*(Esercenti attività di commercio al dettaglio ambulante)*

Testo d'iniziativa del Governo

---

Testo proposto dalla Commissione

---

**8-bis.** Non si applicano agli esercenti attività di commercio al dettaglio ambulante, in forma itinerante o a posto fisso, le disposizioni inerenti alla certificazione relativa alla regolarità contributiva e al documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 2 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, all'articolo 86, comma 10, e all'articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, all'articolo 38 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e all'articolo 1 del citato decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 24 ottobre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2007. Si intendono comunque inapplicabili ai predetti soggetti tutte le norme che subordinano all'attestazione di una posizione regolare contributiva l'accesso ad agevolazioni contributive o a finanziamenti pubblici, nazionali o comunitari.

**Il comma 8-bis, inserito dalla 5<sup>a</sup> Commissione del Senato, concerne gli esercenti attività di commercio al dettaglio ambulante, sia in forma itinerante sia a posto fisso.**

In primo luogo, si escludono tali soggetti dall'ambito di applicazione della disciplina sul documento unico di regolarità contributiva (DURC).

In secondo luogo, si dispone che, per gli esercenti in esame, non trovino applichino le norme che subordinano l'attribuzione di agevolazioni contributive o di finanziamenti pubblici (ivi compresi quelli di fonte comunitaria) all'attestazione della regolarità della posizione contributiva.

Nell'attuale disciplina, in base alle novelle introdotte dall'art. 11-*bis* del D.L. 1° luglio 2009, n. 78<sup>15</sup>, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2009, n. 102<sup>16</sup>, l'autorizzazione all'esercizio del commercio sulle aree pubbliche è soggetta alla presentazione del documento unico di regolarità contributiva e l'autorizzazione medesima è revocata in caso di mancata presentazione, iniziale o annua. Tuttavia, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con nota prot. 25/1/0014909 del 12 ottobre 2009, ha rilevato che la suddetta condizione è invasiva delle competenze delle regioni (alle quali è demandata, in via esclusiva, la potestà legislativa in materia di commercio) e che, di conseguenza, la disposizione medesima può essere considerata solo una norma di indirizzo per le regioni.

*Occorrerebbe forse valutare se anche le disposizioni di cui al comma 8-bis in esame, pur essendo di contenuto opposto, siano lesive delle competenze legislative regionali.*

---

<sup>15</sup> "Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini".

<sup>16</sup> Il citato art. 11-*bis* ha novellato gli artt. 28 e 29 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni.

**Articolo 2, commi 9-16**  
*(Rinnovi contrattuali nel pubblico impiego)*

Testo d'iniziativa del Governo

Testo proposto dalla Commissione

---

9. Nelle more della definizione del nuovo assetto contrattuale delle amministrazioni pubbliche, con particolare riferimento all'individuazione del numero ed alla composizione dei comparti di contrattazione ed alle conseguenti implicazioni in termini di rappresentatività sindacale, tenuto anche conto delle compatibilità di finanza pubblica nel contesto degli attuali sviluppi della congiuntura economica, interna ed internazionale, ai fini dei rinnovi contrattuali del triennio 2010-2012, in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 35, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, gli oneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale, sono quantificati complessivamente in 215 milioni di euro per l'anno 2010, 370 milioni di euro per l'anno 2011 e 585 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.

9. *Identico.*

10. In relazione a quanto previsto al comma 9, per il triennio 2010-2012, le risorse per i miglioramenti economici del rimanente personale statale in regime di diritto pubblico sono determinate complessivamente in 135 milioni di euro per l'anno 2010, 201 milioni di euro per l'anno 2011 e 307 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, con specifica destinazione,

10. *Identico.*

Testo d'iniziativa del Governo

Testo proposto dalla Commissione

---

rispettivamente, di 79, 135 e 214 milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.

11. Le somme di cui ai commi 9 e 10, comprensive degli oneri contributivi e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera *h*), della legge 5 agosto 1978, n. 468.

12. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il triennio 2010-2012, nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001. In sede di deliberazione degli atti di indirizzo previsti dall'articolo 47, comma 1, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, i comitati di settore provvedono alla quantificazione delle relative risorse, attenendosi quale limite massimo ai criteri ed ai parametri, anche metodologici, di determinazione degli oneri, previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato di cui al comma 9 del presente articolo. A tal fine, i comitati di settore si avvalgono dei dati disponibili presso il Ministero dell'economia e delle finanze

11. *Identico.*

12. *Identico.*



Testo d'iniziativa del Governo

Testo proposto dalla Commissione

comunicati dalle rispettive amministrazioni in sede di rilevazione annuale dei dati concernenti il personale dipendente.

13. Fermo restando quanto previsto al comma 12, per gli enti del Servizio sanitario nazionale continua a trovare applicazione l'obbligo contabile disposto dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.

14. In aggiunta alle risorse previste dai commi da 9 a 12 del presente articolo, le amministrazioni destinatarie utilizzano le risorse disponibili ai sensi dell'articolo 2, commi 33 e 34, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, con le modalità e per le finalità ivi previste, previa verifica da effettuarsi entro il primo semestre del 2010 sulla base delle risultanze finanziarie dei dati di consuntivo per l'anno 2009. Per il comparto scuola resta ferma la normativa di settore di cui all'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

15. Le risorse aggiuntive risultanti dalla verifica di cui al comma 14, confluiscono in un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per essere destinate, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, alle finalità di cui al presente articolo.

13. *Identico.*

14. *Identico.*

15. Le risorse aggiuntive risultanti dalla verifica di cui al comma 14, confluiscono in un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per essere destinate, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, alle finalità di cui **ai commi da 9 a 16 del** presente articolo.

Testo d'iniziativa del Governo

Testo proposto dalla Commissione

---

16. Al termine della fase di cui al comma 9, si provvede alla individuazione ed al relativo stanziamento delle ulteriori risorse finanziarie occorrenti per i rinnovi contrattuali del triennio 2010-2012.

16. *Identico.*

I **commi da 9 a 16 dell'articolo 2** quantificano gli oneri per i rinnovi contrattuali per il personale delle pubbliche amministrazioni.

**La Commissione Bilancio ha apportato una modifica al comma 15.**

In particolare, il **comma 9** specifica gli oneri a carico del bilancio dello Stato per il rinnovo del triennio contrattuale 2010-2012 per il personale dipendente delle amministrazioni statali soggetto alla contrattazione collettiva gestita dall'ARAN.

Tali oneri sono quantificati complessivamente come segue:

- per l'anno 2010, 215 milioni di euro;
- per l'anno 2011, 370 milioni di euro,
- a decorrere dall'anno 2012, 585 milioni di euro.

Si ricorda che l'art. 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165<sup>17</sup>, disciplina il meccanismo di finanziamento della contrattazione collettiva, individuando le modalità con le quali vengono determinate le risorse a carico del bilancio pubblico, da destinare appunto al rinnovo dei contratti collettivi nazionali ed integrativi.

Il particolare, il comma 1 stabilisce che il Ministero dell'economia quantifica, in coerenza con i parametri previsti dagli strumenti di programmazione e di bilancio di cui all'art. 1-*bis* della legge 5 agosto 1978, n. 468<sup>18</sup>, l'onere derivante dalla contrattazione collettiva nazionale a carico del bilancio dello Stato con apposita norma da inserire nella legge finanziaria. Allo stesso modo sono determinati gli eventuali oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione integrativa delle amministrazioni dello Stato.

L'art. 2, comma 35, della legge 22 dicembre 2008 n. 203 (legge finanziaria per il 2009) prevede che dalla data di presentazione del disegno di legge finanziaria decorrono le trattative per il rinnovo dei contratti del personale di cui agli artt. 1, comma 2, e 3,

---

<sup>17</sup> "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche".

<sup>18</sup> "Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio".

commi 1, 1-*bis* e 1-*ter*, del decreto legislativo 165/2001, per il periodo di riferimento previsto dalla normativa vigente. Dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria le somme previste possono essere erogate, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, salvo conguaglio all'atto della stipulazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro. In ogni caso a decorrere dal mese di aprile è erogata l'indennità di vacanza contrattuale. Per il personale delle amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dalle amministrazioni statali, i relativi oneri sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'art. 48, comma 2, del predetto decreto legislativo 165/2001 (v. *infra*).

La relazione illustrativa sottolinea che gli appostamenti di cui al comma in esame si correlano alla situazione contingente, in particolare rispetto alla definizione del nuovo assetto contrattuale delle amministrazioni pubbliche e tenuto anche conto sia della discontinuità ed incertezza dell'attuale fase della congiuntura economica italiana ed internazionale, che consiglia un attento monitoraggio degli equilibri di finanza pubblica, sia delle ultime evidenze disponibili in termini di dinamiche inflative.

Il **comma 10** quantifica invece gli oneri nel triennio 2010-2012 per il personale non contrattualizzato:

- per l'anno 2010, 135 milioni di euro;
- per l'anno 2011, 201 milioni di euro,
- a decorrere dall'anno 2012, 307 milioni di euro.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 165/2001, sono tuttora in regime di diritto pubblico e rimangono quindi disciplinati dai rispettivi ordinamenti in deroga alle norme generali sulla "privatizzazione" e "contrattualizzazione" dei rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni (di cui all'art. 2, commi 2 e 3, del medesimo decreto): i magistrati ordinari, amministrativi e contabili; gli avvocati e procuratori dello Stato; il personale militare e le Forze di polizia di Stato; il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia; i dipendenti degli enti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 691/1947, dalla legge 281/1985 e dalla legge 287/1990, cioè sostanzialmente nelle materie della vigilanza sul mercato dei valori mobiliari, della tutela del risparmio e della tutela della concorrenza e del mercato (quali Banca d'Italia, Consob, Autorità garante della concorrenza e del mercato); il personale, anche di livello dirigenziale, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, esclusi il personale volontario; il personale della carriera dirigenziale penitenziaria; i professori e i ricercatori universitari.

Nell'ambito delle somme suddette, il comma in esame destina espressamente al personale delle Forze armate e dei corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195<sup>19</sup>:

---

<sup>19</sup> "Attuazione dell'art. 2 della L. 6 marzo 1992, n. 216, in materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate".

- per l'anno 2010, 79 milioni di euro;
- per l'anno 2011, 135 milioni di euro,
- a decorrere dall'anno 2012, 214 milioni di euro.

La relazione illustrativa evidenzia che restano esclusi i magistrati ordinari, amministrativi e contabili e gli avvocati e procuratori dello Stato per i quali il diverso funzionamento del meccanismo di adeguamento automatico consente l'inserimento dell'incremento annuale, in fase di previsione, nei capitoli di bilancio.

Il **comma 11** - recante disposizioni identiche a quelle di cui all'art. 3, comma 145, della legge finanziaria per il 2008 e dell'art. 2, comma 29, della legge finanziaria per il 2009 - prevede che le somme di cui ai precedenti commi 9 e 10 costituiscono l'ammontare complessivo massimo destinato a copertura degli oneri contrattuali per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale - ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera h), della legge 468/1978 - e precisa che le somme medesime sono da ritenersi comprensive degli oneri contributivi e dell'IRAP.

Nella seguente tabella si espongono gli oneri (annui lordi) a carico delle amministrazioni statali derivanti dall'attribuzione dei benefici economici previsti dai commi 9-11 (fonte: relazione tecnica).

Anni	Personale statale contrattualizzato (comma 9)	Personale statale non contrattualizzato (comma 10)(*)	Totale personale statale (commi 9 e 10)
<b>2010</b>	215	135	350
<b>2011</b>	370	201	571
<b>2012</b>	585	307	892

(\*) Nel comma 10 sono specificate in 79 milioni di euro per l'anno 2010, in 135 milioni di euro per l'anno 2011 ed in 214 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012 le risorse complessivamente destinate al personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195. Le restanti risorse sono destinate al rimanente personale in regime di diritto pubblico (Diplomatici, Prefetti, Vigili del fuoco, Dirigenti del comparto Sicurezza-difesa, Dirigenza penitenziaria) e a quello in ferma volontaria, ad eccezione dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili e gli avvocati e procuratori dello Stato, per i quali gli aumenti retributivi derivanti dal meccanismo di adeguamento automatico vengono inseriti, in fase di previsione, nei pertinenti capitoli di bilancio).

Il **comma 12** reca disposizioni in materia di risorse per i rinnovi contrattuali del personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale.

Per tali categorie, il comma in esame dispone che gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il triennio 2010-2012, nonché quelli derivanti dai

miglioramenti economici ai professori e ai ricercatori universitari sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'art. 48, comma 2, del decreto legislativo 165/2001.

Si ricorda che l'art. 48, comma 2, del decreto legislativo 165/2001 prevede che per le amministrazioni diverse da quelle statali, gli oneri derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale sono determinati a carico dei rispettivi bilanci in coerenza con i medesimi parametri di cui al comma 1.

Il comma in esame prevede inoltre che, nell'ambito della deliberazione degli atti di indirizzo per la contrattazione collettiva nazionale di cui all'art. 47, comma 1, del decreto legislativo 165/2001, la quantificazione delle risorse relative ai rinnovi contrattuali sarà stabilita dagli specifici comitati di settore attenendosi ai criteri previsti per il personale delle amministrazioni statali. A tal fine, i richiamati comitati di settore si avvalgono dei dati disponibili presso il Ministero dell'economia e delle finanze comunicati dalle rispettive amministrazioni in sede di rilevazione annuale dei dati concernenti il personale dipendente.

Si ricorda che l'art. 47, comma 1, del decreto legislativo 165/2001 stabilisce che gli indirizzi per la contrattazione collettiva nazionale sono deliberati dai comitati di settore prima di ogni rinnovo contrattuale e negli altri casi in cui è richiesta una attività negoziale dell'ARAN. Gli atti di indirizzo delle amministrazioni diverse dallo Stato sono sottoposti al Governo che, non oltre 10 giorni, può esprimere le sue valutazioni per quanto attiene agli aspetti riguardanti la compatibilità con le linee di politica economica e finanziaria nazionale.

Nella seguente tabella si espongono gli oneri (annui lordi) a carico delle amministrazioni pubbliche non statali derivanti dall'attribuzione dei benefici economici previsti dal comma 12 (in milioni di euro) (fonte: relazione tecnica)

<b>Anni</b>	<b>Personale pubblico non statale (comma 12)</b>
<b>2010</b>	343
<b>2011</b>	516
<b>2012</b>	788

La relazione tecnica sottolinea che la stima degli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo in esame è stata effettuata, in via prudenziale, sulla base della consistenza di personale utilizzata nelle trattative per il biennio 2008-2009 ed ha tenuto conto di stipendi iniziali comprensivi di una stima degli aumenti stabiliti per il biennio 2008-2009, in corso di definizione.

Più specificamente, per effettuare tale stima la relazione tecnica prende in considerazione 3.530.529 unità di personale, di cui 1.982.914 nel settore statale e 1.547.615 nel settore non statale (le unità prese a riferimento dei calcoli sono riferite al 31 dicembre 2007, sulla base delle risultanze del conto annuale 2007, maggiorate di 25.000 unità come stima dei supplenti brevi della scuola). La relazione tecnica, inoltre,

valuta gli oneri riflessi a carico delle amministrazioni in una percentuale aggiuntiva pari al 38,38% per il settore statale e al 37% per il settore pubblico non statale.

La relazione tecnica riporta infine la seguente tabella riepilogativa degli oneri previsti per l'intero pubblico impiego.

Triennio contrattuale 2010-2012  
Risorse finanziarie previste nei commi 9-12

Oneri complessivi annui al lordo dei contributi e dell'IRAP	<b>Disegno di legge finanziaria 2010</b>		
	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
<b>Comparti/settori</b>	(mln di euro)	(mln di euro)	(mln di euro)
Stato (ARAN)	215	370	585
Stato non contrattualizzati	135	201	307
Di cui: Corpi e Forze	(79)	(135)	(214)
<b>Totale Stato</b>	<b>350</b>	<b>571</b>	<b>892</b>
<b>Totale settore non statale</b>	<b>343</b>	<b>516</b>	<b>788</b>
<b>Totale pubblico impiego</b>	<b>693</b>	<b>1.087</b>	<b>1.680</b>

Il **comma 13** specifica che, ferma restando la disciplina di cui al precedente comma 12, continua a trovare applicazione, per le regioni, l'obbligo di costituire nel proprio bilancio gli accantonamenti necessari alla copertura degli oneri derivanti dal rinnovo dei contratti collettivi nazionali per il personale dipendente del Servizio sanitario nazionale e degli accordi collettivi nazionali per il personale convenzionato con il medesimo Servizio.

Tale obbligo è previsto dall'art. 9, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203<sup>20</sup>, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e rientra tra gli adempimenti, a carico delle regioni, ai quali la legislazione vigente subordina l'attribuzione di una quota del finanziamento statale del Servizio sanitario nazionale.

Il **comma 14** stabilisce che - in aggiunta alle risorse previste dai commi 9-12 dell'articolo in esame - le amministrazioni utilizzano, ai sensi e per le finalità di cui all'art. 2, commi 33 e 34, della legge finanziaria per il 2009, gli eventuali

<sup>20</sup> "Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria".

maggiori risparmi derivanti dalle misure di riorganizzazione e razionalizzazione delle spese di personale, accertati in sede di specifiche verifiche sui dati di consuntivo da effettuarsi entro il primo semestre del 2010.

I commi 33 e 34 dell'art. 2 della legge finanziaria per il 2009 avevano lo scopo di consentire la destinazione di risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa, per compensare parzialmente le riduzioni apportate a tali risorse dal decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112<sup>21</sup>.

In particolare, il comma 33 stabilisce che la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e il Ministero dell'economia e delle finanze verificano periodicamente, con cadenza semestrale, il processo attuativo delle misure di riorganizzazione e di razionalizzazione delle spese di personale introdotte dal decreto-legge 112/2008, allo scopo di riscontrare l'effettività della realizzazione dei relativi risparmi di spesa.

Ove in sede di verifica venga riscontrato il conseguimento di economie aggiuntive rispetto a quelle già considerate ai fini del miglioramento dei saldi di finanza pubblica o comunque destinate a tale scopo in forza di una specifica prescrizione normativa, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i limiti percentuali e le modalità di destinazione delle predette risorse aggiuntive al finanziamento della contrattazione integrativa.

Il successivo comma 34 prevede che, ai sensi e con le modalità di cui al comma 33, nel quadro delle generali compatibilità economico-finanziarie, può essere, altresì, devoluta al finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni ivi indicate una quota parte delle risorse eventualmente derivanti dai risparmi aggiuntivi rispetto a quelli già considerati ai fini del miglioramento dei saldi di finanza pubblica o comunque destinati a tale scopo in forza di una specifica disposizione normativa, realizzati per effetto di processi amministrativi di razionalizzazione e di riduzione dei costi di funzionamento dell'amministrazione, attivati in applicazione del decreto-legge 112/2008.

**Il secondo periodo del comma 14** prevede che per il comparto scuola resta ferma la normativa di settore di cui all'art. 64 del decreto-legge 112/2008.

L'art. 64 del citato decreto-legge 112/2008 individua una serie di misure volte alla riorganizzazione del servizio scolastico, con riguardo all'organico dei docenti e del personale ATA (amministrativo, tecnico, ausiliario), nonché all'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico. La concreta indicazione e la scansione degli interventi sono demandate a un piano programmatico, predisposto dal Governo d'intesa con la Conferenza unificata e previo parere parlamentare, e a successivi regolamenti di delegificazione.

I commi 1 e 2 del citato articolo dispongono:

---

<sup>21</sup> *"Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria"*, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

- il ridimensionamento delle dotazioni organiche dei docenti, attraverso l'incremento graduale, a partire dall'anno scolastico 2009-2010, del rapporto alunni/docente nel prossimo triennio scolastico (fino al raggiungimento di un punto entro l'a.s. 2011-2012) e tenendo conto delle esigenze degli alunni diversamente abili;
- il ridimensionamento del personale ATA, attraverso la riduzione del 17% della consistenza accertata nell'anno scolastico 2007/2008, da conseguire nel triennio 2009-2011.

I commi 3 e 4 indicano gli strumenti normativi finalizzati a perseguire gli obiettivi di risparmio delineati nei commi 1 e 2. Si tratta in particolare di:

- un Piano programmatico di interventi volti ad una maggiore razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, che conferiscano una maggiore efficacia ed efficienza al sistema scolastico (comma 3)<sup>22</sup>;
- uno o più regolamenti di delegificazione da adottare entro dodici mesi dall'adozione del Piano<sup>23</sup>. Questi ultimi, anche modificando le disposizioni legislative vigenti, possono procedere ad una revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico con riguardo a:
  - a) classi di concorso del personale docente ;
  - b) curricoli dei diversi ordini di scuola, anche attraverso la revisione dei piani di studio e degli orari, con particolare riferimento agli istituti tecnici e professionali ;
  - c) criteri di formazione delle classi ;
  - d) organizzazione didattica della scuola primaria<sup>24</sup>;

---

<sup>22</sup> Si ricorda che l'art. 17, comma 25, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ha interpretato il comma 3 nel senso che il piano programmatico si intende perfezionato con l'acquisizione dei pareri previsti dalla medesima disposizione e all'eventuale recepimento dei relativi contenuti si provvede con i regolamenti attuativi dello stesso.

<sup>23</sup> Si ricorda che l'art. 17, comma 25, del decreto-legge 78/2009 ha disposto che il termine di cui all'art. 64, comma 4, del decreto-legge 112/2008 si intende comunque rispettato con l'approvazione preliminare da parte del Consiglio dei ministri degli schemi dei regolamenti di cui al medesimo articolo. In attuazione di quanto disposto dal comma 3 e dal comma 4 del decreto-legge 112/2008 sono stati adottati i provvedimenti:

- DPR 20 marzo 2009, n. 81, recante *Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola*;
- DPR 20 marzo 2009, n. 89, recante *Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione*;
- DPR 22 giugno 2009 n. 119, recante *Regolamento recante disposizioni per la definizione dei criteri e dei parametri per la determinazione della consistenza complessiva degli organici del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) delle istituzioni scolastiche ed educative statali*.

<sup>24</sup> Si ricorda che l'art. 4 del decreto-legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, ha disposto che, nell'ambito degli obiettivi di razionalizzazione di cui all'art. 64 del decreto-legge 112/2008, nei regolamenti previsti dal comma 4 del medesimo art. 64 è ulteriormente previsto che le istituzioni scolastiche della scuola primaria costituiscono classi affidate ad un unico insegnante e funzionanti con orario di ventiquattro ore settimanali; nei regolamenti si tiene



e) parametri per la determinazione della consistenza degli organici del personale docente ed ATA;

f) assetto organizzativo-didattico dei centri di istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali;

*f-bis*) definizione di criteri, tempi e modalità per la determinazione e articolazione dell'azione di ridimensionamento della rete scolastica prevedendo, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, l'attivazione di servizi qualificati per la migliore fruizione dell'offerta formativa<sup>25</sup>;

*f-ter*) chiusura o accorpamento degli istituti scolastici aventi sede nei piccoli comuni, casi in cui lo Stato, le regioni e gli enti locali possono prevedere specifiche misure finalizzate alla riduzione del disagio degli utenti<sup>26</sup>.

Dall'attuazione dei commi precedenti devono derivare per il bilancio dello Stato economie lorde di spesa<sup>27</sup>, non inferiori a 1.650 milioni di euro per l'anno 2010, a 2.538 milioni di euro per l'anno 2011 e a 3.188 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012<sup>28</sup>. Una quota parte delle economie di spesa è destinata, nella misura del 30 per cento, ad incrementare le risorse contrattuali stanziare per le iniziative dirette alla valorizzazione e allo sviluppo professionale della carriera del personale della scuola a decorrere dall'anno 2010, con riferimento ai risparmi conseguiti per ciascun anno scolastico. Gli importi corrispondenti alle indicate economie di spesa vengono iscritti in bilancio in un apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, a decorrere dall'anno successivo a quello dell'effettiva realizzazione dell'economia di spesa, e saranno resi disponibili in gestione con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, subordinatamente alla verifica dell'effettivo ed integrale conseguimento delle stesse rispetto ai risparmi previsti.

Il **comma 15** dispone l'istituzione di un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nel quale confluiranno le risorse aggiuntive risultanti dalla verifica di cui al comma 14.

---

comunque conto delle esigenze, correlate alla domanda delle famiglie, di una più ampia articolazione del tempo-scuola.

<sup>25</sup> La Corte Costituzionale, con sentenza 2 luglio 2009, n. 200, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente lettera.

<sup>26</sup> La Corte Costituzionale, con sentenza 2 luglio 2009, n. 200, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente lettera.

<sup>27</sup> Ferme restando le misure di razionalizzazione e le economie disposte dall'art. 2, commi 411 e 412, della legge finanziaria 2008.

<sup>28</sup> Qualora non si conseguano le prescritte economie di spesa, si applica la clausola di salvaguardia (introdotta dall'art. 1, comma 621, lettera b), della legge finanziaria 2007), consistente nella riduzione lineare delle dotazioni di bilancio del Ministero – ad eccezione di quelle destinate alle competenze per il personale - fino alla concorrenza dei risparmi da realizzare.

Tali risorse saranno destinate alle finalità di cui all'articolo in esame, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

**La Commissione Bilancio ha approvato l'emendamento 2.270 del Governo, il quale chiarisce che le risorse aggiuntive risultanti dalla verifica di cui al comma 14 saranno destinate alle sole finalità di cui ai commi 9-16 dell'articolo in esame e non invece a tutte le finalità di cui al medesimo articolo.**

Il **comma 16** rinvia l'individuazione di ulteriori risorse ai fini della definizione della tornata contrattuale 2010-2012 alla conclusione della fase transitoria e congiunturale di cui al comma 9 dell'articolo in esame.

La relazione tecnica sottolinea che il quella in esame è una norma programmatica che non produce effetti di spesa.

## **Articolo 2, comma 17**

*(Riconoscimento di somme alla Regione Friuli-Venezia Giulia)*

17. Per l'attuazione della sentenza della Corte costituzionale 13 marzo 2009, n. 74, è istituito un tavolo paritetico tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la regione Friuli-Venezia Giulia al fine di determinare l'ammontare delle somme da riconoscere alla regione ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 137, a

decorrere dal 1 gennaio 2010. In attesa della predetta determinazione, è corrisposto alla regione Friuli-Venezia Giulia, nell'anno 2010 e per l'importo iscritto nel bilancio dello Stato a legislazione vigente, un acconto di 200 milioni di euro.

La disposizione in esame istituisce un tavolo paritetico fra il Ministero dell'economia e delle finanze e la regione Friuli-Venezia Giulia preposto alla determinazione delle quote dei proventi erariali da destinarsi a favore della regione stessa ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 137 recante "Norme di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in materia di finanza regionale".

La disposizione intende dichiaratamente dare attuazione ad una recente pronuncia della Corte costituzionale (sentenza 74/2009) sulle fonti dell'autonomia finanziaria delle regioni a statuto speciale.

A titolo di acconto ed in attesa che il tavolo paritetico stabilisca l'ammontare complessivo delle quote dei proventi erariali a favore della regione si prevede inoltre che alla regione venga corrisposto un acconto di 200 milioni di euro nell'anno 2010 e per l'importo iscritto nel bilancio dello Stato a legislazione vigente.

Il comma 4 dell'articolo 1 del decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 137 ha stabilito che, in attuazione dell'articolo 3, comma 7, dell'apposito Protocollo d'intesa tra il Governo e la regione Friuli-Venezia Giulia stipulato il 6 ottobre 2006, nell'ambito delle disposizioni che disciplinano la regolazione finanziaria tra lo Stato e la regione, fra le entrate regionali debbano essere comprese, nella misura dei sei decimi del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche<sup>29</sup>, le ritenute sui redditi da pensione<sup>30</sup>,

---

<sup>29</sup> Misura prevista dall'articolo 49, primo comma, n. 1), della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante lo Statuto speciale della regione, come modificato dall'art. 1, comma 146, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 in materia di razionalizzazione della finanza pubblica

<sup>30</sup> Ex articolo 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi (decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni).

riferite ai soggetti passivi residenti nella medesima regione, ancorché riscosse fuori del territorio regionale.

Successivamente l'art. 2, comma 5, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2008) ha previsto, al primo periodo, che in sede di prima applicazione i maggiori introiti a favore del bilancio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia derivanti dall'applicazione del richiamato comma 4 dell'art. 1 del decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 137 (ovvero quelli derivanti dalle ritenute sui redditi dei pensionati residenti nella regione, a prescindere dal territorio in cui l'imposta è riscossa) non potessero superare, limitatamente agli anni 2008 e 2009, gli importi di 20 milioni di euro e di 30 milioni di euro. La stessa norma, al secondo periodo, prevedeva che a decorrere dall'anno 2010 i maggiori introiti, rispetto all'importo riconosciuto per l'anno 2009, acquisiti alle casse regionali in applicazione del citato comma 4 dell'art. 1 del decreto legislativo n. 137 del 2007 venissero riconosciuti solo con contestuale attribuzione di funzioni dallo Stato alla medesima regione autonoma.

Sulla materia la regione ha adito la Corte costituzionale che, con la citata sentenza 13 marzo 2009, n. 74 ha stabilito che i rapporti finanziari delle regioni a statuto speciale con lo Stato debbano essere regolati dal principio dell'accordo e che l'impianto costituzionale sul quale poggia l'autonomia finanziaria di questi enti territoriali, non possa essere intaccato unilateralmente da norme statali di rango primario, neppure quando questa sia la legge finanziaria che pure costituisce la principale fonte di coordinamento finanziario dei rapporti fra il governo centrale e le regioni a statuto ordinario.

In questo contesto la Corte ha giudicato fondata la questione di costituzionalità sollevata dalla regione ed ha concluso per una declaratoria di illegittimità costituzionale in relazione all'art. 2, comma 5, primo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (nonché all'articolo 47-ter, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 recante la proroga dei termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria, norma che aveva esteso al 2010 il limite dei 30 milioni di euro dei trasferimenti, cancellando la previsione dello scambio fra funzioni e risorse già prevista dall'articolo 2, comma 5, della legge finanziaria 2008), per contrasto con le disposizioni dello Statuto regionale del Friuli-Venezia Giulia (artt. 48 e 49) e delle relative norme di attuazione (nella fattispecie l'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo n. 137 del 2007), elevate a parametro di costituzionalità per la formulazione del giudizio.

Con la pronuncia la Corte ha quindi stabilito che mentre per le regioni a statuto ordinario la definizione dell'autonomia di entrata e di spesa possa essere affidata alla legge ordinaria, per gli enti ad autonomia rafforzata, lo Statuto speciale e le relative norme attuative devono essere considerate come le uniche fonti competenti a stabilire modifiche relative alla misura dell'autonomia finanziaria.

## **Articolo 2, comma 18**

*(Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura)*

18. Ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 116, 117 e 118 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, operano con riferimento a ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

Il **comma 18** proroga per il triennio 2010-2012 le limitazioni poste dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) all'assunzione di personale a tempo indeterminato da parte delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica.

In particolare, l'art. 3, comma 116 della legge finanziaria 2008 stabiliva che le assunzioni di personale a tempo indeterminato da parte delle camere di commercio dovessero essere effettuate, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, secondo le seguenti modalità:

a) nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 70 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente, ove l'indice di equilibrio economico-finanziario risultasse inferiore a 35;

b) nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 35 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente, ove l'indice di equilibrio economico-finanziario risultasse compreso tra 36 e 45;

c) nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente, ove l'indice di equilibrio economico-finanziario risultasse superiore a 45.

Ai sensi del successivo comma 117, l'indice economico-finanziario è determinato secondo le modalità ed i criteri di cui al decreto del Ministro delle attività produttive 8 febbraio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'11 marzo 2006.

Tale decreto è stato emanato in attuazione del comma 98 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005), il quale disponeva che con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri fossero fissati, per le amministrazioni regionali, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale, i criteri e i limiti per l'assunzioni a tempo indeterminato nel triennio 2005-2007. La medesima disposizione, nel quantificare le misure delle economie di spesa lorda che gli stessi enti dovevano garantire per ciascun anno del predetto triennio, demandava al Ministero delle attività produttive, d'intesa con il Dipartimento della funzione pubblica presso la presidenza del

Consiglio dei ministri e con il Ministero dell'economia e delle finanze, il compito di individuare per le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e per l'Unioncamere<sup>31</sup>, specifici indicatori di equilibrio economico-finanziario, volti a fissare criteri e limiti per le assunzioni a tempo indeterminato, nel rispetto delle previsioni di spesa indicate.

In base al decreto ministeriale, per le camere di commercio sono considerati indicatori di equilibrio economico-finanziario il rapporto tra i costi del personale e le entrate correnti, espresso in millesimi, e il rapporto tra le unità di personale in servizio presso la camera di commercio ed il numero delle imprese attive iscritte o annotate nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, di riordino delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. I due indici predetti vengono sommati per determinare l'indice generale di equilibrio economico-finanziario.

Per l'Unioncamere, il decreto ha considerato quale indicatore di equilibrio economico-finanziario l'indice medio, per ciascun triennio considerato, rappresentato dal rapporto tra i costi del personale ed entrate correnti.

A tale proposito, il comma 118 dell'art. 3 della legge finanziaria 2008 precisa che per le assunzioni di personale a tempo determinato, l'Unioncamere fa comunque riferimento al limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 70 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente (come previsto dalla lettera *a* del comma 116).

---

<sup>31</sup> L'Unioncamere è un ente pubblico che ha il compito di rappresentare e curare gli interessi generali delle Camere di Commercio italiane nei confronti di tutti gli interlocutori istituzionali a livello locale, regionale, nazionale e sovranazionale, incluse le organizzazioni imprenditoriali, dei consumatori e dei lavoratori. Le sue competenze sono disciplinate dalla legge n. 580 del 1993, e successive modificazioni. A livello europeo, l'Unioncamere assicura la rappresentanza delle Camere di Commercio italiane in seno a Eurochambres, l'associazione che riunisce i sistemi camerali d'Europa.

**Articolo 2, comma 18-bis**  
(*Provvedimento a favore dei comuni “svantaggiati”*)

Testo d'iniziativa del Governo

---

Testo proposto dalla Commissione

---

**18-bis. Per gli anni 2010, 2011 e 2012 sono prorogate le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 703, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.**

**Il comma, aggiunto nel corso dell'esame in sede referente al Senato, proroga per gli anni 2010, 2011 e 2012 le provvidenze disposte a favore dei comuni “minori”, con parametri critici di carattere demografico, e delle comunità montane, dalle leggi finanziarie per gli anni precedenti, in particolare dal richiamato articolo 1, comma 703, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, modificato da entrambe le leggi finanziarie successive<sup>32</sup>.**

Nel testo vigente del comma 703 si prevedono i seguenti interventi finanziari per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009:

a) fino ad un importo complessivo di 45 milioni di euro, il contributo ordinario, al lordo della detrazione derivante dall'attribuzione di una quota di compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, è incrementato in misura pari al 30 per cento per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, nei quali il rapporto tra la popolazione residente ultrasessantacinquenne e la popolazione residente complessiva è superiore al 25 per cento, secondo gli ultimi dati ISTAT disponibili. Almeno il 50 per cento della maggiore assegnazione è finalizzato ad interventi di natura sociale e socio-assistenziale. In caso di insufficienza del predetto importo, il contributo è proporzionalmente ridotto;

---

<sup>1</sup> Il comma 31 dell'art. 2, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 ha tra l'altro previsto, a decorrere dal 2008, una riduzione del fondo ordinario (articolo 34, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 504), in cui confluiscono la gran parte delle risorse destinate al finanziamento dei bilanci degli enti locali di 313 milioni di euro. Le risorse derivanti dalle riduzioni di spesa contestualmente disposte in altra sede dello stesso provvedimento sono state destinate, per l'anno 2008, per 100 milioni di euro (salvo quanto previsto relativamente alle certificazioni degli enti locali sulle riduzioni di spesa), all'incremento del contributo ordinario di cui all'articolo 1, comma 703, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in favore dei piccoli comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, non rientranti nei parametri di cui al medesimo comma, da ripartire in proporzione alla popolazione residente.

b) fino ad un importo complessivo di 81 milioni di euro, il contributo ordinario, al lordo della detrazione derivante dall'attribuzione di una quota di compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, è incrementato in misura pari al 30 per cento per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, nei quali il rapporto tra la popolazione residente di età inferiore a cinque anni e la popolazione residente complessiva è superiore al 4,5 per cento, secondo gli ultimi dati ISTAT disponibili. Almeno il 50 per cento della maggiore assegnazione è finalizzato ad interventi di natura sociale. In caso di insufficienza del predetto importo, il contributo è proporzionalmente ridotto;

c) ai comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, è concesso un ulteriore contributo, fino ad un importo complessivo di 42 milioni di euro, per le medesime finalità dei contributi a valere sul fondo nazionale ordinario per gli investimenti;

d) alle comunità montane è attribuito un contributo complessivo di 20 milioni di euro, da ripartire in proporzione alla popolazione residente nelle zone montane.

I contributi sono disposti a valere sul fondo ordinario<sup>33</sup> di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e, per 37,5 milioni di euro, sono destinati a compensare gli effetti sul fabbisogno e sull'indebitamento netto derivanti dalle disposizioni di contenimento della spesa per il personale degli enti locali minori ( di cui al comma 562 dello stesso articolo 1 della legge finanziaria per il 2007).

---

<sup>33</sup> I trasferimenti erariali a favore degli enti locali iscritti nel bilancio dello Stato si articolano sulla base di fondi disciplinati dall'art. 34 del D.Lgs. 504/1992. In particolare, secondo lo schema generale delineato dal citato decreto legislativo, lo Stato concorre al finanziamento dei bilanci di province e comuni con l'assegnazione dei seguenti fondi:

- “Fondo ordinario” (articolo 34, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 504), in cui confluiscono la gran parte delle risorse destinate al finanziamento dei bilanci degli enti locali;
- “Fondo consolidato” (articolo 34, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 504), in cui confluiscono i contributi erariali finalizzati da leggi speciali a specifici interventi;
- “Fondo perequativo degli squilibri di fiscalità locale” (articolo 34, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 504) relativo, in particolare, ai problemi perequativi derivanti dall'ICI. Le risorse sono attribuite alle province e ai comuni sulla base del gettito delle imposte e delle addizionali di loro competenza per le quali non vi sia discrezionalità, considerato in relazione alla classe demografica di appartenenza degli enti medesimi.



**Articolo 2, comma 18-ter**  
*(Collegi universitari)*

Testo d'iniziativa del Governo

---

Testo proposto dalla Commissione

---

**18-ter. Al fine di consentire la prosecuzione delle attività dei collegi universitari legalmente riconosciuti per lo svolgimento di attività culturale, per l'anno 2010 è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro.**

**Il comma, aggiunto nel corso dell'esame in sede referente al Senato,** autorizza una spesa di 3 milioni di euro per lo svolgimento di attività culturale da parte dei collegi universitari legalmente riconosciuti.

I Collegi universitari legalmente riconosciuti dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, sono 14 e gestiscono complessivamente 45 residenze in 14 città<sup>34</sup>. Sono istituzioni private, che esercitano funzioni di interesse pubblico, contribuendo ad ampliare l'offerta formativa universitaria mediante la realizzazione di progetti educativi destinati alla crescita intellettuale, professionale e umana degli studenti. Le attività sono prevalentemente svolte nell'ambito di strutture a carattere residenziale, nelle quali sono anche assicurati servizi tesi a facilitare il raggiungimento del titolo di studio universitario nei tempi previsti e a favorire la crescita libera e responsabile della persona. Essi garantiscono inoltre sostegno agli studenti bisognosi e meritevoli, ampliando in tal modo le possibilità di accesso agli studi superiori. I Collegi realizzano attività didattiche, scientifiche, di orientamento e di tutorato e, sulla base di un'apposita intesa con la Conferenza permanente dei rettori (C.R.U.I.), stipulano convenzioni con le Università per il riconoscimento di alcune attività didattiche, alle quali vengono riconosciuti crediti accademici. Un apposito organismo, la Conferenza dei Collegi universitari (C.C.U.) provvede al coordinamento dei vari istituti.

Il fondamento giuridico del riconoscimento dei collegi è nel R.D. 31 agosto 1933, n. 1592, che stabiliva all'art. 191 che "le Opere e le fondazioni che hanno per fine l'incremento degli studi superiori e l'assistenza nelle sue varie forme agli studi nelle Università e negli Istituti di istruzione superiore, sono sottoposte alla

---

<sup>34</sup> Per approfondimenti si veda <http://www.collegiuniversitari.it/>

vigilanza del Ministero della Pubblica Istruzione”. Tale norma costituiva il fondamento giuridico del riconoscimento dell'esistenza di alcune istituzioni, anche private, che, per statuto, si proponevano il fine di favorire l'accesso agli studi superiori e di assistere gli studenti nel corso degli studi universitari. Proprio in virtù di queste finalità istituzionali, tali soggetti venivano sottoposti alla vigilanza del Ministero.

L'art. 25, comma 3, della legge 2 dicembre 1991, n. 390, concernente “Norme sul diritto agli studi universitari”, dispose testualmente che “restano ferme le vigenti disposizioni concernenti i Collegi universitari legalmente riconosciuti e posti sotto la vigilanza del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica” (nel frattempo subentrato al Ministero della Pubblica Istruzione).

La Legge 14 novembre 2000 n. 338, concernente “Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari”, ha inserito i Collegi universitari legalmente riconosciuti tra i soggetti destinatari di interventi di cofinanziamento statale per la realizzazione di strutture adeguate alla più ampia attuazione del diritto allo studio universitario.

Il D.M. 9 maggio 2001, volto a definire i criteri di riparto del contributo ai Collegi universitari, nelle sue premesse riconosce l'espletamento di un servizio di pubblico interesse da parte di tali istituzioni. A ulteriore conferma dell'alto valore formativo dei Collegi Universitari legalmente riconosciuti, il 15 maggio 2002 è stato firmato il protocollo d'intesa tra la C.R.U.I. e la C.C.U., per il riconoscimento in crediti formativi universitari delle conoscenze acquisite dagli studenti anche all'esterno degli Atenei e, in particolare, di alcune delle attività formative offerte dai Collegi, ritenute qualificate e idonee a soddisfare le crescenti e differenziate esigenze degli studenti universitari.

**Articolo 2, comma 18-quater**  
*(Esenzione fiscale per le vittime del terrorismo)*

Testo d'iniziativa del Governo

---

Testo proposto dalla Commissione

---

**18-quater.** Le vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice e i loro superstiti, compresi i figli maggiorenni, gli ascendenti, i fratelli e le sorelle che siano stati parti in causa in un procedimento civile, penale, amministrativo o contabile comunque dipendente da atti di terrorismo o da stragi di tale matrice, sono esenti dall'obbligo di pagamento dell'imposta di registro previsto, quali parti in causa, dall'articolo 57 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e di ogni altra imposta.

Il comma 18-*quater* prevede in favore delle vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice e i loro superstiti, compresi i figli maggiorenni, gli ascendenti i fratelli e le sorelle che siano state parti in causa in un procedimento, civile, penale, amministrativo o contabile comunque dipendente da atti di terrorismo o di stragi di tale matrice, l'esenzione dall'obbligo di pagamento dell'imposta di registro previsto, quali parti in causa, dall'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e di ogni altra imposta.

In particolare l'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131<sup>35</sup> individua, tra i soggetti obbligati al pagamento di imposte

---

<sup>35</sup> *Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro.*

in relazione alla registrazione di alcune categorie di atti, le parti in causa; mentre il riferimento ad "ogni altra imposta" dovrebbe intendersi comprensivo degli obblighi previsti dal Testo unico in materia di spese di giustizia<sup>36</sup>.

---

<sup>36</sup> Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, *Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia*.

**Articolo 2, commi 18-quinquies - 18-decies**  
*(Difesa servizi S.p.A)*

Testo d'iniziativa del Governo

---

Testo proposto dalla Commissione

---

**18-quinquies.** Ai fini dello svolgimento dell'attività negoziale diretta all'acquisizione di beni mobili, servizi e connesse prestazioni strettamente correlate allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Amministrazione della difesa e non direttamente correlate all'attività operativa delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, da individuare con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché ai fini dell'articolo 7 della legge 24 dicembre 1985, n. 808, è costituita la società per azioni denominata «Difesa Servizi Spa», con sede in Roma. Il capitale sociale della società di cui al presente comma è stabilito in 1 milione di euro e i successivi eventuali aumenti del capitale sono determinati con decreto del Ministro della difesa, che esercita i diritti dell'azionista. Le azioni della società sono interamente sottoscritte dal Ministero della difesa e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi.

**18-sexies.** La società di cui al comma 18-quinquies, che è posta sotto la vigilanza del Ministro della difesa, opera secondo gli indirizzi strategici e i programmi stabiliti con decreto del medesimo Ministero, di concerto con il Ministero dell'economia e delle

Testo d'iniziativa del Governo

---

Testo proposto dalla Commissione

---

**finanze. La medesima società ha ad oggetto la prestazione di servizi e l'espletamento di attività strumentali e di supporto tecnico-amministrativo in favore dell'Amministrazione della difesa per lo svolgimento di compiti istituzionali di quest'ultima. L'oggetto sociale, riguardante l'attività negoziale diretta all'acquisizione di beni mobili, servizi e connesse prestazioni, è strettamente correlata allo svolgimento dei compiti istituzionali del comparto sicurezza e difesa, anche attraverso l'espletamento, per le Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, delle funzioni di centrale di committenza ai sensi dell'articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Le predette funzioni di centrale di committenza possono essere svolte anche per le altre Forze di polizia, previa stipula di apposite convenzioni con le amministrazioni interessate. La società può altresì esercitare ogni attività strumentale, connessa o accessoria ai suoi compiti istituzionali, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia di affidamento a società a capitale interamente pubblico.**

**18-septies. La società di cui al comma 18-quinquies, nell'espletare le funzioni di centrale di committenza, utilizza i parametri di prezzo-qualità delle convenzioni di cui all'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, come limiti massimi per l'acquisto di beni e servizi comparabili.**

Testo d'iniziativa del Governo

---

Testo proposto dalla Commissione

---

**18-octies.** Lo statuto disciplina il funzionamento interno della società di cui al comma 18-quinquies. Esso è approvato con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. È ammessa la delega dei poteri dell'organo amministrativo a uno dei suoi membri. Con lo stesso decreto sono nominati i componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale per il primo periodo di durata in carica. I membri del consiglio di amministrazione possono essere scelti anche tra gli appartenenti alle Forze armate in servizio permanente. Le successive modifiche allo statuto e le nomine dei componenti degli organi sociali per i successivi periodi sono deliberate a norma del codice civile ed entrano in vigore a seguito dell'approvazione delle stesse con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Ai fini del presente comma lo statuto prevede:

a) il divieto esplicito di cedere le azioni o di costituire su di esse diritti a favore di terzi;

b) la nomina da parte del Ministro della difesa dell'intero consiglio di amministrazione e il suo assenso alla nomina dei dirigenti;

c) le modalità per l'esercizio del «controllo analogo» sulla società, nel rispetto dei principi del diritto europeo e della relativa giurisprudenza comunitaria;

d) le modalità per l'esercizio dei poteri di indirizzo e controllo sulla politica aziendale;

Testo d'iniziativa del Governo

---

Testo proposto dalla Commissione

---

e) l'obbligo dell'esercizio della attività societaria in maniera prevalente in favore del Ministero della difesa;

f) il divieto di chiedere la quotazione in borsa o al mercato ristretto.

**18-novies.** Gli utili netti della società di cui al comma 18-quinquies sono destinati a riserva, se non altrimenti determinato dall'organo amministrativo della società previa autorizzazione del Ministero vigilante. La società non può sciogliersi se non per legge.

**18-decies.** La pubblicazione del decreto di cui al comma 18-octies nella *Gazzetta Ufficiale* tiene luogo degli adempimenti in materia di costituzione delle società previsti dalla normativa vigente. Il rapporto di lavoro del personale dipendente della società è disciplinato dalle norme di diritto privato e dalla contrattazione collettiva. Ai fini dell'applicazione dei commi da 18-quinquies a 18-novies del presente articolo, in deroga a quanto previsto dal comma 9 dell'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la società si avvale anche del personale militare e civile del Ministero della difesa, anche di livello non dirigenziale, in possesso di specifiche competenze in campo amministrativo e gestionale, da impiegare secondo le modalità previste dallo stesso articolo.

**I commi da 18-quinquies a 18-decies dell'art. 2, introdotti durante l'esame presso la Commissione bilancio del Senato, recano la costituzione di una**



società per azioni denominata "Difesa Servizi Spa", con capitale iniziale di un milione di euro e sede in Roma. Le attività affidate a "Difesa Servizi Spa", indicate dal **comma 18-quinquies**, consistono, da un lato, nello svolgimento dell'attività negoziale diretta all'acquisizione di beni mobili, servizi e connesse prestazioni strettamente correlate allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Amministrazione della Difesa e non direttamente correlate all'attività operativa delle Forze Armate, compresa l'Arma dei Carabinieri, da individuare con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; dall'altro nella concessione in uso temporaneo, a titolo oneroso, previa autorizzazione del Ministro della Difesa, dei mezzi e materiali prodotti dall'industria nazionale e acquisiti dalle Forze armate, per effettuare prove dimostrative, anche all'estero, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 808 del 1985<sup>37</sup>. Inoltre (**comma 18-sexies**), la nuova società per azioni espleta funzioni di centrale di committenza per gli acquisti inerenti allo svolgimento dei compiti istituzionali del comparto sicurezza e difesa; è previsto altresì l'espletamento delle predette funzioni di centrale di committenza anche per le altre forze di polizia, previa stipula di apposite convenzioni con le amministrazioni interessate. In tutti i casi, nell'esercizio delle funzioni di centrale di committenza la società utilizza i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, stabiliti nelle convenzioni di cui all'articolo 26 della legge finanziaria per il 2000 (n. 488/1999) e successive modificazioni (**comma 18-septies**).

Si tratta di convenzioni con le quali l'impresa fornitrice di beni e servizi prescelta si impegna ad accettare ordinativi ai prezzi e alle condizioni ivi previsti. I contratti così conclusi non sono sottoposti al parere di congruità economica e non richiedono il parere del Consiglio di Stato, ma sono compresi nel controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche ad opera della Corte dei Conti (legge n. 488/1999, art. 26, commi 1 e 2). La stipulazione di contratti in violazione delle convenzioni suddette ovvero dei relativi parametri costituisce causa di responsabilità amministrativa (comma 3 dell'articolo 26 della legge n. 488/1999).

Le azioni di "Difesa Servizi Spa" sono interamente sottoscritte dal Ministero della Difesa, che esercita i diritti dell'azionista e determina eventuali successivi aumenti del capitale iniziale per mezzo di decreti del Ministro (**comma 18-quinquies**). Il comma **18-octies** impone una serie di vincoli statutari, tra i quali: in positivo, l'obbligo di esercitare le attività societarie in maniera prevalente in favore del Ministero della Difesa e la nomina, da parte del titolare del dicastero, dell'intero consiglio di amministrazione (di cui possono essere membri anche gli appartenenti alle Forze Armate in servizio permanente) nonché l'assenso alla nomina dei dirigenti; in negativo, stabilendo che le azioni non possano essere cedute né divenire oggetto di diritti a favore di terzi, e vietando la quotazione in

---

<sup>37</sup> Recante *Interventi per lo sviluppo e l'accrescimento di competitività delle industrie operanti nel settore aeronautico*.

borsa o al mercato ristretto. L'approvazione dello statuto avviene con decreto del Ministro della Difesa di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Dall'insieme delle previsioni esposte fin qui, consegue che "Difesa Servizi Spa" rientrerebbe nella fattispecie -di derivazione comunitaria- della società *in house*, ovvero formalmente terza e separata dall'amministrazione pubblica ma sostanzialmente unita alla stessa da una relazione organica. E' escluso in radice, viceversa, che "Difesa Servizi Spa" possa invece configurarsi come società mista pubblico-privato. Si noti, in proposito, che al comma **18-sexies** si afferma appunto che essa potrà esercitare ogni attività strumentale, connessa o accessoria ai suoi compiti istituzionali nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia di affidamento a società a capitale interamente pubblico.

La società opera secondo gli indirizzi strategici e i programmi stabiliti con decreto dal Ministero della Difesa, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze (di nuovo, **comma 18-sexies**). Il comma **18-nonies** destina a riserva gli eventuali utili netti prodotti da "Difesa Servizi Spa", lasciando tuttavia facoltà all'organo amministrativo della società di disporre altrimenti, previa autorizzazione ministeriale. La società così istituita potrebbe sciogliersi solo per legge (**comma 18-nonies**).

Il comma **18-decies** disciplina soprattutto questioni relative al personale dipendente, disponendo innanzi tutto che i rapporti di lavoro siano regolati dalle norme di diritto privato e dalla contrattazione collettiva. E' consentito avvalersi di personale militare e civile del Ministero della Difesa, anche di livello non dirigenziale, che possieda le specifiche competenze necessarie.

#### **Disegni di legge su "Difesa Servizi Spa"**

La nascita di una società per azioni denominata "Difesa Servizi Spa" era già stata prevista da un disegno di legge di iniziativa governativa presentato durante l'attuale legislatura, l'A.S. 1373 -recante "Misure a tutela dei segni distintivi delle Forze Armate e costituzione della Società "Difesa Servizi Spa"- tuttora in corso di esame in commissione. Inoltre, sulle stesse tematiche dell'A.S. 1373 verte anche un altro disegno di legge, l'A.S. 1607, "Tutela delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e dei segni distintivi delle Forze Armate e dell'Arma dei Carabinieri e istituzione dell'Agenzia risorse difesa" (Scanu e altri).

L'A.S. 1373, assegnato alla Commissione 4<sup>a</sup> in sede referente lo scorso 18 febbraio 2009 e del quale è stato avviato l'esame, ha intanto ricevuto parere favorevole in data 11 marzo 2009 da parte della Commissione 8<sup>a</sup> incaricata di esaminarlo in sede consultiva, così come le Commissioni 1<sup>a</sup>, 2<sup>a</sup>, 5<sup>a</sup>, 6<sup>a</sup>, 10<sup>a</sup>, e 14<sup>a</sup>. Si segnala che allo A.S. 1373 è interamente dedicato il dossier n. 100 del Servizio Studi Senato (marzo 2009).

L'altro disegno di legge in materia, A.S. 1607, è assegnato anch'esso in sede referente alla Commissione 4<sup>a</sup>, ed in sede consultiva alle Commissioni 1<sup>a</sup>, 2<sup>a</sup>, 5<sup>a</sup>, 6<sup>a</sup>, 8<sup>a</sup>, 10<sup>a</sup> e 13<sup>a</sup>. Tuttavia, l'esame dell'A.S. 1607 non è ancora iniziato. Peraltro, nel corso della seduta della Commissione 4<sup>a</sup>, n. 89, del 23 settembre 2009, si è profilato un prossimo congiungimento tra A.S. 1373 e A.S. 1607.

Le disposizioni recate dai **commi da 18-quinquies a 18-decies dell'art. 2**, ricalcano -per quanto concerne la sede, la sottoscrizione delle azioni, il capitale sociale nonché i suoi eventuali aumenti, la serie degli ulteriori vincoli statutari, la destinazione degli utili a riserva e la disciplina relativa al personale dipendente- le disposizioni contenute nell'articolo 2 dell'A.S. 1373 (vedi box), mentre in altri punti presentano analogie e differenze rispetto al disegno di legge menzionato.

In particolare, mentre sia nell'uno che nell'altro testo "Difesa Servizi Spa" svolgerebbe attività negoziale diretta all'acquisizione di servizi e prestazioni, le disposizioni introdotte nel ddl finanziaria della Commissione restringono considerevolmente l'attività di acquisizione di beni, poiché la circoscrivono ai beni mobili, laddove il ddl A.S. 1373 riguardava l'attività negoziale diretta all'acquisizione di beni in genere, autorizzando pertanto le attività nel campo dei beni immobili.

Inoltre, in base alle disposizioni recate dai **commi da 18-quinquies a 18-decies dell'art. 2** del presente ddl, alla nascente "Difesa Servizi Spa" non verrebbero affidate -tra le attività originariamente previste dall'A.S. 1373, ritenute suscettibili di costituire fonte di autofinanziamento per il Dicastero - né la valorizzazione del patrimonio immobiliare della Difesa, né la stipula e la gestione dei contratti di sponsorizzazione.

Altra novità è l'eventuale estensione delle funzioni di centrale di committenza anche alle forze di polizia non facenti capo al Ministero della Difesa, una possibilità di cui il ddl A.S. 1373 non faceva menzione.

Ultima rilevante novità è rappresentata dalla previsione secondo cui il Ministero della Difesa concerterebbe gli indirizzi strategici ed i programmi di "Difesa Servizi Spa" con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, che invece nelle previsioni dell' A.S. 1373 rimaneva estraneo a tali compiti di alta direzione.



**Articolo 2, comma 18-undecies**

*(Finanziamento in favore dei consorzi di confidi)*

Testo d'iniziativa del Governo

Testo proposto dalla Commissione

**18-undecies.** Al fine di assicurare efficace sostegno alle iniziative di rilancio produttivo e di tutela occupazionale nelle aree a più alto tasso di ricorso alla cassa integrazione, nonché per potenziare gli strumenti di tutela della stabilità dell'occupazione, nell'ambito delle risorse del fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, una quota di 10 milioni di euro è destinata agli interventi in favore dei consorzi dei confidi delle province con il più alto tasso di utilizzazione della cassa integrazione. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative del presente comma.

**Il presente comma, inserito dalla 5<sup>a</sup> Commissione del Senato, prevede un finanziamento in favore dei consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi in alcune aree.**

La misura concerne i consorzi e le cooperative operanti nelle province aventi il più alto tasso di impiego degli interventi di integrazione salariale. In favore di tali soggetti, si prevede un finanziamento di 10 milioni di euro, a valere sulle risorse

del Fondo per la finanza d'impresa, di cui all'art. 1, comma 847, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni<sup>38</sup>.

L'attuazione della misura in esame è demandata ad un decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da emanarsi, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

*Si osserva che:*

- *non è chiaro se la disposizione di cui al presente comma concerna il solo 2010 o se valga a regime;*
- *la norma non fa direttamente riferimento al summenzionato Fondo per la finanza d'impresa, ma ad uno dei fondi che il citato comma 847 ha soppresso, disponendone la confluenza nel medesimo Fondo per la finanza d'impresa.*

---

<sup>38</sup> Ai sensi del citato comma 847, "il Fondo opera con interventi mirati a facilitare operazioni di concessione di garanzie su finanziamenti e di partecipazione al capitale di rischio delle imprese anche tramite banche o società finanziarie sottoposte alla vigilanza della Banca d'Italia e la partecipazione a operazioni di finanza strutturata, anche tramite sottoscrizione di fondi di investimento chiusi, privilegiando gli interventi di sistema in grado di attivare ulteriori risorse finanziarie pubbliche e private in coerenza con la normativa nazionale in materia di intermediazione finanziaria".

**Articolo 2, comma 18-duodecies**  
*(Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa)*

Testo d'iniziativa del Governo

---

Testo proposto dalla Commissione

---

**18-duodecies.** All'articolo 13, comma 3-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il primo periodo è sostituito dal seguente: «Al fine di agevolare l'accesso al credito, a partire dal 1° settembre 2008, è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della gioventù, un Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, con priorità per quelli i cui componenti non risultano occupati con rapporto di lavoro a tempo indeterminato»;

b) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:

«Con decreto del Ministro della gioventù, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinati, fermo restando il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, i criteri per l'accesso al Fondo di cui al primo periodo e le modalità di funzionamento del medesimo, nel rispetto delle competenze delle regioni in materia di politiche abitative».

**Il comma 18-duodecies dell'articolo 2, inserito nel corso dell'esame in Commissione**, modifica la disciplina del Fondo speciale di garanzia per l'acquisto della prima casa, istituito dall'art. 13, comma 3-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112<sup>39</sup>.

Il suddetto art. 13, comma 3-bis, del decreto-legge 112/2008 attualmente stabilisce che, al fine di consentire alle giovani coppie di accedere a finanziamenti agevolati per sostenere le spese connesse all'acquisto della prima casa, a partire dal 1° settembre 2008 è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della gioventù, un Fondo speciale di garanzia per l'acquisto della prima casa da parte delle coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, con priorità per quelli i cui componenti non risultano occupati con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

La complessiva dotazione del Fondo suddetto è pari a 4 milioni di euro per l'anno 2008 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010.

Le modalità operative di funzionamento del Fondo sono disciplinate con decreto del Ministro della gioventù, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Il comma 18-duodecies in esame trasforma il "Fondo speciale di garanzia per l'acquisto della prima casa" in "Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa", finalizzato ad agevolare l'accesso al credito.

Esso inoltre prevede che il decreto del Ministro della gioventù che disciplina i criteri per l'accesso al Fondo e le modalità di funzionamento del medesimo:

- debba essere oggetto di concerto non solo con il Ministro dell'economia e delle finanze, come già previsto attualmente, ma anche con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
- debba essere altresì oggetto di intesa con la Conferenza unificata, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281<sup>40</sup>;
- debba rispettare i vincoli di finanza pubblica e le competenze delle Regioni in materia di politiche abitative.

Si ricorda che con la sentenza 118/2006 la Corte costituzionale ha - tra l'altro - dichiarato illegittimo l'art. 1, comma 111, della legge finanziaria 2005 che "allo scopo di favorire l'accesso delle giovani coppie alla prima casa di abitazione" istituiva "presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo per il sostegno finanziario all'acquisto di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale in regime di edilizia

---

<sup>39</sup> "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria", convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

<sup>40</sup> "Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali".



convenzionata da cooperative edilizie, aziende territoriali di edilizia residenziale pubbliche ed imprese private". La norma proseguiva disponendo che, "con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e per le pari opportunità, sono fissati i criteri per l'accesso al fondo e i limiti di fruizione dei benefici di cui al presente comma".

La Corte ha osservato che la disposizione impugnata non trovava la sua fonte legittimatrice in alcuna delle materie di competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, Cost.. Pertanto, poiché si verteva in materie nelle quali non è individuabile una specifica competenza statale, doveva ritenersi sussistente la competenza della Regione.

Richiamando precedenti sentenze, la Corte ha ribadito che, nelle materie riservate alla competenza esclusiva o concorrente delle Regioni, non è consentita l'istituzione di fondi speciali o comunque la destinazione, in modo vincolato, di risorse finanziarie, senza lasciare alle Regioni e agli enti locali un qualsiasi spazio di manovra. E ciò anche nell'ipotesi in cui siano previsti interventi finanziari statali, nelle medesime materie, destinati direttamente a soggetti privati. Diversamente, attraverso l'imposizione di precisi vincoli di destinazione nell'utilizzo delle risorse da assegnare alle Regioni, si violerebbero i criteri e limiti che presiedono all'attuale sistema di autonomia finanziaria regionale, delineato dal nuovo art. 119 della Costituzione, che non consentono finanziamenti di scopo per finalità non riconducibili a funzioni di spettanza statale.



**Articolo 2, comma 18-terdecies**  
*(Proroga di disposizioni concernenti l'assegnazione diretta alle province dell'addizionale sul consumo di energia elettrica)*

Testo d'iniziativa del Governo

---

Testo proposto dalla Commissione

---

**18-terdecies. Per l'anno 2010 sono prorogate le disposizioni di cui al comma 153 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.**

**Il comma 18-terdecies dell'articolo 2, aggiunto nel corso dell'esame in sede referente**, dispone la proroga per l'anno 2010 delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 153, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007) concernenti l'assegnazione diretta alle province dell'addizionale sul consumo di energia elettrica.

Più in dettaglio detta disposizione, con la quale era stato demandato ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze l'individuazione delle province alle quali può essere assegnata la diretta riscossione dell'addizionale sul consumo di energia elettrica nel limite di spesa di 8 milioni per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, viene prorogata anche per il 2010.

La diretta riscossione dell'addizionale sul consumo di energia elettrica (relativa ai consumi con forniture di potenza impegnata maggiore di 200 kW) opera in deroga alle modalità di riscossione di cui all'articolo 6 del decreto-legge n. 511 del 1988<sup>41</sup>, ed è possibile per le province confinanti con quelle di Trento e di Bolzano, per quelle confinanti con la Confederazione elvetica e per quelle nelle quali oltre il sessanta per cento dei comuni ricade nella zona climatica F, con priorità per le province in possesso di almeno 2 dei predetti parametri.

Si ricorda che il menzionato articolo 6 del decreto-legge n. 511 del 1988 prevede che le addizionali sul consumo di energia elettrica siano liquidate e rimosse con le stesse modalità dell'imposta erariale di consumo sull'energia elettrica e siano versate direttamente ai comuni e alle province nell'ambito del cui territorio sono ubicate le

---

<sup>41</sup> *Disposizioni urgenti in materia di finanza regionale e locale.*

utenze, con esclusione di quelle sui consumi relativi a forniture con potenza impegnata superiore ai 200 chilowatt.

Queste ultime, infatti, sono liquidate e riscosse con le stesse modalità dell'imposta erariale di consumo sull'energia elettrica e sono versate in apposito conto corrente aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato a "Ministero del tesoro: somme da devolvere a favore dei comuni e delle province".

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze le somme affluite nel predetto conto corrente di tesoreria sono prelevate per essere iscritte nei competenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno, per la successiva loro ripartizione tra i comuni e le province secondo criteri individuati dal Ministro dell'interno, sentite l'UPI e l'ANCI. In relazione al particolare ordinamento finanziario delle province di Trento e di Bolzano, le addizionali in questione, riscosse nell'ambito delle province medesime, sono versate direttamente ai comuni e alle province interessate.

Si ricorda altresì che in base all'articolo 2, comma 1, del D.P.R. n. 412 del 1993<sup>42</sup>, il territorio nazionale è suddiviso nelle seguenti sei zone climatiche in funzione dei gradi-giorno, indipendentemente dalla ubicazione geografica:

Zona A: comuni che presentano un numero di gradi-giorno non superiore a 600;

Zona B: comuni che presentano un numero di gradi-giorno maggiore di 600 e non superiore a 900;

Zona C: comuni che presentano un numero di gradi-giorno maggiore di 900 e non superiore a 1.400;

Zona D: comuni che presentano un numero di gradi-giorno maggiore di 1.400 e non superiore a 2.100;

Zona E: comuni che presentano un numero di gradi-giorno maggiore di 2.100 e non superiore a 3.000;

Zona F: comuni che presentano un numero di gradi-giorno maggiore di 3.000.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera z), per gradi-giorno di una località, si intende la somma, estesa a tutti i giorni di un periodo annuale convenzionale di riscaldamento, delle sole differenze positive giornaliere tra la temperatura dell'ambiente, convenzionalmente fissata a 20 C°, e la temperatura media esterna giornaliera; l'unità di misura utilizzata è, per l'appunto, il grado-giorno.

---

<sup>42</sup> *Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della L. 9 gennaio 1991, n. 10.*

**Articolo 2, comma 18-quaterdecies**  
*(Differimento del termine per l'alienazione delle partecipazioni  
eccedenti detenute in banche popolari)*

Testo d'iniziativa del Governo

---

Testo proposto dalla Commissione

---

**18-quaterdecies.** Per i soggetti che alla data del 31 dicembre 2008 detenevano una partecipazione al capitale sociale di banche popolari superiore alla misura prevista al comma 2 dell'articolo 30 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e' ulteriormente differito al 31 dicembre 2010 il termine per l'alienazione delle azioni eccedenti di cui al citato articolo 30, comma 2.

**Il comma 18-quaterdecies dell'articolo 2, aggiunto nel corso dell'esame in sede referente,** dispone l'ulteriore differimento fino al 31 dicembre 2010 del termine annuale entro il quale devono essere alienate le azioni del capitale sociale delle banche popolari detenute in eccesso rispetto al limite di possesso azionario fissato nello 0,50 per cento del capitale sociale. La disposizione si applica ai soggetti che detenevano una partecipazione superiore al suddetto limite al 31 dicembre 2008.

Di fatto, pertanto, i soci che al 31 dicembre 2008 detenevano una partecipazione eccedente il limite avranno a disposizione due anni per procedere all'alienazione, invece del termine ordinario annuale di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 - testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB).

Al riguardo, si ricorda che in base all'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (TUB) ogni socio di banche popolari ha diritto ad un voto, a prescindere dal numero delle azioni possedute (c.d. principio del voto capitaro).

Il comma 2 stabilisce che nessun socio possa detenere azioni in misura eccedente lo 0,50 per cento del capitale sociale. La banca, appena rileva il superamento di tale limite, contesta al detentore la violazione del divieto. Le azioni eccedenti devono essere

alienate entro un anno dalla contestazione; trascorso tale termine, i relativi diritti patrimoniali maturati fino all'alienazione delle azioni eccedenti vengono acquisiti dalla banca.

Una proroga del suddetto termine annuale era già stata inizialmente prevista dall'art. 28-*bis* del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248<sup>43</sup> a favore di tutti i soggetti (e solo di essi) che, alla data del 31 dicembre 2007, detenessero una partecipazione al capitale sociale di banche popolari superiore allo 0,50 per cento. Pertanto, tali soggetti avevano a disposizione due anni due anni dalla data di contestazione dello sfioramento del limite dello 0,50 per cento per procedere all'alienazione.

Successivamente l'articolo 41, comma 14, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207<sup>44</sup>, ha previsto un secondo differimento fino ad un anno del termine annuale entro il quale dovevano essere alienate le azioni del capitale sociale delle banche popolari detenute in eccesso rispetto al limite di possesso azionario, qualora il superamento di tale limite derivasse da operazioni di concentrazione tra banche oppure tra investitori.

---

<sup>43</sup> *Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria*, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.

<sup>44</sup> *Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti*, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.

**Articolo 2, comma 18-quinquiesdecies**  
*(Modifiche al patto di stabilità per i Comuni abruzzesi terremotati)*

Testo d'iniziativa del Governo

---

Testo proposto dalla Commissione

---

**18-quinquiesdecies.** Per i comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, sono esclusi dal saldo del patto di stabilità interno per l'anno 2010, per un importo complessivo non superiore a 15 milioni di euro, i pagamenti per le spese relative agli investimenti degli enti locali per la tutela della sicurezza pubblica nonché per gli interventi temporanei e straordinari di carattere sociale immediatamente diretti ad alleviare gli effetti negativi del sisma dell'aprile 2009, a valere sulle risorse di cui all'articolo 14, comma 1, del predetto decreto-legge n. 39 del 2009. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono dettate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.

**Il comma, aggiunto nel corso dell'esame in sede referente al Senato,** esclude, dal saldo del patto di stabilità interno per l'anno 2010, talune spese sostenute dai comuni già destinatari delle provvidenze per gli eventi sismici nella

regione Abruzzo, per un importo complessivo non superiore a 15 milioni di euro, a valere sulle risorse stanziato per le provvidenze stesse.

Le partite finanziarie escluse dal “Patto” sono le seguenti:

1. i pagamenti per le spese relative agli investimenti degli enti locali per la tutela della sicurezza pubblica;
2. gli interventi temporanei e straordinari di carattere sociale immediatamente diretti ad alleviare gli effetti negativi del sisma dell'aprile 2009.

L'ultimo periodo del comma in esame detta la procedura di adozione delle relative modalità di attuazione, prevedendo un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della norma, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e successive modificazioni.

La disposizione in esame effettua un duplice riferimento al decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile”, il primo relativamente ai soggetti interessati, il secondo con riferimento alle risorse coinvolte.

I Comuni interessati sono identificati con riferimento all'articolo 1 del decreto legge citato, il cui comma 2 circoscrive l'ambito dei provvedimenti urgenti contestualmente adottati in favore delle popolazioni, al territorio dei comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo a partire dal 6 aprile 2009 che, sulla base dei dati risultanti dai rilievi macrosismici effettuati dal Dipartimento della protezione civile, abbiano risentito una intensità MSC uguale o superiore al sesto grado, identificati con il decreto del Commissario delegato 16 aprile 2009, n. 3, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2009.

Le risorse sono identificate con riferimento all'articolo 14 dello stesso decreto legge, il cui comma 1, al fine di finanziare gli interventi di ricostruzione e le altre misure di cui al decreto stesso, prevede che il CIPE assegni agli stessi interventi la quota annuale, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e con le assegnazioni già disposte, di un importo non inferiore a 2.000 milioni e non superiore a 4.000 milioni di euro nell'ambito della dotazione del Fondo per le aree sottoutilizzate per il periodo di programmazione 2007-2013, a valere sulle risorse complessivamente assegnate al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, nonché un importo pari a 408,5 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo infrastrutture.



## **Il Patto di stabilità per gli enti locali**

Il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112<sup>45</sup>, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, rappresenta una parte rilevante della manovra finanziaria per il triennio 2009/2011. In particolare, ai commi da 2 a 31 dell'articolo 77-*bis*, è prevista la disciplina del patto di stabilità interno degli enti locali per gli anni 2009/2011. Con la legge 22 dicembre 2008, n. 203 (legge finanziaria per l'anno 2009) sono state apportate ulteriori modifiche, che non hanno comunque modificato né gli effetti della manovra di contenimento della finanza locale né l'impianto complessivo delle regole del patto definite dal citato art. 77-*bis*.

Il comma 11 dell'art. 77-*ter* ha introdotto una rilevante novità in quanto, per la prima volta, lo Stato stabilisce un vincolo per ciascuna Regione e per ciascun Ente locale in termini di indebitamento netto, riconoscendo poi alle Regioni la facoltà di differenziare all'interno del loro territorio i vincoli posti dal legislatore nazionale adattandoli in relazione alle differenze esistenti tra le diverse amministrazioni locali.

Da ultimo il decreto legge n. 78/09<sup>46</sup> coordinato con la legge di conversione n. 102 del 3 agosto 2009, ha stabilito l'esclusione dai vincoli del Patto di stabilità per il 2009 per le Province e per i Comuni con più di 5.000 abitanti per quanto attiene ai pagamenti per spese in conto capitale effettuati nel corso dell'anno dagli enti locali virtuosi. Inoltre sono esclusi dal Patto di stabilità del Comune di Viareggio i contributi statali per la ricostruzione conseguente al disastro ferroviario del 29 giugno 2009. Il predetto decreto ha, inoltre stabilito che le sanzioni previste per il ritardato invio della certificazione da parte degli Enti locali (art. 76.4 legge 133/08) si applichino solo fino al momento in cui la certificazione viene presentata. E' stato altresì prorogato al 30 settembre 2009 il termine per l'invio al Ministero dell'Economia e delle Finanze della certificazione ai fini della verifica del rispetto del Patto di stabilità per il 2008 delle Regioni e delle Province autonome.

### Enti soggetti al patto di stabilità interno

Gli enti locali soggetti al patto di stabilità interno per il triennio 2009/2011 sono le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti. Si ribadisce che per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, la determinazione della popolazione di riferimento da considerare viene fatta sulla base del criterio previsto dall'articolo 156 del Testo Unico degli enti locali, ossia calcolando la popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente secondo i dati ISTAT (per esempio, per il 2009, è quella al 31 dicembre 2007).

E' prevista l'esclusione dalle regole del patto per gli enti di nuova istituzione e per i soli enti sottoposti a commissariamento a seguito di fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso.

### Parametri di riferimento per la verifica del rispetto del patto di stabilità interno

---

<sup>45</sup> *Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.*

<sup>46</sup> *Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini.*

Il fattore di contenimento su cui intervenire è il saldo finanziario tra entrate finali (primi quattro titoli di bilancio dell'entrata) e spese finali al netto delle riscossioni e concessioni di crediti (primi due titoli di bilancio della spesa), calcolato in termini di competenza mista ossia assumendo, per la parte corrente, gli accertamenti e gli impegni e, per la parte in conto capitale, gli incassi e i pagamenti.

Il saldo obiettivo è ottenuto sommando al saldo del 2007, espresso in termini di competenza mista, un valore pari al concorso di ogni ente alla manovra complessiva del comparto.

I saldi finanziari relativi agli anni 2009, 2010 e 2011 devono essere pari a un saldo finanziario di riferimento corretto di un ammontare annualmente quantificato.

Gli Enti soggetti al patto, unitamente ai piccoli comuni, concorrono agli obiettivi di finanza pubblica non soltanto attraverso il parametro dell'indebitamento netto ma anche con quello del debito. Infatti, il comma 10 dell'articolo 77-bis prevede, a decorrere dal 2010, misure volte a contenere la dinamica di crescita dello *stock* di debito degli enti locali, in linea con la percentuale di crescita determinata con apposito decreto ministeriale sulla base degli obiettivi di crescita del debito indicati nei documenti di programmazione economico-finanziaria e validi per tutte le Amministrazioni pubbliche.

#### Modalità di comunicazione dei dati

Al fine di ottenere il monitoraggio del patto di stabilità interno 2009/2011, le informazioni sul saldo finanziario in termini di competenza mista devono essere inviate semestralmente via *web* al Ministero dell'economia e delle finanze mediante l'utilizzo del sito [www.pattostabilita.rgs.tesoro.it](http://www.pattostabilita.rgs.tesoro.it). Tale certificazione può essere stampata direttamente dal sistema *web* e deve essere sottoscritta dal rappresentante legale e dal responsabile del servizio finanziario. Gli Enti non potranno inviare altri tipi di certificazione, se non quella prodotta dal sistema *web*. Naturalmente, per ogni anno la funzione di produzione della certificazione è disponibile esclusivamente per gli Enti che hanno trasmesso via *web* le risultanze del monitoraggio del patto al 31 dicembre. Per l'invio dei prospetti del periodo 1° settembre - 30 giugno 2009, è stata fissata la data intercorrente tra il 13 ed il 31 ottobre 2009.

#### Sistema sanzionatorio

Il regime sanzionatorio previsto per il patto di stabilità interno in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi programmatici è il seguente:

a) i trasferimenti ordinari dovuti dal Ministero dell'Interno sono ridotti di un importo pari alla differenza, se positiva, tra il saldo programmatico e il saldo reale e comunque in una misura non superiore al 5%;

b) gli impegni di spese correnti identificate dal titolo 1° della spesa (secondo la classificazione di cui al D.P.R. n. 194 del 1996) senza alcuna esclusione non possono superare il valore annuale più basso del corrispondente ammontare annuo degli impegni effettuati nell'ultimo triennio;

c) il ricorso all'indebitamento non è consentito anche se finalizzato agli investimenti; naturalmente, non rientrano nel divieto le operazioni che non configurano un nuovo debito, quali i mutui e le emissioni obbligazionarie, il cui ricavato è destinato all'estinzione anticipata di precedenti operazioni di indebitamento, che consentono una riduzione del valore finanziario delle passività;

d) il divieto di assunzione del personale opera per le assunzioni a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia di contratto, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurano elusivi della citata disposizione. Tale disposizione si applica anche nell'ipotesi di mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2007;

e) le indennità di funzione ed i gettoni di presenza (articolo 61, comma 10, della legge n. 133/2008 di conversione del decreto legge n. 112/2008). Gli emolumenti degli amministratori di cui all'articolo 82 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni sono rideterminati con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2008.

Le sanzioni si applicano per il solo anno successivo al mancato rispetto del patto.

E' stato previsto, inoltre, un sistema di *premiabilità* degli enti virtuosi individuati in base al loro posizionamento rispetto a due indicatori economico-strutturali: indicatore di rigidità strutturale e indicatore di autonomia finanziaria. Agli enti virtuosi è concesso un beneficio sul saldo valido ai fini della verifica del rispetto del patto di un importo determinato in funzione del grado di virtuosità che, a livello complessivo, è pari al 70% della differenza registrata nell'anno precedente tra il saldo conseguito dagli enti inadempienti e l'obiettivo programmatico loro assegnato. A tale scopo nel sistema di produzione della certificazione via *web* è stata inserita un'apposita voce (PREM 09) nella quale gli Enti virtuosi troveranno indicati gli importi da escludere dal saldo valido per la verifica del rispetto del Patto di stabilità 2009.



**Articolo 3, comma 1**  
*(Fondi speciali - Tabelle A e B)*

1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 11-*bis* della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 6 della legge 23 agosto 1988, n. 362, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2010-2012, restano determinati, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, nelle misure indicate nelle Tabelle A e

B, allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale. Il comma 1 dell'articolo 3 stabilisce l'entità dei fondi speciali, mediante rinvio alle Tabelle A e B del disegno di legge finanziaria, relative ai fondi speciali di parte corrente e conto capitale.

Il comma 1 dell'articolo 11-*bis* della legge n. 468 del 1978 stabilisce che la legge finanziaria deve indicare distintamente per la parte corrente (Tabella A) e per la parte in conto capitale (Tabella B) le somme destinate alla copertura dei disegni di legge. I fondi speciali sono lo strumento contabile mediante il quale si determinano le disponibilità per la copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel corso dell'esercizio.

Nel disegno di legge finanziaria per il 2010 A.S. 1790, gli importi della Tabella A ammontano complessivamente a 12,5 milioni circa per il 2010, a 11,6 milioni circa per il 2011 e a 1.409,3 milioni circa per il 2012. Gli importi complessivi in Tabella B risultano essere pari a un milione per ciascuno degli anni 2010 e 2011 e a 1.493 milioni per il 2012. **Con l'approvazione di emendamenti in sede referente, tali stanziamenti hanno subito modifiche.** In particolare, per la Tabella A si registra nel complesso una diminuzione di 200.000 euro per ciascuno degli anni del triennio di riferimento. In Tabella B si registra una diminuzione di 1 milione di euro, e conseguentemente l'azzeramento dello stanziamento, per il 2010.

Le variazioni in **Tabella A** hanno origine dalle seguenti modifiche:

- aggiunta della rubrica "Ministero dello sviluppo economico" con una dotazione di 10 milioni per ciascuno degli anni 2010 e 2011;
- diminuzione degli accantonamenti del Ministero della difesa pari a 10 milioni per il 2010 e 10,1 milioni per il 2011;
- diminuzione delle dotazioni degli accantonamenti del Ministero dell'economia e delle finanze pari a 200.000 euro per l'anno 2010 e per l'anno 2012;
- diminuzione di 100.000 euro per il Ministero dell'interno per il 2011.

La variazione in **Tabella B** è dovuta all'azzeramento dell'accantonamento pari a un milione del Ministero dell'economia e delle finanze per il 2010.

Nei prospetti che seguono gli importi delle Tabelle A e B del disegno di legge finanziaria per il 2010 (A.S. 1790-A) – suddivisi per ministero- sono confrontati a quanto previsto a legislazione vigente. Le ultime tre colonne evidenziano le variazioni proposte con il disegno di legge in esame.

In sede di relazione illustrativa al disegno di legge finanziaria sono indicate le finalizzazioni, vale a dire i provvedimenti per i quali si intende preordinare la copertura. Altre finalizzazioni possono essere specificate nel corso dell'esame parlamentare, con riferimento agli emendamenti che incrementano la dotazione dei fondi speciali. In ogni caso le finalizzazioni non hanno efficacia giuridica vincolante.

Attraverso i fondi speciali viene quindi delineata la proiezione finanziaria triennale della futura legislazione di spesa che il Governo intende presentare in Parlamento.

<b>Disegno di legge finanziaria 2010 - AS 1790-A - Tabella A</b>									
<b>Ministero</b>	<b>BLGV 2010</b>			<b>AS 1790-A</b>			<b>VARIAZIONE</b>		
	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
<i>migliaia di euro</i>									
Sviluppo economico	-	-	-	10.000	10.000	-	10.000	10.000	-
Economia e finanze	400	-	-	200	-	229.800	-200	0	229.800
Lavoro, Salute e Politiche sociali	-	-	-	-	-	40.000	0	0	40.000
Affari esteri	9	22	22	9	22	50.022	0	0	50.000
Istruzione, Università e Ricerca	-	-	-	-	-	550.000	0	0	550.000
Interno	800	1.400	150	800	1.300	529.150	0	- 100	529.000
Difesa	11.314	10.174	10.174	1.314	74	10.174	-10.000	-10.100	0
<b>TOTALE</b>	<b>12.523</b>	<b>11.596</b>	<b>10.346</b>	<b>12.323</b>	<b>11.396</b>	<b>1.409.146</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>1.398.800</b>
di cui: regolazioni debitorie	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Disegno di legge finanziaria 2010 - AS 1790-A - Tabella B									
Ministero	BLGV 2010			A.S. 1790-A			VARIAZIONE		
	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012
<i>migliaia di euro</i>									
Economia e finanze	1.000	1.000	0	0	1.000	130.000	-1.000	0	130.000
Lavoro, Salute e Politiche sociali	-	-	-	-	-	50.000	0	0	50.000
Interno	-	-	-	-	-	103.000	0	0	103.000
Ambiente e tutela del Territorio e del Mare	-	-	-	-	-	210.000	0	0	210.000
Infrastrutture e Trasporti	-	-	-	-	-	1.000.000	0	0	1.000.000
<b>TOTALE</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.493.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.493.000</b>
di cui: regolazioni debitorie	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Per quanto riguarda gli importi degli accantonamenti da includere nel fondo speciale di parte corrente (Tabella A), suddivisi per ministero, la relazione al disegno di legge A.S. 1790 indica le seguenti finalizzazioni:

**Ministero dello Sviluppo Economico. Si tratta dell'accantonamento inserito in sede referente.** L'accantonamento è finalizzato alla proroga della Convenzione tra il Ministero delle Comunicazioni, oggi Ministero dello Sviluppo Economico, ed il Centro di produzione S.p.A., stipulata ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1998, n. 224.

**Ministero dell'Economia e delle Finanze.** L'accantonamento comprende le risorse necessarie per l'adozione del provvedimento concernente disposizioni per l'accesso alle cure palliative e alle terapie del dolore (A.C. 624), per garantire lo svolgimento dei censimenti generali della popolazione impiegata in agricoltura e nell'industria, a favore del progetto "de tax" per interventi sanitari nei Paesi poveri nonché per le minori entrate derivanti dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 238 del 2009 riguardante l'IVA sulla tariffa di igiene ambientale (TIA).

**Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali.** La relazione illustrativa del presente disegno di legge finanziaria specifica che tale accantonamento è destinato a coprire gli oneri di un intervento legislativo per l'applicazione di due sentenze della Corte costituzionale, la n. 306 del 29-30

luglio 2008 e la n. 11 del 14-23 gennaio 2009. Tali sentenze hanno dichiarato illegittime le norme che, per gli stranieri extracomunitari, escludono il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e della pensione di inabilità, nel caso in cui non sussistano specifici requisiti di reddito.

**Ministero degli Affari Esteri.** L'accantonamento comprende le risorse per l'adozione della ratifica relativa alla Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo con allegato, adottato a Parigi il 2 novembre 2001 (A.C. 2411; A.S. 1739), le risorse per l'adozione della ratifica dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Emirati Arabi Uniti relativo alla cooperazione nel campo della difesa fatto a Dubai il 13 dicembre 2003 (A.S. 1500, A.C. 2552), nonché per la realizzazione di interventi diversi.

**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.** L'accantonamento è preordinato per il fondo ordinario delle università e per il finanziamento delle scuole non statali.

**Ministero dell'Interno.** L'accantonamento è finalizzato all'adozione del provvedimento concernente disposizioni per l'accesso alle cure palliative e alle terapie del dolore (A.C. 624) e per la deroga al blocco del turn over per i corpi di polizia e i vigili del fuoco.

**Ministero della Difesa.** L'accantonamento è preordinato all'adozione del provvedimento recante Delega al governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e controversie di lavoro (A.C. 1441-*quater*, A.S. 1167).

*La relazione al disegno di legge indica una finalizzazione di un accantonamento di parte corrente relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in realtà non presente in tabella A. La finalizzazione è quindi forse da riferirsi all'accantonamento effettivamente presente per tale Ministero in tabella B, alla quale si rimanda.*

Per quanto riguarda gli importi degli accantonamenti da includere nel fondo speciale di conto capitale (Tabella B), suddivisi per ministero, la relazione al disegno di legge A.S. 1790 indica le seguenti finalizzazioni:

**Ministero dell'Economia e delle Finanze.** L'accantonamento è finalizzato al finanziamento dei fondi di rotazione per iniziative economiche nel territorio di Gorizia e di Trieste e a consentire all'Italia la partecipazione finanziaria a banche e fondi internazionali.



**Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali.** L'accantonamento è preordinato per la stabilizzazione dei lavoratori impiegati in ASU nella città di Napoli.

**Ministero dell'Interno.** L'accantonamento è preordinato per consentire la fornitura di libri di testo.

**Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.** L'accantonamento è preordinato per finanziarie opere ferroviarie.

**Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare.** L'accantonamento è finalizzato alla difesa del suolo e al ripristino e bonifica dei siti inquinati.



### **Articolo 3, comma 2**

*(Dotazioni di bilancio relative a leggi di spesa permanente - Tabella C)*

2. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2010 e del triennio 2010-2012, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinvia alla legge finanziaria, sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge.

L'articolo 11, comma 3, lett. *d*), della legge di contabilità generale (n. 468 del 1978) annovera, tra i contenuti propri della legge finanziaria, la "determinazione", in apposita tabella, degli stanziamenti annui (per il triennio finanziario di riferimento) delle leggi di spesa permanente, di natura corrente e in conto capitale, la cui quantificazione è rinvia alla legge finanziaria (Tabella C).

In base alla disciplina vigente, possono essere finanziate annualmente dalla Tabella C soltanto le leggi che sono state incluse nella Tabella C della legge n. 488 del 1999 (legge finanziaria 2000) ovvero, nel caso di leggi entrate in vigore successivamente alla legge finanziaria 2000, solo qualora tali leggi ne autorizzino il finanziamento facendo esplicito richiamo al citato articolo 11, comma 3, lettera *d*), della legge n. 468 del 1978.

Per il 2010 la tabella in commento, articolata in 28 missioni e 69 programmi, prevede un ammontare complessivo di stanziamenti pari a circa 16,3 miliardi di euro per il 2010, a 13,9 miliardi di euro per il 2011 e a 13,8 miliardi di euro per il 2012. L'incremento per il 2010 - rispetto alla cifra in bilancio a legislazione vigente - è pari a 1,3 miliardi di euro (+ 8,8%).

**Durante l'esame in Commissione Bilancio sono state apportate le seguenti variazioni, per il solo anno 2010:**

#### **MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE**

**D. Lgs. n. 285/1999 (riordino del FORMEZ) = + 5 milioni di euro**

**Legge n. 468/1978 (fondi di riserva e speciali) = - 16 milioni di euro**

Le variazioni evidenziate nell'Allegato 2 - *Variazioni da apportare al bilancio triennale 2010-2012*) riguardano le seguenti voci:

#### **MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE**

Missione: Fondi da ripartire

Programma: *Fondi di riserva e speciali*

Legge n. 468 del 1978 (art. 9 *ter*): Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente: + 188 milioni di euro per il 2010 (+ 627,5%).

Missione: Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali

Programma: *Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria*

D. Lgs n. 446 del 1997 (Art. 39, comma 3): integrazione FSN, minori entrate IRAP, ecc (regolazione debitoria): + 1,054 miliardi di euro per il 2010 (contro un importo uguale a zero a legislazione vigente).

Rispetto alla Tabella C della legge finanziaria 2009 (Legge n. 203/2008) quella in commento presenta una nuova voce di spesa - denominata "Contributo editoria" - pari a 70 milioni di euro per il solo anno 2010, con riferimento alla missione "Comunicazioni" nell'ambito del programma *Sostegno all'editoria*. Tale autorizzazione, ai sensi dell'articolo 56, comma 2 della legge n. 99 del 2009, è a beneficio delle imprese per sostenerne, sotto il profilo del contributo alle spese per editoria, lo sviluppo e l'internazionalizzazione (Ministero dell'Economia e delle Finanze, 11.2.3 - oneri comuni di parte corrente - Cap. 2183/P).

Si segnala altresì che per il Ministero dell'Economia e delle Finanze - nell'ambito della missione "Soccorso civile", programma *Protezione civile* - il riferimento legislativo per l'autorizzazione di spesa è, nell'A.S. 1790, il decreto legge n. 90 del 2005, convertito con legge n. 152 del 2005 (*Disposizioni urgenti in materia di protezione civile*) e non più la legge n. 225 del 1992. **Si evidenzia peraltro che con l'approvazione dell'emendamento 3.Tab.C.26 del Relatore, la Commissione Bilancio ha reintrodotta (A.S. 1790-A) tale riferimento normativo** con il quale si era disposto in ordine alla disciplina e al potenziamento del Dipartimento della protezione civile, prevedendo la titolarità dell'azione di coordinamento ed il potere di ordinanza in capo al Presidente del Consiglio dei Ministri.

\* \* \*

Nella tabella collocata alla fine del presente dossier sono esposti gli importi delle dotazioni di ciascuna autorizzazione di spesa di Tabella C per gli anni 2010, 2011 e 2012 come definiti dal disegno di legge finanziaria per il 2010, con le (limitate) modifiche approvate in sede referente (A.S. 1790-A), posti a raffronto con le originarie previsioni di spesa per il 2010 e il 2011 iscritte nella Tabella C della legge finanziaria del 2009 (legge n. 203/2008).

### **Articolo 3, comma 3**

#### *(Rifinanziamento di spese di conto capitale - Tabella D)*

3. Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f) della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituita dall'articolo 2, comma 16, della legge 25 giugno 1999, n. 208, gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di norme che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati fra le spese di conto capitale restano determinati, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, nelle misure indicate nella Tabella D allegata alla presente legge.

Il **comma 3** dell'articolo 3 approva l'entità degli stanziamenti di cui alla tabella D, nella quale vengono rifinanziate alcune leggi di spesa di conto capitale recanti interventi di sostegno dell'economia.

L'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge n. 468 del 1978 (come modificato dall'articolo 2, comma 16, della legge n. 208 del 1999) prevede che la Tabella D della legge finanziaria indichi:

- il rifinanziamento per un solo anno di interventi di conto capitale per i quali nell'ultimo esercizio sia previsto uno stanziamento di competenza;
- il rifinanziamento per uno o più degli anni considerati nel bilancio pluriennale, di norme vigenti (indipendentemente dal fatto che abbiano una dotazione finanziaria) che prevedono interventi di particolare rilievo definiti di "sostegno dell'economia", classificati tra le spese in conto capitale.

Mentre il finanziamento annuale può essere autonomamente disposto al momento della predisposizione dalla legge finanziaria, il rifinanziamento pluriennale deve essere previsto dalla legge sostanziale.

In sede di prima applicazione, il comma 18 dell'articolo 2 della legge n. 208/1999 ha previsto che fosse la legge finanziaria per il 2000 a indicare l'elenco delle leggi vigenti recanti interventi di parte capitale, che potevano essere incluse nella Tabella D e rifinanziate per un periodo pluriennale. L'elenco è riportato nell'Allegato 1 alla legge finanziaria per il 2000 (legge n. 488/1999).

Ai sensi dell'articolo 70, comma 7, di detta legge, infatti, è stato precisato che "(...) le leggi vigenti rifinanziabili per un periodo pluriennale ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della medesima legge, sono indicate (...) dall'allegato 1" della legge finanziaria medesima.

In base a tale normativa, le leggi vigenti possono, dunque, essere rifinanziate pluriennalmente in Tabella D soltanto se sono state incluse nell'allegato 1 della legge finanziaria 2000 o, nel caso di leggi entrate in vigore successivamente alla legge finanziaria per il 2000, se la norma sostanziale ne prevede l'inserimento in Tabella D.

Il totale dei rifinanziamenti previsti in Tabella D dal presente disegno di legge finanziaria ammonta a circa 312 milioni euro per il 2010, a 800 milioni per il 2011 e a 7.800 milioni per il 2012.

L'articolazione in missioni e programmi del bilancio di previsione ha comportato alcune novità nella strutturazione della tabella rispetto agli anni precedenti. Vengono infatti indicate, nel testo attuale, le missioni e i relativi programmi cui vanno ricondotte le leggi presenti nella tabella nonché gli importi complessivi dei rifinanziamenti per ciascuna missione.

Le missioni comprese nella Tabella D risultano essere le seguenti:

- *Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali.*  
Totale missione: 272 milioni circa per il 2010; 260 milioni circa per il 2011 e per il 2012. Le suddette cifre sono ripartite tra: Ministero dell'economia e finanze, con riferimento al programma "Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore", nella misura di 160 milioni per ciascuno degli anni 2010-2012; Ministero dell'interno, con riferimento al programma "Trasferimenti a carattere generale ad Enti locali", nella misura di 112 milioni per il 2010 e di 100 milioni per ciascuno degli anni 2011 e 2012.  
*A tale proposito si segnala che la dicitura "Totale missione" all'interno della Tabella D si riferisce alle missioni per ministero.*
- *L'Italia in Europa e nel mondo.*  
Totale missione: 40 milioni per il 2010 e 2011; 5.540 milioni per il 2012.
- *Fondi da ripartire.*  
Totale missione: 312 milioni circa per il 2010; 800 milioni circa per il 2011; 7.800 milioni circa per il 2012.

Nella tabella che segue sono indicati, ripartiti per missione, indi per ministero, i rifinanziamenti annuali o pluriennali assegnati a ciascuna legge dalla Tabella D del disegno di legge finanziaria per il 2010 (A.S. 1790), e le relative risorse disponibili per il 2010-2012 in relazione a ciascuna autorizzazione di spesa (si tratta dell'importo che risulta esposto nella Tabella F).

**Disegno di legge finanziaria A.S. 1790 - Tabella D**

migliaia di euro

<b>Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali</b>				
Ministero dell'economia e delle finanze				
		<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
<b>DL 148/1993</b> , art. 3, co. 9: Contributo alla regione Calabria (2.1.6 - Investimenti - Cap. 7499)				
	Rif. Tab. D	160.102	160.102	160.102
	<i>Disponibilità</i>	160.102	160.102	160.102
Ministero dell'interno				
		<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
<b>DL 515/1994</b> : Provvedimenti urgenti in materia di finanza locale per l'anno 1994 (2.3.6 - Investimenti - Cap. 7232)				
	Rif. Tab. D	100.000	100.000	100.000
	<i>Disponibilità</i>	100.000	100.000	100.000
<b>DL 203/2005</b> , art 11- <i>quaterdecies</i> , co. 20: Interventi per lo sviluppo (2.3.6 - Investimenti - Cap. 7253)				
	Rif. Tab. D	12.000	-	-
	<i>Disponibilità</i>	12.000	-	-
<b>L'Italia in Europa e nel mondo</b>				
Ministero dell'economia e delle finanze				
		<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
<b>L 183/1987</b> , art. 5: Fondo destinato al coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea (3.1.6 - Investimenti - Cap. 7493)				
	Rif. Tab. D	40.000	40.000	5.540.000
	<i>Disponibilità</i>	5.311.150	5.311.150	5.540.000
<b>Fondi da ripartire</b>				
Ministero della difesa				
		<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
<b>L 296/2006</b> (finanziaria 2007), art. 1, comma 896: Istituzione del fondo per la realizzazione di programmi di investimenti pluriennali per esigenza di difesa nazionale (4.1.6 - Investimenti - Cap. 7144)				
	Rif. Tab. D	-	500.000	2.000.000
	<i>Disponibilità</i>	1.000.000	1.500.000	2.000.000

Si ricorda che il **decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148**, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 ("Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione"), con il menzionato art. 3 co. 9, aveva concesso un contributo speciale alla regione Calabria per le spese da sostenersi per il perseguimento delle finalità previste dall'articolo 1 della legge n. 664/1984.

L'art. 1 della legge n. 664/1984 ("Misure straordinarie per la continuazione di iniziative in corso nel territorio della regione Calabria") richiedeva che per l'attuazione di un intervento idrogeologico, volto anche al potenziamento dei comparti agricolo e turistico, venisse approvato dai competenti organi regionali un programma esecutivo entro il termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della legge. Occorre notare che il citato art. 3 del decreto legge n. 148 si applica limitatamente ai lavoratori già occupati nel precedente triennio

L'erogazione delle somme recate dal D.L. n. 148/93 era stata inoltre subordinata agli adempimenti di cui all'articolo 1, comma 2, del D.L. n. 15/1986. Dette disposizioni del decreto legge n. 15/1986 (Misure urgenti per l'intervento idrogeologico e forestale nel territorio della regione Calabria) richiedevano la previa presentazione alla Ragioneria generale dello Stato di apposita dichiarazione del presidente della giunta regionale attestante sia l'entità della spesa sostenuta, sia la conformità degli interventi realizzati rispetto a quelli previsti dall'articolo 1 della legge 664/1984. L'attestazione del presidente della giunta regionale doveva inoltre contenere la suddivisione degli oneri per mano d'opera, previdenziali, assistenziali, di acquisto materiali e noli, nonché di spese generali degli enti concessionari.

Si ricorda che l'articolo 1, comma 163 della legge finanziaria per il 2005, ha assegnato circa 160 milioni di euro, per il solo anno 2005, per la prosecuzione degli interventi previsti dal citato articolo 3, comma 9, nonché per gli interventi previsti dall'articolo 8, comma 4-*bis* (che ha che ha disposto in tema di licenziamenti collettivi) dello stesso decreto legge n. 148.

Il **decreto legge 27 agosto 1994, n. 515** ("Provvedimenti urgenti in materia di finanza locale per l'anno 1994"), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 1994, n. 596, reca disposizioni di vario tipo relative alla finanza locale. Il capitolo 7232 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, cui si riferisce il rifinanziamento recato dalla tabella D, reca le risorse relative al "Fondo per lo sviluppo degli investimenti dei comuni e delle province". Tale fondo rientra tra quelli previsti dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 ("Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421") per i trasferimenti erariali di conto capitale agli enti locali. In particolare, il fondo relativo alle province e ai comuni è mantenuto tra le voci della contribuzione erariale esclusivamente per il finanziamento delle rate dei mutui stipulati anteriormente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 504/1992; la sua consistenza va pertanto riducendosi gradualmente a seguito della progressiva estinzione dell'indebitamento pregresso.

Il **decreto legge 30 settembre 2005 n. 203**, ("Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria"), articolo 11-*quaterdecies*, comma 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dispone finanziamenti per la realizzazione dei lavori di completamento, banchinamento, dragaggio e di raccordo stradale di una diga foranea.



Si ricorda che l'art. 2 della legge 30 luglio 2002, n. 174 ha autorizzato un limite di impegno ventennale di 2,5 milioni di euro a decorrere dal 2002 per la realizzazione dei lavori relativi alla diga foranea. Successivamente, per la prosecuzione degli stessi, l'art. 4, commi 176-178, della legge n. 350 del 2003 (finanziaria 2004), ha autorizzato un ulteriore limite di impegno ventennale con decorrenza 2005 (scadenza 2024) di 2,5 milioni di euro.

Con l'art. 11-*quaterdecies*, comma 20, del decreto legge n. 203 del 2005, è stato poi autorizzato un ulteriore contributo quindicennale di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2006, che veniva destinato, altresì, per la realizzazione di opere di natura sociale, culturale e sportiva. Rispetto ai 6 milioni autorizzati complessivamente dalle citate disposizioni, la legge di bilancio per il 2009 ha indicato, per le finalità in questione, una dotazione di 4,6 milioni di euro. Ciò è imputabile agli effetti del decreto-legge n. 112 del 2008 (convertito nella legge n. 133 del 2008), che all'articolo 60, comma 1, ha disposto la riduzione delle suddette autorizzazioni legislative di spesa, rispettivamente, da 2,5 milioni a 1,931 e da 1 milione a 772.480 euro. Ulteriori riduzioni hanno riguardato gli esercizi 2010 e 2011. Variazioni di ridotta entità sono state infine disposte in sede di rimodulazione delle risorse ai fini della definizione del nuovo quadro di bilancio.

La tabella D della legge finanziaria per il 2009 (legge n. 203 del 2008) ha rifinanziato tale voce nella misura di 12 milioni nel 2009.

Si ricorda, infine, che la legge finanziaria per il 2008 (legge n. 244 del 2007) ha previsto, in Tabella D, un ulteriore rifinanziamento pari a 2 milioni di euro per il solo 2008. Tali risorse sono state tuttavia iscritte sul cap. 7157 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture.

La **legge 16 aprile 1987 n. 183**, istituisce, all'articolo 5, un apposito Fondo di rotazione destinato al coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea. Il Fondo, la cui funzione è quella di affiancare le proprie risorse (unitamente ad altre risorse nazionali, quali ad esempio il Fondo per le aree sottoutilizzate) a quelle che l'Unione europea destina per gli interventi della politica di coesione attraverso i fondi strutturali, è stato così finanziato:

- la legge finanziaria per il 2005 (legge n. 311/2004) ha disposto un rifinanziamento di 932,5 milioni per il 2006 e 4.304 milioni per il 2007. Contestualmente la tabella F ha effettuato una rimodulazione delle risorse, determinando riduzioni di 5.500 milioni nel 2006 e di 100 milioni nel 2007, che slittano al 2008 (5.600 milioni).

- la legge finanziaria per il 2006 (legge n. 266/2005) ha previsto un rifinanziamento di 3.767 milioni nel 2006. Contestualmente la tabella F ha effettuato una rimodulazione delle risorse, determinando riduzioni di 5.999,5 milioni nel 2006, di 4.000 milioni nel 2007 e di 5.000 milioni nel 2008, che slittano al 2009 (14.999,5 milioni).

- la legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296/2007) ha disposto un rifinanziamento di 4 miliardi per il 2009;

- la legge finanziaria per il 2008 (legge n. 244/2007) ha disposto un rifinanziamento di 3,2 miliardi nel 2008, di 2 miliardi nel 2009 e di 300 milioni nel 2010. Contestualmente disposizioni contenute nell'articolato della stessa utilizzavano le risorse del Fondo a copertura di oneri recati da specifiche disposizioni (art. 2, co. 378 - soppressione ticket ambulatoriale: 326 milioni nel 2008; art. 3, co. 159 - convenzioni stipulate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale con i comuni per lo

svolgimento di attività socialmente utili (ASU): 15 milioni nel 2008 e 15 milioni a decorrere dal 2010).

- la legge finanziaria per il 2009 (legge n. 203/2008) ha disposto un rifinanziamento di 5,3 miliardi per il 2011.

La **legge n. 296/2006** (finanziaria 2007), articolo 1, comma 896, ha istituito, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della difesa, un apposito fondo destinato al finanziamento degli interventi a sostegno dell'economia nel settore dell'industria nazionale ad elevato contenuto tecnologico.

Il fondo è iscritto con una dotazione di 1.700 milioni di euro per l'anno 2007, di 1.550 milioni di euro per l'anno 2008 e di 1.200 milioni di euro per l'anno 2009, per la realizzazione di programmi di investimento pluriennale per esigenze di difesa nazionale, derivanti anche da accordi internazionali.

Dall'anno 2010, per la dotazione del fondo si provvede ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera f), della legge n. 468/1978 (ovvero attraverso il rifinanziamento in tabella D della legge finanziaria).

Il D.L. n. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133/2008, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, ha disposto, al comma 12 dell'articolo 60, la riduzione di 183 milioni di euro dell'autorizzazione di spesa per l'anno 2009, relativa al fondo suddetto.

La legge finanziaria per il 2009 (legge n. 203/2008) ha disposto un rifinanziamento, in Tabella D, di 1 miliardo per gli anni 2010 e 2011.

### Articolo 3, comma 4

*(Riduzioni di autorizzazioni legislative di spesa - Tabella E)*

4. Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 5 agosto 1978, n.468, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nella tabella E allegata alla presente legge sono ridotte degli importi determinati nella medesima tabella.

Il **comma 4** dell'articolo 3 in esame dispone, in attuazione dell'articolo 11, commi 3, lettera e), della legge n. 468/1978 (come sostituito dall'articolo 5 della legge n. 362/1988), in ordine alla riduzione di autorizzazioni legislative di spesa (definanziamenti) per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale (Tabella E).

Nella tabella E allegata all'A.S. 1790 risulta un unico definanziamento a carico del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica. Viene in particolare prevista una riduzione di 200 milioni per l'anno 2010 e di 1.907,9 milioni per il 2012.

La riduzione viene disposta in via permanente fino alla scadenza dell'autorizzazione stessa (come indica la presenza del codice "1" nell'ultima colonna della tabella), secondo il seguente prospetto:

<b>Anno</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017 e succ.</b>
<b>Riduzione</b>	1.872,4	1.837,4	1.674,4	1.500,4	1.792,4

*Importi in milioni di euro*

Lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze reca uno stanziamento relativo al Fondo di circa 224,8 milioni di euro per il 2010 (cap. 3075).

A tale somma deve essere quindi applicato il definanziamento recato dalla tabella E.

#### **Il Fondo per interventi strutturali di politica economica**

L'art. 10, comma 5, del D.L. n. 282 del 29 novembre 2004, recante "*Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica*", ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo per interventi strutturali di politica economica, "al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale", con una dotazione di 2.215,5 milioni di euro.

A carico del Fondo, e per rifinanziare lo stesso, si sono succeduti diversi interventi previsti da disposizioni legislative successive:

- la legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005), ha stabilito, all'articolo 1, comma 297, che l'autorizzazione di spesa relativa al Fondo venisse ridotta di 2.000 milioni di euro per l'anno 2005;
- il D.L. 31 gennaio 2005, n. 7<sup>47</sup>, recante *"Disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, e per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione, nonché altre misure urgenti"*; l'art. 7-septies reca interventi urgenti per i Giochi olimpici invernali "Torino 2006" e ha previsto la riduzione del Fondo di 80 milioni per il 2005 a copertura dei relativi oneri;
- il D.L. 14 marzo 2005, n. 35<sup>48</sup>, recante *"Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale"*.

In particolare:

- art. 11, comma 1, prevede che l'incremento per un importo pari a 100 milioni di euro per il 2005 della dotazione del Fondo rotativo nazionale per gli interventi nel capitale di rischio delle imprese. Il comma 3 istituisce il Fondo per il finanziamento degli interventi consentiti dagli Orientamenti UE sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà, con una dotazione finanziaria per l'anno 2005 pari a 35 milioni di euro. A tale oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo ai sensi del comma 4;

- art. 15 stabilisce inoltre che il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica venga incrementato di un importo pari a 15 milioni di euro per l'anno 2006, 20 milioni di euro per l'anno 2007 e 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.

- Il D.L. 31 marzo 2005, n. 45<sup>49</sup>, recante *"Disposizioni urgenti per la funzionalità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco"*; l'articolo 9, recante la copertura finanziaria del provvedimento, ha stabilito una riduzione di 9,9 milioni di euro circa del Fondo per il 2006;
- il D.L. 30 settembre 2005, n. 203<sup>50</sup>, recante *"Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria"*, prevede, all'articolo 12, che una quota delle risorse rivenienti dal medesimo decreto, pari a 372 milioni di euro, confluisca nel Fondo. Il predetto importo è versato su apposita contabilità speciale, ai fini del riversamento all'entrata del bilancio dello Stato negli anni dal 2006 al 2008, per 124 milioni di euro all'anno.
- il D.L. 10 gennaio 2006, n. 2<sup>51</sup>, *"Interventi urgenti per i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della pesca, nonché in materia di fiscalità d'impresa"*.

---

<sup>47</sup> Convertito in legge, con modificazioni dall'art. 1 della legge 31 marzo 2005, n. 43.

<sup>48</sup> Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 14 maggio 2005, n. 80.

<sup>49</sup> Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 31 maggio 2005, n. 89.

<sup>50</sup> Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 2 dicembre 2005, n. 248.

<sup>51</sup> Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 11 marzo 2006, n. 81.

In particolare:

- art. 4-*bis* ha attribuito compiti di monitoraggio e di lotta alla contraffazione per lo svolgimento dei quali si prevede un onere pari a euro 800.000 per il 2006 e 1.800.000 a partire dal 2007 ai quali si provvede mediante riduzione del Fondo;

- art. 6 ha rifinanziato il Fondo attraverso le maggiori entrate previste dal provvedimento, non quantificate dallo stesso.

- Il D.L. 4 luglio 2006, n. 223<sup>52</sup>, recante "*Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale*"; l'art. 39-*bis* ha previsto la riduzione di 1,5 milioni di euro per l'anno 2006 a copertura di disposizioni relative ai rimborsi elettorali;
- il D.L. 3 ottobre 2006, n. 262<sup>53</sup>, recante "*Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria*", all'articolo 2, comma 179, ha iscritto nel Fondo un importo pari a 140,2 milioni di euro per l'anno 2008 e 143,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009;
- la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) ha integrato il Fondo di 14 milioni di euro per l'anno 2008 (art. 1, comma 1347). Si segnala, inoltre, che l'art. 1, comma 32, prevedeva che parte delle maggiori entrate derivanti da disposizioni della stessa legge, per un importo pari a 214 milioni di euro per l'anno 2007, fosse iscritta sul Fondo. L'autorizzazione di spesa relativa al predetto Fondo era inoltre ridotta di 183,8 milioni di euro per l'anno 2008. Tali disposizioni sono state successivamente abrogate dal comma 3 dell'art. 16, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185;
- il D.L. 28 dicembre 2006, n. 300<sup>54</sup>, recante "*Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni diverse*"; l'art. 1, comma 6-*quater* ha prorogato fino al 31 dicembre 2007 i comandi del personale appartenente all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Spa; all'onere da ciò derivante, pari a 700.000 euro per il 2007, si è provveduto mediante riduzione del Fondo;
- il D.L. 31 gennaio 2007, n. 4<sup>55</sup>, recante "*Proroga della partecipazione italiana a missioni umanitarie e internazionali*"; a parziale copertura dei relativi oneri si è provveduto mediante utilizzo di 6 milioni di euro del Fondo;
- la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) reca disposizioni varie sul Fondo.

In particolare:

- art. 1, comma 95, ha stabilito la riduzione dell'autorizzazione di spesa per la liquidazione dei rimborsi IVA conseguenti alla sentenza della Corte di giustizia del 14

---

<sup>52</sup> Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 4 agosto 2006, n. 248.

<sup>53</sup> Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 24 novembre 2006, n. 286

<sup>54</sup> Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 26 febbraio 2007, n. 17.

<sup>55</sup> Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 29 marzo 2007, n. 38.

settembre 2006 e ha rifinanziato il Fondo, attraverso i relativi risparmi, per un importo non superiore a 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009;

- art. 1, comma 285, dispone che l'importo delle maggiori entrate derivanti dal differimento dell'applicazione del regime agevolativo in favore delle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nelle aree svantaggiate del Mezzogiorno, ex comma 284, pari a 350 milioni di euro per l'anno 2008 e a 280 milioni di euro per l'anno 2009, sia iscritto nel Fondo;

- art. 2, comma 365, ha destinato al Fondo una quota delle maggiori entrate derivanti dalle variazioni dell'aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati, ex comma 364, nella misura di 140 milioni per il 2008 e 280 milioni a decorrere dal 2009;

- art. 3, comma 75, ha previsto che la somma di 94.237.000 euro, versata all'entrata del bilancio dello Stato per l'anno 2007 in esecuzione della sentenza n. 1545/07 del 2007 emessa dal tribunale di Milano il 28 giugno 2007, fosse iscritta nell'anno medesimo nel Fondo per interventi strutturali di politica economica;

- art. 3, comma 157, ha ridotto la dotazione del Fondo di 487.309.000 euro per l'anno 2008, di 556 milioni di euro per l'anno 2009 e di 280 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

- Il D.L. 31 dicembre 2007, n. 248<sup>56</sup>, recante "*Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria*".

Si ricordano in particolare:

- art. 24 prevede che, per fare fronte alle esigenze connesse ai propri compiti istituzionali e, in particolare, per rafforzare e dare continuità all'azione del Sistema Italia per l'internazionalizzazione delle imprese, e al fine di potenziare le attività rivolte alla promozione del «*made in Italy*» sui mercati mondiali, il Ministero del commercio internazionale sia autorizzato ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2010, del personale, assunto con contratto a tempo determinato a seguito di espletamento di prove concorsuali per titoli ed esami, in servizio alla data del 28 settembre 2007. A tale scopo viene autorizzata la spesa massima di euro 100.000 per l'anno 2008 e di euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2009 e 2010, al cui onere si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica;

- art. 29, che riduce di 5,5 milioni di euro la dotazione del Fondo per l'anno 2008;

- art. 46, novellando l'articolo 8 della legge 12 giugno 1984, n. 222, prevede in materia di definizione di inabilità per prestazioni previdenziali, la riduzione del Fondo di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008 e 1,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, per la copertura di oneri;

- art. 47, che novellando il comma 24 dell'articolo 3 della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008) prevede il differimento dal 1° gennaio al 1° agosto 2008 del termine di abrogazione dell'articolo 1, commi 28 e 29, della legge finanziaria per il 2005, i quali a loro volta prevedevano la concessione di contributi statali per il finanziamento di interventi per la tutela dell'ambiente e per i beni culturali. A parziale copertura degli oneri derivanti da questa disposizione (5 milioni e 4 milioni di euro, rispettivamente, per il 2008 e per il 2009) si è provveduto mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica;

---

<sup>56</sup> Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, della legge 28 febbraio 2008, n. 31.

- art. 50, che proroga per gli anni 2008 e 2009 l'autorizzazione di spesa di 2 milioni di euro a favore degli interventi per la salvaguardia del patrimonio culturale ebraico in Italia di cui all'articolo unico della legge 17 agosto 2005, n. 175, prevedendo, altresì, che per gli anni successivi il rifinanziamento degli interventi in esame possa essere disposto attraverso l'inserimento di un apposito stanziamento nella tabella D della legge finanziaria. Al relativo onere, pari a 2 milioni di euro per gli anni 2008 e 2009, si provveda mediante corrispondente riduzione del Fondo *ex* D.L. n. 282/2004. Lo stesso art. 50 affida alla Presidenza del Consiglio dei Ministri il restauro del Blocco n. 21 (*ex* reparto chirurgico del cosiddetto ospedale per i deportati) del campo di concentramento di Auschwitz ed autorizza a tal fine la spesa di 900.000 euro per il 2008 a carico del Fondo stesso.

- Il D.L. 8 aprile 2008, n. 60<sup>57</sup>, recante "*Disposizioni finanziarie urgenti in materia di trasporti ferroviari regionali*"; l'art. 1 ha autorizzato nell'anno 2008 - nelle more della stipula dei nuovi contratti di servizio - la spesa di 80 milioni di euro da corrispondere direttamente alla società Trenitalia S.p.A., per garantire la prosecuzione dei servizi fino a quel momento forniti, tramite una corrispondente riduzione della dotazione del Fondo;
- il D.L. 27 maggio 2008, n. 93<sup>58</sup>, recante "*Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie*"; l'art. 5, comma 7, dispone la copertura degli oneri quanto a 2.482,6 milioni di euro per il 2008, 1.757 milioni di euro per il 2009, 1.079,1 milioni di euro per il 2010, 296 milioni di euro per il 2011, 303 milioni di euro per il 2012, 251 milioni di euro per il 2013 e 247 milioni di euro a decorrere dal 2014, mediante l'utilizzo delle risorse del Fondo le cui disponibilità sono appositamente integrate da diverse disposizioni contenute nel decreto stesso;
- il D.L. 25 giugno 2008, n. 112<sup>59</sup>, recante "*Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria*".

In particolare:

- art. 13, comma 3-*quater*, che reca misure per valorizzare il patrimonio residenziale pubblico, istituisce presso il Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio, con una dotazione di 60 milioni di euro per l'anno 2009, 30 milioni di euro per l'anno 2010 e 30 milioni di euro per l'anno 2011, cui si provvede in parte mediante riduzione della dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica di a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

- art. 63, comma 10, che prevede una serie in incrementi nella dotazione del Fondo "al fine di garantire le necessarie risorse finanziarie a carico del bilancio dello Stato occorrenti per i rinnovi contrattuali e gli adeguamenti retributivi del personale delle amministrazioni statali nonché per l'attuazione delle misure di cui all'articolo 78"

---

<sup>57</sup> Convertito in legge dall'art. 1, comma 1, della legge 6 giugno 2008, n. 102.

<sup>58</sup> Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 24 luglio 2008, n. 126.

<sup>59</sup> Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133.

(recante disposizioni per Roma capitale). Esso è integrato dell'importo di 500 milioni di euro per l'anno 2008, di 2.340 milioni di euro per gli anni 2009 e 2010 e di 2.310 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011". Il Fondo è altresì incrementato dei seguenti importi: 0,8 milioni di euro per l'anno 2008, 20,6 milioni di euro per l'anno 2009, 51,7 milioni di euro per l'anno 2010, 24,5 milioni di euro per l'anno 2011 e 25,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012. La dotazione del Fondo è infine ulteriormente incrementata di 330 milioni di euro per l'anno 2009 e di 430 milioni per ciascuno degli anni 2010 e 2011;

- art. 81, comma 38-ter, che integra la dotazione del Fondo dell'importo di 168 milioni di euro per l'anno 2008, 267,3 milioni di euro per l'anno 2009, 71,7 milioni di euro per l'anno 2010 e 77,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. Il medesimo Fondo è ridotto di 168 milioni di euro nel 2008 e di 267 milioni di euro nel 2009;

- art. 84, comma 1-quater, che dispone la copertura degli oneri derivanti dagli art. 70, comma 1-bis, e 71, comma 5-bis, dello stesso decreto laddove escludono il comparto sicurezza e difesa rispettivamente dalla soppressione del trattamento economico aggiuntivo per causa di servizio del dipendente e dalla nuova disciplina delle assenze per malattia. A tali oneri – stimati in 8,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009 (per quanto attiene all'art. 70, comma 1-bis) e in 0,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009 (limitatamente all'art. 71, comma 5-bis) – si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo in esame.

- Il D.L. 28 agosto 2008, n. 134<sup>60</sup>, recante "*Disposizioni urgenti in materia di ristrutturazione di grandi imprese in crisi*" che, all'art. 2, comma 5, dispone che l'autorizzazione di spesa relativa al Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente sia integrata di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2010 al 2014 mediante riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica;
- il D.L. 16 settembre 2008, n. 143<sup>61</sup>, recante "*Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario*", prevede, a parziale copertura di taluni oneri recati dal provvedimento stesso, la riduzione del fondo pari a euro 4.785.678 a decorrere dall'anno 2010;
- il D.L. 22 settembre 2008, n. 147<sup>62</sup>, recante "*Disposizioni urgenti per assicurare la partecipazione italiana alla missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia nonché la proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali per l'anno 2008*"; l'art. 3, che reca le disposizioni relative alla copertura finanziaria, prevede (comma 1-ter) che ad essa di provveda parzialmente (per 13.257.000 euro) tramite riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica;

---

<sup>60</sup> Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 27 ottobre 2008, n. 166.

<sup>61</sup> Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 13 novembre 2008, n. 181.

<sup>62</sup> Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 20 novembre 2008, n. 183.



- il D.L. 7 ottobre 2008, n. 154<sup>63</sup>, recante "*Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali*"; l'art. 6 iscrive nel Fondo le somme di 781,779 milioni di euro per l'anno 2008 e di 528 milioni di euro per l'anno 2009, mediante corrispondente riduzione del FAS (Fondo per le aree sottoutilizzate). Lo stesso articolo dispone, a copertura di oneri derivanti dall'attuazione del decreto legge, la riduzione del Fondo nella misura di 260,593 milioni di euro per l'anno 2008 e 436,593 milioni di euro per l'anno 2009. Una quota delle risorse iscritte nel Fondo in seguito alla riduzione del FAS, pari rispettivamente a 521,186 milioni di euro per l'anno 2008 e 91,407 milioni di euro per l'anno 2009, è versata all'entrata del bilancio dello Stato per i medesimi anni;
- il D.L. 20 ottobre 2008, n. 158<sup>64</sup>, recante "*Misure urgenti per contenere il disagio abitativo di particolari categorie sociali*"; l'art. 1 reca una serie di disposizioni riguardanti la sospensione dei termini per gli sfratti, la concessione dei contributi integrativi per il pagamento dei canoni a valere sul Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, e altre norme in materia di locazioni, che comportano minori entrate valutate in 2,29 milioni di euro per l'anno 2009 e in 4,54 milioni di euro per l'anno 2010, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo *ex* D.L. n. 282/2004;
- la legge 22 dicembre 2008, n. 203 (Legge finanziaria per il 2009). In particolare l'art. 2, comma 37 - riguardante gli ammortizzatori sociali per i lavoratori dipendenti da società di gestione aeroportuale o dalle società da esse derivate - prevede una parziale estensione a questi soggetti dell'ambito di applicazione degli istituti del trattamento straordinario di integrazione salariale e dell'indennità di mobilità. A tal fine incrementa altresì di 20 milioni di euro annui, a decorrere dal 2009, la dotazione del summenzionato Fondo per l'occupazione, a cui carico sono posti gli oneri in esame, a tal scopo riducendo di pari importo la dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (comma 38); si segnala anche che la Tabella E dispone una riduzione di 12 milioni a carico del Fondo;
- il D.L. 30 dicembre 2008, n. 207<sup>65</sup>, recante "*Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti*".

In particolare:

- art 35 prevede (comma 5) che la disciplina agevolativa di cui all'art. 67, comma 1, lett. m) del testo unico delle imposte sui redditi, concernente i compensi corrisposti dal CONI, dalle federazioni sportive nazionali e da qualunque altro organismo sportivo che persegua finalità sportive dilettantistiche e sia da essi riconosciuto, nell'esercizio diretto dell'attività sportiva dilettantistica, vada applicata anche ai compensi erogati per la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza della medesima attività sportiva dilettantistica. Il successivo comma 6 dello stesso art. 35, stabilisce che della medesima

---

<sup>63</sup> Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1 della legge 4 dicembre 2008, n. 189.

<sup>64</sup> Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 18 dicembre 2008, n. 199.

<sup>65</sup> Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, della legge 27 febbraio 2009, n. 14.

disciplina agevolativa di cui al predetto art. 67, comma 1, lett. m), secondo periodo, del TUIR, applicabile ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrati e gestionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche, sono destinatari anche gli stessi rapporti resi in favore delle federazioni sportive nazionali, delle discipline associate e degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI. Pertanto, con le disposizioni di cui ai predetti commi 5 e 6, è stata sostanzialmente estesa la platea dei soggetti beneficiari delle agevolazioni previste dall'art. 67, comma 1, lett. m) e conseguentemente dall'art. 69, comma 2 del TUIR. All'onere derivante dall'attuazione dei citati commi 5 e 6, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2009, 2,6 milioni di euro per l'anno 2010 e 2,4 milioni di euro a decorrere dal 2011, si è provveduto per l'anno 2009 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nel Fondo per interventi strutturali di politica economica;

- art. 41, comma 16-*sexiesdecies*, al fine di ridurre la concorrenzialità delle rivendite di benzina e gasolio utilizzati come carburante per autotrazione situate nella Repubblica di San Marino e nel rispetto della normativa comunitaria vigente, ha istituito, in favore delle regioni confinanti con la stessa, un fondo per l'erogazione di contributi alle persone fisiche per la riduzione del prezzo della benzina e del gasolio per autotrazione alla pompa, con una dotazione di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009. Il successivo comma ha stabilito che a copertura degli oneri derivanti dall'istituzione del suddetto Fondo - pari a 3 milioni di euro per le spese di primo impianto per l'anno 2009 e 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010 - si provveda con corrispondente riduzione del Fondo *ex* D.L. n. 282/2004;

- art. 42, comma 7-*bis* proroga al 30 novembre 2009 il termine di cui all'articolo 2, comma 110, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008), che consente agli enti non commerciali - di cui all'articolo 1, comma 255 della legge finanziaria 2005, cioè gli enti operanti nel settore della sanità privata e in situazione di crisi aziendale, aventi una sede operativa nei territori colpiti da calamità naturali situati in Molise, Sicilia e Puglia, destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi fiscali e contributi previdenziali - di definire in maniera automatica la propria posizione, relativamente agli anni dal 2002 al 2006. La definizione si perfeziona tramite un pagamento da effettuare, pena la decadenza del beneficio in esame, in due rate di uguale ammontare da versare, rispettivamente, entro il 20 gennaio 2008 e entro il 30 settembre 2008. La proroga prevista dal citato comma 7-*bis* comporta un onere valutato in 1.500.000 euro per l'anno 2009, cui si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica.

- Il D.L. 30 dicembre 2008, n. 208<sup>66</sup>, recante "*Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente*"; il comma 5-*quater* dell'art. 8 autorizza la spesa di 19 milioni di euro per l'anno 2009 per la prosecuzione degli interventi conseguenti agli eventi sismici del 23 dicembre 2008, il cui onere è stabilito a carico del Fondo in esame;
- la legge 3 marzo 2009, n. 20, recante "*Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti*

---

<sup>66</sup> Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 27 febbraio 2009, n. 13.

*d'America per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi o le evasioni fiscali"*, riduce il Fondo di 2,5 milioni di euro per 2009 e di 24,5 milioni a decorrere dal 2010;

- la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante "*Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile*"; l'art. 20 autorizza - limitatamente all'anno 2009 - il Corpo forestale dello Stato ad assumere personale operaio a tempo determinato entro il limite di spesa di 3 milioni di euro al fine di garantire maggiore efficacia, efficienza e tempestività nell'azione amministrativa e nell'erogazione dei servizi nonché per razionalizzare ed economizzare le procedure. A tale onere si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo *ex* D.L. n. 282/2004;
- la legge 29 maggio 2009, n. 73, recante "*Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa sulla cooperazione nella lotta alla criminalità, fatto a Roma il 5 novembre 2003*", riduce il Fondo, a decorrere dal 2010, di 53.530 euro;
- il D.L. 1° luglio 2009, n. 78<sup>67</sup>, come modificato dalla relativa legge di conversione, recante "*Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini*".

In particolare i seguenti articoli:

- art. 2, comma 4-*bis*, che al fine di consentire la promozione, la prosecuzione e il sostegno di programmi di microcredito e microfinanza finalizzati allo sviluppo economico e sociale del Paese e di favorire la lotta alla povertà, nel quadro degli obiettivi della strategia e degli strumenti anticrisi, in favore del Comitato nazionale italiano permanente per il microcredito, di cui all'articolo 4-*bis*, comma 8, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, a decorrere dall'anno 2010 autorizza la spesa annua di 1,8 milioni di euro da destinare anche al funzionamento del Comitato medesimo, al cui onere si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica;

- art. 16, comma 2, che incrementa la dotazione del fondo di 2,4 milioni di euro per l'anno 2009, di 203,4 milioni di euro per l'anno 2010, di 3,9 milioni di euro per l'anno 2011, di 1.907,4 milioni di euro per l'anno 2012, di 1.868,4 milioni di euro per l'anno 2013, di 1.828,4 milioni di euro per l'anno 2014, di 1.665,4 milioni di euro per l'anno 2015, di 1.491,4 milioni di euro per l'anno 2016 e di 1.783,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, mediante l'utilizzazione di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal D.L. n. 78/2009 e non utilizzate ai sensi del comma 1 dello stesso art. 16;

- art. 17, comma 24, che dispone che alla quota parte - pari a 9,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010 - degli oneri derivanti dall'applicazione del precedente comma 23, lett. a) si provveda mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica. La citata disposizione prevede l'equiparazione degli emolumenti di carattere continuativo caratteristici del comparto sicurezza e difesa, nonché del personale dei Vigili del fuoco, e correlati allo specifico

---

<sup>67</sup> Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 3 agosto 2009, n. 102.

*status* e alle peculiari condizioni di impiego di tale personale, al trattamento economico fondamentale. In sostanza, equiparando i due trattamenti, nei casi di assenze per malattia, per tali categorie di personale non viene meno il trattamento accessorio.

- La legge 8 luglio 2009, n. 92, recante "*Disposizioni per la valorizzazione dell'Abbazia della Santissima Trinità di Cava de' Tirreni*" dispone la riduzione del Fondo di 250.000 euro per il 2009 e 500.000 euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012;
- la legge 15 luglio 2009, n. 94, recante "*Disposizioni in materia di sicurezza pubblica*"; l'art. 1, comma 30, dispone che a copertura degli oneri derivanti dalle spese per la costruzione e la ristrutturazione dei centri di identificazione ed espulsione si provveda anche mediante riduzione del Fondo pari a euro 11.897.325 per l'anno 2009, euro 21.419.100 per l'anno 2010, euro 32.287.050 per l'anno 2011 ed euro 35.876.300 a decorrere dall'anno 2012;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante "*Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia*".

In particolare:

- art. 9, che reca una nuova disciplina dei consorzi agrari, agevolandone il riconoscimento quali società cooperative a mutualità prevalente, al comma 4 provvede alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 500.000 euro a decorrere dall'anno 2009, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica;

- art. 27, comma 12, concernente gli incentivi per impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili e l'efficienza energetica, prevede in particolare la proroga al 30 giugno 2009 del termine fissato al 31 dicembre 2008 dal comma 152 dell'art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria 2008), entro il quale agli impianti alimentati da energia rinnovabile, entrati in esercizio entro tale data, viene riconosciuta la possibilità di cumulare più incentivi pubblici. All'attuazione della citata disposizione si provvede, nel limite massimo di 300.000 euro per l'anno 2009, mediante riduzione della dotazione del Fondo in esame;

- art. 38, che prevede che lo svolgimento di attività di analisi e statistiche nel settore dell'energia, previste dalla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio COM(2006)850 def., nonché l'avvio e il monitoraggio, con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'attuazione della strategia energetica nazionale di cui all'articolo 7 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, siano effettuati dal Ministero dello sviluppo economico entro il limite massimo di 3 milioni di euro per il 2009. Al relativo onere si provvede, per l'anno 2009, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica;

- art. 44, che modifica le modalità di calcolo del fatturato delle imprese esercenti attività di distribuzione di carburanti; nel dettaglio si prevede che, ai fini della liquidazione e del successivo versamento alle camere di commercio del diritto annuale, il fatturato delle imprese esercenti attività di distribuzione di carburante debba essere calcolato al netto delle accise. Dal momento che il fatturato rappresenta una delle basi su cui computare l'entità dei diritti annuali, ciò comporta un alleggerimento del prelievo a carico delle imprese interessate. La disposizione in esame comporta un minore introito

per il sistema camerale, per compensare il quale si introduce un meccanismo compensativo consistente nel trasferimento all'Unioncamere di uno stanziamento pari a 1,5 milioni di euro, la cui copertura viene assicurata tramite la riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica.

- La legge 3 agosto 2009, n. 115, recante "*Riconoscimento della personalità giuridica della Scuola per l'Europa di Parma*"; l'art. 3 stabilisce che l'onere dell'attuazione della legge sia in parte a carico del Fondo per interventi strutturali di politica economica (9,562 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010).



### **Articolo 3, commi 5 e 6**

#### *(Modulazione delle leggi pluriennali di spesa - Tabella F)*

5. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, nelle misure indicate nella tabella F allegata alla presente legge.

6. A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leggi a carattere pluriennale, riportate nella tabella di cui al comma 5, le

amministrazioni e gli enti pubblici possono assumere impegni nell'anno 2010, a carico di esercizi futuri, nei limiti massimi di impegnabilità indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa tabella, ivi compresi gli impegni già assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.

Il **comma 5** dell'articolo 3 dispone in ordine agli stanziamenti iscritti nella tabella F.

La **tabella F** rimodula le quote per il triennio finanziario di riferimento delle leggi di spesa in conto capitale pluriennali, senza tuttavia poter variare lo stanziamento complessivo di ciascuna legge (art. 11, comma 3, lettera *e*) e art. 11-*quater*, comma 1, della legge n. 468 del 1978 e successive modificazioni).

Il disegno di legge finanziaria deve inoltre indicare in apposito allegato per ciascuna legge di spesa pluriennale i residui di stanziamento e le giacenze di tesoreria eventualmente in essere al 30 giugno dell'anno in corso.

Quest'ultima prescrizione ha fini meramente conoscitivi; essa consente peraltro di avere indicazioni sulla capacità di spesa delle pubbliche amministrazioni. I residui di stanziamento si formano infatti allorché, rispetto agli stanziamenti di competenza, non siano stati assunti impegni di spesa; le giacenze di tesoreria si formano invece alla fine della procedura di spesa del bilancio (qualora le somme relative debbano transitare in conti correnti o contabilità speciali di tesoreria) in relazione al loro mancato utilizzo da parte dei soggetti destinatari.

In attuazione di quanto disposto dall'articolo 11-*quater*, lettera d), della legge n. 468 del 1978, l'allegato 6 alla relazione del disegno di legge finanziaria 2010 indica i residui di stanziamento in essere al 16 settembre 2009 e le giacenze in essere alla medesima data.

La tabella F, come detto, ha la funzione di rimodulare le quote annue dello stanziamento complessivo di ciascuna legge.

Tale stanziamento, peraltro, può essere modificato mediante rifinanziamenti disposti nella tabella D o definanziamenti disposti nella tabella E. Qualora le

leggi interessate siano esposte anche in tabella F, l'importo indicato tiene conto anche di dette variazioni.

A tale proposito si segnala che tutte le voci rifinanziate dalla tabella D, allegata al presente disegno di legge, sono riferite a capitoli esposti in tabella F.

Nel disegno di legge finanziaria 2010 gli importi iscritti in Tabella F ammontano complessivamente a 24.382,8 milioni per il 2010, 25.021,2 milioni per il 2011, 20.091,8 milioni per il 2012 e a 75.161,2 milioni per il 2013 e gli anni successivi. Tali importi complessivi sono rimasti invariati anche in seguito all'approvazione di emendamenti alla tabella in sede referente.

Rispetto al bilancio a legislazione vigente, le rimodulazioni proposte dalla Tabella F del disegno di legge finanziaria 2010 determinano un incremento delle autorizzazioni di spesa di 1.000 milioni per il 2010, di 4.456 milioni per il 2011, con decremento compensativo delle autorizzazioni di spesa 5.456 milioni nel 2012, restando così invariati gli stanziamenti per il 2013 e gli anni successivi. Nel disegno di legge 1790-A viene mantenuta questa rimodulazione complessiva degli stanziamenti..

Il **comma 6** indica i limiti massimi di impegnabilità che gli enti possono assumere nel 2010, rinviando a tal fine a quanto registrato nella apposita colonna della Tabella F.

Ai sensi dell'articolo 11-*quater*, comma 2, della legge n. 468 del 1978, e successive modificazioni, le amministrazioni e gli enti pubblici possono stipulare contratti o comunque assumere impegni nei limiti dell'intera somma stanziata con leggi pluriennali di spesa in conto capitale.

La disposizione demanda tuttavia alla legge finanziaria la possibilità di indicare limiti di impegnabilità più ristretti, tenuto conto dello stato di attuazione delle procedure di spesa.

Come già le leggi finanziarie precedenti, la legge finanziaria per il 2010 si avvale della predetta facoltà di limitare la impegnabilità dei fondi stanziati con le leggi pluriennali, esposte in Tabella F, contrassegnando, nella medesima tabella:

- con il n. 1, le quote degli anni 2011 ed esercizi successivi non impegnabili;
- con il n. 2, le quote degli anni 2011 e successivi impegnabili al 50%;
- con il n. 3, le quote degli anni 2011 e successivi interamente impegnabili.

Analogamente alle precedenti leggi finanziarie, si prospetta una pressoché generalizzata facoltà ad impegnare le risorse relative agli anni successivi (codice n. 3 nella colonna limite impegnabilità), con la seguente unica eccezione, per la quale le quote relative agli anni 2011 e successivi non sono impegnabili (codice n. 1):

- legge n. 398/1998, art. 1, disposizioni finanziarie a favore dell'Ente autonomo acquedotto pugliese - EAAP (Missione Infrastrutture pubbliche e



logistica - Programma Sistemi idrici, idraulici ed elettrici. Infrastrutture e trasporti, cap. 7156).

Il prospetto che segue ricostruisce il totale degli stanziamenti previsti per ogni missione dalla tabella F, allegata al disegno di legge A.S. 1790-A. Tali stanziamenti articolati in missioni non hanno subito variazioni durante l'esame in sede referente.

<b>Disegno di legge finanziaria A.S. 1790-A - Tabella F</b>				
<i>migliaia di euro</i>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013 e succ.</b>
<b>Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali</b>				
TOTALE MISSIONE	378.102	366.102	366.102	990.000
<b>L'Italia in Europa e nel mondo</b>				
TOTALE MISSIONE	5.494.830	5.494.830	5.720.000	2.880.000
<b>Difesa e sicurezza del territorio</b>				
TOTALE MISSIONE	5.295	9.344	-	-
<b>Ordine pubblico e sicurezza</b>				
TOTALE MISSIONE	29.525	25.969	14.380	115.040
<b>Soccorso civile</b>				
TOTALE MISSIONE	505.241	691.241	421.741	1.991.965
<b>Competitività e sviluppo delle imprese</b>				
TOTALE MISSIONE	3.298.072	2.765.134	2.437.637	8.385.363
<b>Regolazione dei mercati</b>				
TOTALE MISSIONE	2.000	2.000	-	-
<b>Diritto alla mobilità</b>				
TOTALE MISSIONE	3.203.457	3.048.909	2.955.229	9.873.467
<b>Infrastrutture pubbliche e logistica</b>				

TOTALE MISSIONE	3.155.681	1.685.914	1.254.109	11.500.572
<b>Ricerca e innovazione</b>				
TOTALE MISSIONE	100.000	131.070		
<b>Casa e assetto urbanistico</b>				
TOTALE MISSIONE	90.000	178.500	267.000	2.650.998
<b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>				
TOTALE MISSIONE	50.000	50.000	-	-
<b>Politiche per il lavoro</b>				
TOTALE MISSIONE	8.000	8.000	-	-
<b>Sviluppo e riequilibrio territoriale</b>				
TOTALE MISSIONE	7.004.172	9.005.796	4.597.239	36.339.138
<b>Politiche economico-finanziarie e di bilancio</b>				
TOTALE MISSIONE	25.620	25.620	25.620	204.960
<b>Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</b>				
TOTALE MISSIONE	32.817	32.817	32.817	229.719
<b>Fondi da ripartire</b>				
TOTALE MISSIONE	1.000.000	1.500.000	2.000.000	
<b>TOTALE</b>	<b>24.382.812</b>	<b>25.021.246</b>	<b>20.091.874</b>	<b>75.161.222</b>

Nel disegno di legge in esame A.S. 1790-A, come pure nell'originario A.S. 1790, la tabella F opera una rimodulazione sulla sola autorizzazione di spesa riguardante il Fondo per le aree sottoutilizzate, secondo quanto illustrato dal seguente prospetto:

<b>Disegno di legge finanziaria 2010 A.S. 1790-A - Tabella F</b>					
<i>Sviluppo e riequilibrio territoriale</i>					
Ministero sviluppo economico					
<i>migliaia di euro</i>					
		<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013 e succ.</b>
<b>Legge 289/2002</b> (Finanziaria 2003) art. 61, co. 1:	BLV	6.004.172	4.549.796	10.053.239	36.339.138
Fondo per le aree sottoutilizzate	rimodulazione	1.000.000	4.456.000	- 5.456.000	
	<i>disponibilità</i>	<i>7.004.172</i>	<i>9.005.796</i>	<i>4.597.239</i>	<i>36.339.138</i>

Si ricorda che l'articolo 1 della legge finanziaria per il 2003 (legge n. 289/2002) ha concentrato le risorse destinate agli interventi nelle aree sottoutilizzate del Paese in un Fondo di carattere generale (FAS), attualmente iscritto nello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo economico, cui sono state trasferite, ai sensi del D.L. n. 181/2006, le funzioni in materia di politiche di sviluppo e di coesione prima di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze.

Nel Fondo sono iscritte tutte le risorse finanziarie aggiuntive nazionali, destinate a finalità di riequilibrio economico e sociale, nonché a incentivi e investimenti pubblici.

L'articolo 60, comma 1, della legge n. 289/2002 attribuisce al CIPE la facoltà di ripartire, con proprie deliberazioni, la dotazione del Fondo tra gli interventi in esso compresi, destinandone l'85% al Sud e il 15% al Centro Nord.

Nell'esercizio finanziario 2009, le risorse del FAS sono state riunite in unico capitolo (cap. 8425/UPB 2.1.6 – Investimenti), nell'ambito della missione n. 28 "Sviluppo e riequilibrio territoriale", programma 2.1 "Politiche per lo sviluppo economico e il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate". Per il periodo 2009-2015, le annualità del FAS sono quantificate dall'articolo 2, comma 537, della legge finanziaria 2008, secondo gli importi ivi indicati. Per il 2009, all'importo indicato dalla legge (4.400 milioni) si aggiungono le risorse residuali autorizzate per il 2009 dalle precedenti leggi di spesa (4.578,8 milioni).

Nella tavola successiva sono indicate le risorse disponibili, ai sensi della legge finanziaria per il 2008, relativamente alle annualità 2009-2015, confrontate con le disponibilità risultanti dalla Tabella F della legge finanziaria per il 2009 e dalla Tabella F del disegno di legge finanziaria 2010, A.S. 1790:

<i>(milioni di euro)</i>	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Totale
Art. 2, co. 537, fin. 2008 + Precedenti finanziarie	8.979 <sup>68</sup>	9.166	9.500	11.000	11.000	9.400	8.713	67.756
				<i>subtot. 2012-2015: 40.113</i>				
L. 204/2008, fin. 2009, Tab. F	5.999	6.900	5.544	47.479				65.822
A.S. 1790, ddl fin. 2010, Tab. F	-	7.004	9.006	4.597	36.339			56.946
				<i>subtot. 2012-2015: 40.936</i>				<i>(2010-2015)</i>

Come indicato dal prospetto precedente, nel corso del 2008 e 2009 sono stati approvati diversi provvedimenti che hanno operato riduzioni nella dotazione del FAS.

La delibera CIPE n. 112 del 18 dicembre 2008 quantificava le riduzioni in 12,9 miliardi circa, cui erano da aggiungere 3,69 miliardi per la copertura di risorse finanziate dal Fondo infrastrutture, che ha una dotazione costituita dalle risorse FAS. Il totale delle riduzioni e pre-allocazioni a carico del FAS risultava quindi pari a 16,6 miliardi circa. Di tali riduzioni, 2,4 miliardi ricadevano sul ciclo di programmazione 2000-2006, mentre 10,5 miliardi andavano a ridurre le risorse per il ciclo di programmazione 2007-2013.

La stessa delibera n. 112, considerando le riduzioni intervenute ma anche l'integrazione di 1.200 milioni quale riassegnazione di risorse del periodo 2000-2006 a norma dell'articolo 6-*quater* del DL 112/2008 indicava il profilo finanziario pluriennale per il periodo di programmazione 2007-2013 nei termini seguenti (tavola 5 della Del. n. 112):

### **Profilo finanziario pluriennale programmazione 2007-2013**

*(valori in milioni di euro)*

	2007	2008	2009	2010*	2011	2012 e seguenti	TOTALE
Programmazione 2007-2013	100,000	300,000.	361,352	16.495,755	5.503,893	40.113,000	<b>53.874,000</b>
<i>* comprensivo dell'importo di 1.106 milioni di euro utilizzati con delibera CIPE n. 50/2007 a copertura di tagli disposti con precedenti atti normativi</i>							

Successivamente, le diverse delibere CIPE del 6 marzo 2009 disponevano in ordine alle risorse FAS.

La delibera n. 1 del 6 marzo 2009 individuava una riduzione di 9.993 milioni a seguito di vari interventi e fissava in 45.080,8 milioni la dotazione del FAS per il 2007-2013.

Ulteriori tre delibere emanate nella stessa data assegnavano risorse FAS ad altrettanti fondi nazionali.

La delibera n. 2 stabiliva, a valere sul FAS, l'assegnazione di 4.000 milioni di euro a favore del Fondo sociale per occupazione e formazione (Ministero del lavoro, salute e

<sup>68</sup> All'importo relativo al 2009 vanno sottratte le minori entrate dovute alla proroga delle agevolazioni per l'acquisto di frigoriferi, pari a 550 milioni, nonché le minori entrate relative al 2010, pari 385 milioni.

politiche sociali) ai sensi dell'art. 18 del decreto-legge n. 185/2008, convertito con modificazioni nella legge n. 2/2009. La copertura di tale disponibilità di 4 miliardi di euro è assicurata quanto a 1,2 miliardi di euro, eventualmente incrementabili fino a un importo di 1,5 miliardi, a carico della programmazione 2000-2006 e quanto a 2,8 miliardi di euro, riducibili a 2,5 miliardi di euro in relazione all'incremento di risorse, a carico della programmazione 2007-2013.

La delibera n. 3 assegna 5.000 milioni di euro a favore del Fondo infrastrutture (Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) di cui all'art. 18, lettera *b*), del citato decreto-legge n. 185/2008.

La delibera n. 4 assegna una quota di 9.053 milioni di euro a favore del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale (presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri), con finalità di programmazione strategica per il sostegno dell'economia reale e delle imprese.

**Con l'approvazione da parte della Commissione 5<sup>a</sup> dell'emendamento 3.TabC.26 del Relatore**, sono state introdotte alcune modifiche, di carattere per lo più formale, alle voci della tabella F.

Una serie di modifiche è riferita alle missioni "L'Italia in Europa e nel mondo" e "Competitività e sviluppo delle imprese". Essa introduce specificazioni a voci riconducibili alla legge 6 febbraio 2009, n. 7, "Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione tra la Repubblica italiana e la Grande Giamahiria araba libica popolare socialista, fatto a Bengasi il 30 agosto 2008".

Tali modifiche sono riportate nel seguente prospetto:

Missione: L'Italia in Europa e nel mondo	
Programma: <i>Cooperazione economica, finanziaria e tecnologica</i>	
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	
Art. 5, comma 1, punto C: Trattato di amicizia partecipazione e cooperazione tra la Rep. italiana e la Grande Jamairia libica	Art. 5, comma 1: <b>Articolo 8 del Trattato, progetti infrastrutturali di base</b>
Art. 5, comma 1, punto D: costruzione in Libia di unità abitative	Art. 5, comma 1: <b>Articolo 10, lettera a), del Trattato:</b> costruzione in Libia di unità abitative
Missione: Competitività e sviluppo delle imprese	
Programma: <i>Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriale, produttivo e della proprietà industriale e riassetti industriali di settore e di area e sperimentazione tecnologica</i>	
SVILUPPO ECONOMICO	
Art. 5, comma 1, punto A: Trattato Italia Libia	Art. 5, comma 1: <b>Articolo 19 del Trattato: contributi per la realizzazione di sistemi di controllo elettronico da affidare a società italiane</b>

Gli stanziamenti riportati in Tabella riferiti alle suddette voci rimangono invariati rispetto al disegno di legge originario: 180 milioni per ciascuno degli anni 2010-2012 e 2.880 milioni per il 2013 e successivi per i progetti

infrastrutturali; 3,7 milioni circa per ciascuno degli anni 2010 e 2011 per la costruzione di unità abitative; 61,2 milioni per il 2010 e 57,7 milioni per il 2011 per la realizzazione di sistemi di controllo.

L'Accordo, firmato a Bengasi il 30 agosto 2008, regola un ampio spettro di rapporti con la Libia, ponendo fine al contenzioso derivante dall'epoca coloniale e ponendo le basi per nuove relazioni tra i due Paesi.

L'articolo 8 impegna l'Italia a realizzare in Libia progetti infrastrutturali di base, che dovranno essere individuati sulla base delle proposte avanzate da quest'ultimo Paese. A tal fine viene fissato un limite massimo di spesa complessiva di 5 miliardi di dollari USA, distribuiti in venti anni. I fondi finanziari saranno gestiti dall'Italia, mentre la Libia renderà disponibili i terreni e agevolerà le imprese esecutrici dei lavori.

L'articolo 10 prevede la realizzazione da parte dell'Italia di iniziative speciali. Tra queste, la costruzione di 200 abitazioni.

L'articolo 19 è volto a rafforzare la collaborazione nella lotta al terrorismo, alla criminalità organizzata, al traffico di stupefacenti e all'immigrazione clandestina. Per contrastare l'immigrazione clandestina, è previsto un sistema di controllo delle frontiere terrestri libiche, che verrà effettuato dalla parte italiana. Il costo dell'operazione sarà per metà a carico dell'Italia e per l'altra metà verrà chiesto il contributo dell'Unione europea, sulla base di precedenti intese tra quest'ultima e la Libia.

Modifiche sono state recate ad alcune voci che rientrano nella missione "Diritto alla mobilità", con riferimento alla legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria per il 2007). In particolare, sono stati inseriti due nuovi capoversi e, conseguentemente, si propone la cancellazione di un pari numero di capoversi, secondo il prospetto che segue:

<b>Missione: Diritto alla mobilità</b>				
	2010	2011	2012	2013 e succ.
<b>Capoversi inseriti</b>				
<b>Legge n. 296 del 2006 (finanziaria 2007)</b>				
<b>Art. 1, comma 975:</b>				
Sistema alta velocità/alta capacità (1° contributo quindicennale - scadenza 2020). Interventi nel settore dei trasporti (9.1.6 - Investimenti - cap. 7124/p)	100.000	100.000	100.000	800.000
Rete tradizionale dell'infrastruttura ferroviaria nazionale (2° contributo quindicennale - scadenza 2021). Interventi nei settori dei trasporti (9.1.6 - Investimenti - cap. 7124/p)	100.000	100.000	100.000	900.000
<b>Capoversi cancellati</b>				
<b>Legge n. 266 del 2005 (finanziaria 2006)</b>				
<b>Art. 1, comma 84</b>				
Punto 1: prosecuzione interventi sistema alta capacità/alta velocità. Interventi nei settori dei trasporti (9.1.6 - Investimenti - cap. 7124/p)	185.000	185.000	185.000	1.580.000
Punto 2: finanziamento delle linee AC/AV Milano-Genova e Milano-Verona. Interventi nei settori dei trasporti (9.1.6 - Investimenti - cap. 7124/p)	15.000	15.000	15.000	120.000
<b>Variazione</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Occorre sottolineare come tale modifica si rende opportuna in quanto l'articolo 1, comma 975 della legge n. 296 del 2006 ha sostituito il comma 84 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, lasciando inalterato l'ammontare complessivo dei contributi ma modificando la destinazione finale degli stessi.

Si ricorda il citato comma 84, articolo 1, della legge finanziaria per il 2006 prevedeva:

- la concessione alla società Ferrovie dello Stato Spa o a società del gruppo di contributi per 15 anni - pari a 85 milioni di euro a decorrere dal 2006 e di 100 milioni di euro a decorrere dal 2007 – al fine di proseguire gli interventi relativi al “Sistema alta velocità/alta capacità”;
- la concessione alla società Ferrovie dello Stato Spa o a società del gruppo di un ulteriore contributo per 15 anni pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2006, al fine di:
- finanziare le attività preliminari ai lavori di costruzione, nonché le attività e i lavori – da avviare in via anticipata – delle linee AV/AC Milano Genova e Milano – Verona incluso il nodo di Verona, ricompresi nei progetti preliminari approvati con le delibere CIPE n. 78 del 29 settembre 2003 e n. 120 del 5 dicembre 2003.

A seguito della novella introdotta dal comma 975, articolo 1, della finanziaria per il 2007, sono concessi alla società Ferrovie dello Stato Spa o a società del gruppo contributi per 15 anni per un ammontare di:

- 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2006 al fine di proseguire gli interventi relativi al “Sistema alta velocità/alta capacità” Torino – Milano – Napoli;
- 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007 a copertura degli investimenti relativi alla rete tradizionale dell'infrastruttura ferroviaria nazionale.

Una ulteriore modifica proposta dalla Commissione riunisce alcune voci relative agli interventi per la salvaguardia di Venezia (missione: "Casa e assetto urbanistico"), ex articolo 2, comma 291, legge 24 dicembre 2007 n. 244 (finanziaria per il 2008), mantenendo inalterati gli stanziamenti complessivi recati in tabella, pari a 1,5 milioni per ciascuno degli anni 2010-2012 e a 16,5 milioni circa per il 2013 e successivi (anno terminale: 2022).

Ulteriori due modifiche, di carattere meramente formale, approvate in sede referente, introducono un più corretto riferimento normativo in due voci. Esse riguardano la missione "Competitività e sviluppo delle imprese", programma "Incentivi alle imprese".

In particolare:

- la voce "crediti di imposta per favorire la crescita delle aggregazioni professionali" sarà da riferirsi all'articolo 1, comma 70 (e non più comma 72 come previsto dal testo vigente) della legge 24 dicembre 2007 n. 244 (stanziamento: 10,5 milioni circa per il 2010 e 7,8 milioni per il 2011);

- la voce "credito d'imposta per l'installazione di apparecchi di videosorveglianza" sarà da riferirsi all'articolo 1, comma 228 (e non più comma 229 come previsto dal testo vigente) della stessa legge n. 244 del 2007 (stanziamento: 7,6 milioni circa per il per il 2010 e 5,8 mkilioni circa per il 2011).



### **Articolo 3, commi 7 e 8**

*(Riassegnazione di entrate - Entrata in vigore)*

7. Le risorse affluite alla contabilità speciale istituita ai sensi del comma 8 dell'articolo 13-*bis* del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con uno o più decreti del

Ministro dell'economia e delle finanze, al fondo di cui all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.

8. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2010.

Il **comma 7** dell'articolo 3 prevede che le risorse affluite alla contabilità speciale istituita ai sensi del comma 8 dell'articolo 13-*bis* del decreto-legge n. 78 del 2009, siano versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo di cui all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge n. 5 del 2009.

Il comma 8 dell'articolo 13-*bis* del decreto-legge n. 78 del 2009, recante "Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini", dispone che le entrate derivanti dal c.d. scudo fiscale dovranno affluire ad un'apposita contabilità speciale per essere destinate all'attuazione della manovra di bilancio per l'anno 2010 e seguenti.

L'articolo 7-*quinquies* del decreto-legge n. 5 del 2009, recante "Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario", istituisce al comma 1, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo, con una dotazione, per il 2009, di 400 milioni, da utilizzare per il finanziamento di interventi urgenti ed indifferibili, con particolare riguardo ai settori dell'istruzione e agli interventi organizzativi connessi ad eventi celebrativi. Il comma 2 rinvia all'emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze circa le modalità di utilizzo del fondo. Il decreto provvederà ad individuare gli interventi e gli importi da finanziare, indicando, ove necessario, le modalità di utilizzo delle risorse.

Il **comma 8** dispone l'entrata in vigore del provvedimento al 1° gennaio 2010.



**TABELLA C - RAFFRONTO CON LE PREVISIONI  
DELLA FINANZIARIA 2009 (\*)**

(\*) Le cifre modificate durante l'esame in sede referente sono riportate in nero corsivo.



<b>TABELLA C - Stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione annua è demandata alla legge finanziaria</b>								
<i>Valori in migliaia di euro</i>	Tab. C - L. fin.. 2009 (L.203/08)			Tabella C - DDL finanziaria 2010		Variazione % 2010 su legislazione vigente		
	2010	2011	2010	2011	2010		2011	
<b>OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO</b>			2010	2011	2012	2010	2011	2010
<b>Ministero dell'economia e delle finanze</b>								
<b>Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri</b>								
<b>Presidenza del Consiglio dei ministri</b>								
L. 230/1998, art. 19: Nuove norme in materia di obiezione di coscienza - fondo naz.le per il servizio civile (21.3.3 - oneri comuni di parte corrente - cap. 2185)	171.287	127.035	170.261	125.627	125.627	-1.026	-1.408	-0,6%
D.Lgs.303/1999: Ordinamento Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 11, della L. n. 59/1997 (21.3.3 - oneri comuni di parte corrente - cap. 2115)	407.080	373.291	406.518	372.114	372.114	-562	-1.177	-0,1%
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>578.367</b>	<b>500.326</b>	<b>576.779</b>	<b>497.741</b>	<b>497.741</b>	<b>-1.588</b>	<b>-2.585</b>	
<b>Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali</b>								
<b>Erogazioni a enti territoriali per interventi di settore</b>								
L. 353/2000: Legge quadro in materia di incendi boschivi (2.1.2 - interventi - cap. 2820)	7.933	7.933	7.911	7.910	7.910	-22	-23	-0,3%
<b>Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a statuto speciale</b>								
L. 38/2001, art. 16 comma 2: Tutela della minoranza linguistica slovena - contributo alla regione Friuli Venezia Giulia ( 2.3.6 - investimenti - cap. 7513/p)	4.060	3.120	4.060	3.120	3.120	0	0	0,0%
<b>Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria</b>								

<b>TABELLA C - Stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione annua è demandata alla legge finanziaria</b>									
<i>Valori in migliaia di euro</i>	Tab. C - L. fin.. 2009 (L.203/08)		Tabella C - DDL finanziaria 2010			Variazioni	Variazione % 2010 su legislazione vigente		
	2010	2011	2010	2011	2012			2010	2011
<b>OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO</b>									
<b>D.Lgs. 446/1997, art. 39, comma 3:</b> Imposta regionale sulle attività produttive - integrazione FSN, minori entrate IRAP (regolazione debitoria) (2.4.2 - interventi - cap. 2701)	0	0	1.054.000	0	0	1.054.000	0		
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>11.993</b>	<b>11.053</b>	<b>1.065.971</b>	<b>11.030</b>	<b>11.030</b>	<b>1.053.978</b>	<b>-23</b>		
<b>L'Italia in Europa e nel mondo</b>									
<b>Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE</b>									
<b>L. 440/1989:</b> Utilizzazione del porto franco di Trieste (3.1.2 - interventi - cap.1539)	191	146	190	144	144	-1	-2		-0,5%
<b>Politica economica e finanziaria in ambito internazionale</b>									
<b>L. 81/1986:</b> Ratifica ed esecuzione terza convenzione europea sul finanziamento e la gestione degli aiuti comunitari (3.2.2 - interventi - cap. 1647)	315.430	315.429	314.562	314.527	314.527	-868	-902		-0,3%
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>315.621</b>	<b>315.575</b>	<b>314.752</b>	<b>314.671</b>	<b>314.671</b>	<b>-869</b>	<b>-904</b>		
<b>Soccorso civile</b>									
<b>Protezione civile</b>									
<b>D.L. 142/1991, art. 6, co. 1:</b> Reintegro Fondo protezione civile (6.2.8 - oneri comuni di conto capitale - cap. 7446/p)	169.215	130.041	168.756	129.132	129.132	-459	-909		-0,3%
<b>D.L. 142/1991, art. 6, co. 1 punto 1:</b> Provvedimenti per le popolazioni di Siracusa, Catania e Ragusa (6.2.8 - oneri comuni di conto capitale - cap. 7446/p)	61.008	46.884	60.843	46.556	46.556	-165	-328		-0,3%

<b>TABELLA C - Stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione annua è demandata alla legge finanziaria</b>										
Valori in migliaia di euro	Tab. C - L. fin., 2009 (L.203/08)		Tabella C - DDL finanziaria 2010			Variazioni	Variazione % 2010 su legislazione vigente			
	2010	2011	2010	2011	2012			2010	2011	2010
<b>OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO</b>										
<u>L. 225/1992: Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile, art. 1:</u> Servizio nazionale della protezione civile (6.2.3–oneri comuni di parte corrente - cap. 2184)	26.697	19.799	26.535	19.574	19.574	-162	-225			-0,6%
<u>L. 225/1992: Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile, art. 3:</u> Attività e compiti di protezione civile (6.2.8–oneri comuni di conto capitale - cap. 7447)	391.294	391.294			391.294	0	0			0,0%
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>648.214</b>	<b>588.018</b>	<b>647.428</b>	<b>586.556</b>	<b>586.556</b>	<b>-786</b>	<b>-1.462</b>			
<b>Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>										
<b>Sostegno al settore agricolo</b>										
<u>D.Lgs. 165/1999 e D.Lgs. 188/2000:</u> Agenzia per erogaz. in agricoltura (AGEA) (7.1.2–interventi-cap.1525)	174.351	135.020	173.364	133.642	133.642	-987	-1.378			-0,6%
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>174.351</b>	<b>135.020</b>	<b>173.364</b>	<b>133.642</b>	<b>133.642</b>	<b>-987</b>	<b>-1.378</b>			
<b>Diritto alla mobilità</b>										
<b>Sostegno allo sviluppo del trasporto</b>										
<u>L. 128/1998, art. 23:</u> Istituzione Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (9.1.2 – interventi - cap. 1723)	2.613	1.999	2.597	1.977	1.977	-16	-22			-0,6%
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>2.613</b>	<b>1.999</b>	<b>2.597</b>	<b>1.977</b>	<b>1.977</b>	<b>-16</b>	<b>-22</b>			
<b>Comunicazioni</b>										
<b>Sostegno all'editoria</b>										
<u>L. 67/1987:</u> Editoria (11.2.3 oneri comuni di parte corrente - cap. 2183; 11.2.8 oneri comuni di conto capitale – cap.7442)	265.988	197.875	264.468	195.752	195.752	-1.520	-2.123			-0,6%

<b>TABELLA C - Stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione annua è demandata alla legge finanziaria</b>								
<i>Valori in migliaia di euro</i>	Tab. C - L. fin.. 2009 (L.203/08)			Tabella C - DDL finanziaria 2010			Variazioni	Variazione % 2010 su legislazione vigente
	2010	2011	2010	2011	2012	2010		
<b>OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO</b>								
<b>L. 249/1997:</b> Istituzione dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme dei sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo (11.2.2 – interventi - cap.1575)	2.667	2.040	2.651	2.018	2.018		-16	-0,6%
<b>L. 99/2009, art. 56 c.2:</b> Disp. Per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia - contributo editoria (11.2.3 – oneri comuni di parte corrente - cap. 2183/P)	0	0	70.000	0	0	70.000	0	
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>268.655</b>	<b>199.915</b>	<b>337.119</b>	<b>197.770</b>	<b>197.770</b>	<b>68.464</b>	<b>-2.145</b>	
<b>Ricerca e innovazione</b>								
<b>Ricerca di base e applicata</b>								
<b>D. Lgs. 39/1993, art.4:</b> Istituzione delle Autorità per l'informatica nella pubblica ammine (12.1.2 – interventi - cap. 1707/p)	11.070	8.210	11.033	8.176	8.176		-37	-0,3%
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>11.070</b>	<b>8.210</b>	<b>11.033</b>	<b>8.176</b>	<b>8.176</b>	<b>-37</b>	<b>-34</b>	
<b>Diritti sociali, solidarietà sociale e famiglia</b>								
<b>Protezione sociale per particolari categorie</b>								
<b>L. 16/1980 e L. 137/2001:</b> Indennizzi incentivie agevolaz. per i cittadini ed imprese danneggiate dall'esecuzione del trattato di pace (17.1.6 - investimenti - cap. 7256)	19.333	14.857	19.281	14.753	14.753		-52	-0,3%
<b>Garanzia dei diritti dei cittadini</b>								
<b>D.Lgs. 196/2003:</b> Codice in materia di protezione dei dati personali (17.2.2 - interventi - cap. 1733)	14.618	10.843	14.232	10.423	10.423		-386	-2,6%
<b>Sostegno alla famiglia</b>								



<b>TABELLA C - Stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione annua è demandata alla legge finanziaria</b>									
Valori in migliaia di euro	Tab. C - L. fin.. 2009 (L.203/08)			Tabella C - DDL finanziaria 2010			Variazioni	Variazione % 2010 su legislazione vigente	
	2010	2011	2010	2011	2012	2010			2011
<b>OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO</b>									
D.L. 223/2006, art. 19 comma 1: Fondo per le politiche della famiglia, per le pari opportunitàe per le politiche giovanili (17.3.3 - oneri comuni di parte corrente - cap. 2102) <i>sostegno alla famiglia</i>	186.406	138.249	185.289	136.716	136.716	-1.117	-1.533	-0,6%	
<b>Promozione dei diritti e delle pari opportunità</b>									
D.L. 223/2006, art. 19 comma 1: Fondo per le politiche della famiglia, per le pari opportunità e per le politiche giovanili - (17.4.3 - oneri comuni di parte corrente - cap. 2108) <i>pari opportunità</i>	3.329	2.469	3.309	2.442	2.442	-20	-27	-0,6%	
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>223.686</b>	<b>166.418</b>	<b>222.111</b>	<b>164.334</b>	<b>164.334</b>	<b>-1.575</b>	<b>-2.084</b>		
<b>Politiche previdenziali</b>									
<b>Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi internazionali</b>									
L. 388/2000, art. 74 comma 1: Previdenza complementare dipendenti pubblici (18.1.3 - oneri comuni di parte corrente - cap. 2156)	92.524	92.524	92.225	92.214	92.214	-299	-310	-0,3%	
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>92.524</b>	<b>92.524</b>	<b>92.225</b>	<b>92.214</b>	<b>92.214</b>	<b>-299</b>	<b>-310</b>		
<b>Politiche economico-finanziarie e di bilancio</b>									
<b>Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità</b>									
D.Lgs. 287/1999: Riordino della SSPA Scuola superiore dell'economia e delle finanze (1.1.2 - interventi - cap. 3935)	12.553	12.000	12.510	11.945	11.945	-43	-55	-0,3%	
D.Lgs. 300/1999, art. 70, co. 2, lett. a): Finanziamento Agenzia del demanio (1.1.2 - interventi - cap. 3901)	102.314	88.347	101.815	87.646	87.646	-499	-701	-0,5%	
<b>Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio</b>									

<b>TABELLA C - Stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione annua è demandata alla legge finanziaria</b>									
Valori in migliaia di euro <b>OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO</b>	Tab. C - L. fin.. 2009 (L.203/08)			Tabella C - DDL finanziaria 2010			Variazioni		Variazione % 2010 su legislazione vigente
	2010	2011	2010	2011	2012	2010	2011	2010	
<b>L. 109/1994, art. 4:</b> Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici (1.2.2 - interventi - cap. 1702)	2.667	2.040	2.651	2.018	2.018	-16	-22	-0,6%	
<b>L. 549/1995, art. 1 co. 43:</b> Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni e altri organismi (1.2.2 - interventi - cap. 1613)	38	36	34	31	31	-4	-5	-10,5%	
<b>L. 144/1999, art. 51:</b> Contributo dello Stato in favore della SVIMEZ (1.2.6 - investimenti - cap. 7330)	1.790	1.491	1.787	1.484	1.484	-3	-7	-0,2%	
<b>Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario</b>									
<b>D.L. 95/1974:</b> Disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari (CONSOB) (1.4.2 - interventi - cap. 1560)	8.465	6.278	8.414	6.208	6.208	-51	-70	-0,6%	
<b>Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte</b>									
<b>D.L. 185/2008, art. 3, co. 9:</b> Compensazione oneri derivanti dalla fruizione di tariffe agevolate energia elettrica e gas (1.5.2 - interventi - cap. 3822)	88.145	88.145	87.977	87.973	87.973	-168	-172	-0,2%	
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>215.972</b>	<b>198.337</b>	<b>215.188</b>	<b>197.305</b>	<b>197.305</b>	<b>-784</b>	<b>-1.032</b>		
<b>Giovani e sport</b>									
<b>Attività ricreative e sport</b>									
<b>D.L. 181/2006 Art. 1 Co. 19, p. A:</b> adeguamento struttura P.C.M. per l'esercizio delle funzioni in materia di sport (cap. 22.1.8 - oneri comuni di conto capitale - cap. 7450)	109.255	83.276	61.200	61.200	61.200	-48.055	-22.076	-44,0%	
<b>Incentivazione e sostegno alla gioventù</b>									

<b>TABELLA C - Stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione annua è demandata alla legge finanziaria</b>								
<i>Valori in migliaia di euro</i>	Tab. C - L. fin.. 2009 (L.203/08)			Tabella C - DDL finanziaria 2010			Variazioni	Variazione % 2010 su legislazione vigente
	2010	2011	2010	2011	2012	2010		
<b>OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO</b>								
<b>D.L. 223/2006, art. 19 comma 2:</b> Fondo per le politiche giovanili (22.2.3 - oneri comuni di parte corrente - cap. 2106)	81.600	62.408	81.087	61.725	61.725	-513	-683	-0,6%
<b>D.L. 297/2006, art. 6 comma 2:</b> Agenzia nazionale giovani (22.2.2 - interventi - cap. 1597)	409	313	407	310	310	-2	-3	-0,5%
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>191.264</b>	<b>145.997</b>	<b>142.694</b>	<b>123.235</b>	<b>123.235</b>	<b>-48.570</b>	<b>-22.762</b>	
<b>Turismo</b>								
<b>Sviluppo e competitività del turismo</b>								
<b>L. 292/1990:</b> Ordinamento dell'ente nazionale italiano per il turismo (23.1.3 - oneri comuni di parte corrente - cap. 2194)	33.418	24.677	33.386	24.572	24.572	-32	-105	-0,1%
<b>D.L. 262/2006, art. 2 co. 98:</b> Turismo (23.1.3 - oneri comuni di parte corrente - cap. 2107)	42.286	31.491	42.035	31.147	31.147	-251	-344	-0,6%
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>75.704</b>	<b>56.168</b>	<b>75.421</b>	<b>55.719</b>	<b>55.719</b>	<b>-283</b>	<b>-449</b>	
<b>Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</b>								
<b>Servizi generali, formativi, assistenza legale ed approvvigionamento per le amministrazioni pubbliche</b>								
<b>D.P.R. 701/1977:</b> Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione (24.1.2 - interventi - cap. 5217)	10.013	7.658	9.953	7.574	7.574	-60	-84	-0,6%
<b>L. 146/1980, art. 36:</b> Assegnazione a favore dell'ISTAT (24.1.2 - interventi - cap. 1680)	153.670	153.669	153.252	153.235	153.235	-418	-434	-0,3%
<b>L. 94/1997, art. 7, comma 6:</b> Contributo in favore dell'ISAE (24.1.2 - interventi - cap. 1321)	10.928	10.928	10.898	10.896	10.896	-30	-32	-0,3%
<b>D.Lgs. 285/1999:</b> Riordino del centro di formazione studi FORMEZ (24.1.2 - interventi - cap. 5200)	19.392	19.392	<b>24.339</b>	19.337	19.337	<b>4.947</b>	<b>-55</b>	<b>25,5%</b>

<b>TABELLA C - Stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione annua è demandata alla legge finanziaria</b>								
Valori in migliaia di euro	Tab. C - L. fin.. 2009 (L.203/08)			Tabella C - DDL finanziaria 2010			Variazioni	Variazione % 2010 su legislazione vigente
	2010	2011	2010	2011	2012	2010		
<b>OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO</b>								
D.Lgs 165/2001, art. 46: Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (24.1.2. - interventi - cap. 5223)	2.333	1.785	2.495	1.941	1.941	162	156	6,9%
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>196.336</b>	<b>193.432</b>	<b>200.937</b>	<b>192.983</b>	<b>192.983</b>	<b>4.601</b>	<b>-449</b>	
<b>Fondi da ripartire</b>								
<b>Fondi da assegnare</b>								
L. 385/1978: Compensi per lavoro straordinario ai dipendenti dello Stato (25.1.3 - oneri comuni di parte corrente - cap. 3026)	35.587	35.586	35.489	35.485	35.485	-98	-101	-0,3%
<b>Fondi di riserva e speciali</b>								
L. 468/1978, art. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle L. permanenti di natura corrente (25.2.3 - oneri comuni parte corrente- cap. 3003)	29.961	29.999	201.961	29.958	0	172.000	-41	574,1%
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>65.548</b>	<b>65.585</b>	<b>237.450</b>	<b>65.443</b>	<b>35.485</b>	<b>171.902</b>	<b>-142</b>	
<b>TOTALE MINISTERO</b>	<b>3.071.918</b>	<b>2.678.577</b>	<b>4.315.069</b>	<b>2.642.796</b>	<b>2.612.838</b>	<b>1.243.151</b>	<b>-35.781</b>	<b>40,5%</b>
<b>Ministero dello sviluppo economico</b>								
<b>Regolazione dei mercati</b>								
<b>Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori</b>								
L. 287/1990, art. 10, comma 7: Finanziamento autorità garante concorrenza e mercato (3.1.2 - interventi - cap. 2275)	14.668	11.218	14.581	11.096	11.096	-87	-122	-0,6%
L. 549/1995, art. 1, co 43: Contributi ad enti ed altri organismi (3.1.2 - interventi - cap. 2280)	787	602	782	595	595	-5	-7	-0,6%
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>15.455</b>	<b>11.820</b>	<b>15.363</b>	<b>11.691</b>	<b>11.691</b>	<b>-92</b>	<b>-129</b>	
<b>Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo</b>								

<b>TABELLA C - Stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione annua è demandata alla legge finanziaria</b>								
Valori in migliaia di euro OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	Tab. C - L. fin.. 2009 (L.203/08)			Tabella C - DDL finanziaria 2010		Variazioni 2010 2011	Variazione % 2010 su legislazione vigente	
	2010	2011	2010	2011	2010			2011
<b>Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy</b>								
L. 549/1995, art. 1, co 43: Contributi ad enti ed altri organismi (4.2.2 - interventi - cap. 2501)	25.059	19.165	24.855	18.955	18.955	-204	-210	-0,8%
L. 68/1997, art. 8, co 1, lett. A: Spese funzionamento ICE (4.2.2 - interventi - cap. 2530)	83.375	81.177	83.153	80.901	80.901	-222	-276	-0,3%
L. 68/1997, art. 8, co 1, lett. B: Attività promozionale delle esportazioni italiane (4.2.2 - interventi cap. 2531)	55.346	42.145	54.912	41.684	41.684	-434	-461	-0,8%
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>163.780</b>	<b>142.487</b>	<b>162.920</b>	<b>141.540</b>	<b>141.540</b>	<b>-860</b>	<b>-947</b>	
<b>Ricerca e innovazione</b>								
<b>Sviluppo, innovazione e ricerca in materia di energia ed in ambito minerario ed industriale</b>								
L. 282/1991, D.L. 496/1993 e D.L. 26/1995: Riforma dell'ENEA (7.1.6 - investimenti - cap. 7630)	197.862	197.862	197.441	197.441	198.191	-421	-421	-0,2%
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>197.862</b>	<b>197.862</b>	<b>197.441</b>	<b>197.441</b>	<b>198.191</b>	<b>-421</b>	<b>-421</b>	
<b>TOTALE MINISTERO</b>	<b>377.097</b>	<b>352.169</b>	<b>375.724</b>	<b>350.672</b>	<b>351.422</b>	<b>-1.373</b>	<b>-1.497</b>	<b>-0,4%</b>

<b>TABELLA C - Stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione annua è demandata alla legge finanziaria</b>								
Valori in migliaia di euro	Tab. C - L. fin.. 2009 (L.203/08)			Tabella C - DDL finanziaria 2010			Variazioni	Variazione % 2010 su legislazione vigente
	2010	2011	2010	2011	2012	2010		
<b>OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO</b>								
	<b>Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali</b>							
	<b>Ricerca e innovazione</b>							
	<b>Ricerca per il settore della sanità pubblica e zoonoflattico</b>							
<b>D.Lgs. 502/1992, art. 12:</b> Fondo da destinare ad attività di ricerca e sperimentazione (6.2.2 - interventi - cap.3392)	307.121	307.120	306.276	306.242	306.242	306.242	-845	-0,3%
<b>D.Lgs. 267/1993:</b> Riordinamento Istituto Superiore di Sanità (6.2.2 - interventi - cap. 3443)	97.928	97.928	97.957	97.946	97.946	97.946	29	0,0%
<b>D.Lgs. 268/1993:</b> Riordinamento dell'Istituto superiore di prevenzione e sicurezza del lavoro (6.2.2 - interventi - cap. 3447)	60.600	60.600	61.684	61.678	61.678	61.678	1.084	1,8%
<b>L. 549/1995, art. 1, comma 43:</b> Contributi ad enti e altri organismi (6.2.2 - interventi - cap.3412)	3.801	2.907	3.789	2.895	2.895	2.895	-12	-0,3%
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>469.450</b>	<b>468.555</b>	<b>469.706</b>	<b>468.761</b>	<b>468.761</b>	<b>468.761</b>	<b>256</b>	
	<b>Tutela della salute</b>							
	<b>Prevenzione, assistenza, indirizzo e coordinamento internazionale in materia sanitaria umana</b>							
<b>D.Lgs.C.F.S. 1068/1947:</b> Contributo all'organizzazione mondiale della sanità (3.2.2 - interventi - cap.4321)	17.674	17.674	17.626	17.624	17.624	17.624	-48	-0,3%
<b>D.P.R. 613/1980:</b> Contributo alla Croce Rossa Italiana (3.2.2 - interventi cap. 3453)	28.450	28.450	28.748	28.744	28.744	28.744	298	1,0%
	<b>Prevenzione e assistenza sanitaria veterinaria</b>							
<b>L. 434/1998, art. 1, comma 2:</b> Finanziamento interventi prevenzione del randagismo (3.3.2 - interventi - cap.5340)	3.415	2.611	3.395	2.582	2.582	2.582	-20	-0,6%
	<b>Programmazione sanitaria e livelli essenziali di assistenza</b>							

<b>TABELLA C - Stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione annua è demandata alla legge finanziaria</b>							
Valori in migliaia di euro	Tab. C - L. fin.. 2009 (L.203/08)			Tabella C - DDL finanziaria 2010		Variazioni	Variazione % 2010 su legislazione vigente
	2010	2011	2010	2011	2010		
<b>OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO</b>							
D.L.17/2001, art. 2, comma 4: Agenzia servizi sanitari regionali (3.1.2 - interventi - cap. 3457)	3.831	3.346	4.450	3.958	3.958	619	16,2%
<b>Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano</b>							
D.L. 269/2003, art. 48, comma 9: Agenzia Italiana del Farmaco (3.4.2 - interventi - cap. 3458; 3.4.6 - investimenti - cap. 7230)	35.408	31.533	35.789	31.849	31.849	381	1,1%
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>88.778</b>	<b>83.614</b>	<b>90.008</b>	<b>84.757</b>	<b>84.757</b>	<b>1.230</b>	
<b>Diritti sociali, solidarietà sociale e famiglia</b>							
<b>Programmazione sociale, trasferimenti assistenziali e finanziamento nazionale della spesa sociale</b>							
L. 285/1997, art. 1: Diritti e opportunità per l'infanzia e l'adolescenza (4.1.2 - interventi - cap. 3527)	40.074	40.074	39.964	39.960	39.960	-110	-0,3%
L. 328/2000: art.20, comma 8: Fondo da ripartire per le politiche sociali (4.1.3 - oneri comuni di parte corrente - cap. 3671)	1.029.957	920.592	1.024.944	913.719	913.719	-5.013	-0,5%
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>1.070.031</b>	<b>960.666</b>	<b>1.064.908</b>	<b>953.679</b>	<b>953.679</b>	<b>-5.123</b>	
<b>Politiche previdenziali</b>							
<b>Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati</b>							
L. 335/1995, art. 13: Riforma del sistema pensionistico - Vigilanza sui fondi pensione (2.1.2 interventi - cap. 4332)	480	366	477	362	362	-3	-0,6%
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>480</b>	<b>366</b>	<b>477</b>	<b>362</b>	<b>362</b>	<b>-3</b>	
<b>Politiche per il lavoro</b>							
<b>Regolamentazione e vigilanza del lavoro</b>							

<b>TABELLA C - Stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione annua è demandata alla legge finanziaria</b>								
<i>Valori in migliaia di euro</i>	Tab. C- L. fin.. 2009 (L.203/08)		Tabella C - DDL finanziaria 2010			Variazioni	Variazione % 2010 su legislazione vigente	
	2010	2011	2010	2011	2012			2010
<b>OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO</b>								
<b>L. 350/2003, art.3, comma 149:</b> Fondo per le spese di funz. della commissione di garanzia per l'attuazione della l. sullo sciopero dei servizi pubblici essenziali (1.1.1-funzionamento-cap.5025)	2.012	1.539	2.000	1.522	1.522	-12	-17	-0,6%
<b>Reinserimento lavorativo e sostegno all'occupazione ed al diritto</b>								
<b>L. 448/1998, art. 80, comma 4:</b> Formazione professionale (1.3.2 - interventi - cap. 4161)	1.200	918	1.193	908	908	-7	-10	-0,6%
<b>L. 296/2006, art. 1, co II63:</b> Finanziamento dell'attività di formazione professionale (1.3.6 - investimenti - cap. 7682)	2.278	1.751	2.272	1.738	1.738	-6	-13	-0,3%
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>5.490</b>	<b>4.208</b>	<b>5.465</b>	<b>4.168</b>	<b>4.168</b>	<b>-25</b>	<b>-40</b>	
<b>TOTALE MINISTERO</b>	<b>1.634.229</b>	<b>1.517.409</b>	<b>1.630.564</b>	<b>1.511.727</b>	<b>1.511.727</b>	<b>-3.665</b>	<b>-5.682</b>	<b>-0,2%</b>
<b>Ministero della giustizia</b>								
<b>Giustizia</b>								
<b>Amministrazione penitenziaria</b>								
<b>D.P.R. 309/1990, art. 135:</b> Programmi di prevenz. e cura dell'AIDS, di recupero e reinserimento detenuti tossico-dipendenti (1.1.2-int.-cap.1768)	4.407	4.407	4.395	4.394	4.394	-12	-13	-0,3%
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>4.407</b>	<b>4.407</b>	<b>4.395</b>	<b>4.394</b>	<b>4.394</b>	<b>-12</b>	<b>-13</b>	



**TABELLA C - Stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione annua è demandata alla legge finanziaria**

Valori in migliaia di euro OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	Tabella C - DDL finanziaria 2010				Variazioni	Variazione % 2010 su legislazione vigente
	2010	2011	2010	2011		
	Tab. C - L. fin.. 2009 (L.203/08)					
	2010	2011	2010	2011	2010	2011

**Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche**

**Indirizzo politico**

<b>L. 549/1995, art. 1, comma 43:</b> Contributi ad enti ed altri organismi (2.1.2 - interventi - cap. 1.160)	91	80	91	79	79	0	-1	0,0%
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>91</b>	<b>80</b>	<b>91</b>	<b>79</b>	<b>79</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	
<b>TOTALE MINISTERO</b>	<b>4.498</b>	<b>4.487</b>	<b>4.486</b>	<b>4.473</b>	<b>4.473</b>	<b>-12</b>	<b>-14</b>	<b>-0,3%</b>

**Ministero degli affari esteri**

**L'Italia in Europa e nel mondo**

**Cooperazione allo sviluppo e gestione sfide globali**

<b>L. 1612/1962, art. 12:</b> Istituto agronomico per l'Oltremare (1.2.2 - interventi - cap. 2201)	2.241	2.091	2.241	2.079	2.079	0	-12	0,0%
<b>L. 7/1981 e L. 49/1987:</b> Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo (1.2.1 - funz., 1.2.2 - interventi - capitoli vari)	326.962	215.701	326.962	210.940	210.940	0	-4.761	0,0%

**Cooperazione politica, promozione della pace e sicurezza internazionale**

<b>L. 794/1966:</b> Costituzione dell'istituto italo - latino - americano (1.4.2 - interventi - cap. 4131)	2.395	2.395	2.383	2.375	2.375	-12	-20	-0,5%
<b>L. 140/1980:</b> Partecipazione italiana al Fondo europeo per la gioventù (1.3.2 - interventi - cap. 4052)	273	273	272	270	270	-1	-3	-0,4%
<b>L. 960/1982:</b> Ratifica accordi di Osimo tra Italia e Jugoslavia (1.3.2 - interventi - cap. 4061, 4063)	1.925	1.925	1.914	1.905	1.905	-11	-20	-0,6%
<b>L. 549/1995, art. 1, comma 43:</b> Contributi ad enti, istituti, associazioni ed altri organismi (1.4.2 - interventi - cap. 1.163)	4.457	3.721	4.434	3.688	3.688	-23	-33	-0,5%

**TABELLA C - Stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione annua è demandata alla legge finanziaria**

Valori in migliaia di euro OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	Tabella C - DDL finanziaria 2010				Variazioni	Variazione % 2010 su legislazione vigente
	2010	2011	2010	2011		
Tab. C - L. fin.. 2009 (L.203/08)						
	3.173	3173	3.164	3.164	-9	-0,3%

**Integrazione europea**

L. 299/1998: Finanziamento italiano della PESCE (Politica Estera e di Sicurezza Comune dell'UE) (1.5.2 - interventi - cap.4534)	4.407	4.407	4.395	4.394	-12	-13	-0,3%
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>345.833</b>	<b>233.686</b>	<b>345.765</b>	<b>228.815</b>	<b>-68</b>	<b>-4.871</b>	
<b>TOTALE MINISTERO</b>	<b>345.833</b>	<b>233.686</b>	<b>345.765</b>	<b>228.815</b>	<b>-68</b>	<b>-4.871</b>	<b>0,0%</b>

**Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca**

**L'Italia in Europa e nel mondo**

**Cooperazione culturale e scientifico-tecnologica**

L. 407/1974: Accordi internazionali per la ricerca scientifica (4.2.6 - investimenti - cap. 7291)	4.697	4.697	4.697	4.697	0	0	0,0%
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>4.697</b>	<b>4.697</b>	<b>4.697</b>	<b>4.697</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Ricerca e innovazione**

**Ricerca scientifica e tecnologica di base**

L. 549/1995, art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, ass.ni, fondazioni ed altri organismi (3.3.2 - interventi - cap. 1679)	6.683	5.111	6.661	5.091	-22	-20	-0,3%
<b>D.Lgs. 204/1998: Programmazione e valutazione della politica nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica (3.3.6 - investimenti - cap. 7236)</b>	<b>1.863.468</b>	<b>1.862.093</b>	<b>1.867.827</b>	<b>1.866.452</b>	<b>4.359</b>	<b>4.359</b>	<b>0,2%</b>

**Ricerca per la didattica**

<b>TABELLA C - Stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione annua è demandata alla legge finanziaria</b>								
<i>Valori in migliaia di euro</i>	Tab. C-L. fin.. 2009 (L.203/08)		Tabella C - DDL finanziaria 2010			Variazioni	Variazione % 2010 su legislazione vigente	
	2010	2011	2010	2011	2012			2010
<b>OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO</b>								
<b>L. 549/1995, art. 1, comma 43:</b> Contributi ad enti e altri organismi (3.1.2 - interventi - cap. 1261) <i>ricerca per la didattica</i>	2.855	2.855	2.847	2.847	2.847			
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>1.873.006</b>	<b>1.870.059</b>	<b>1.877.335</b>	<b>1.874.390</b>	<b>1.874.390</b>	<b>4.329</b>	<b>-8</b>	<b>2010</b>
						<b>4.331</b>	<b>-8</b>	



<b>TABELLA C - Stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione annua è demandata alla legge finanziaria</b>							
<i>Valori in migliaia di euro</i>	Tab. C - L. fin.. 2009 (L.203/08)			Tabella C - DDL finanziaria 2010		Variazioni	Variazione % 2010 su legislazione vigente
	2010	2011	2010	2011	2010		
<b>OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO</b>							
L. 440/1997 e L. 144/1999: Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa (6.1.3 - oneri comuni di parte corrente - cap. 1270)	130.636	99.910	130.213	99.516	99.516	-423	-0,3%
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>130.636</b>	<b>99.910</b>	<b>130.213</b>	<b>99.516</b>	<b>99.516</b>	<b>-423</b>	
<b>TOTALE MINISTERO</b>	<b>8.459.226</b>	<b>8.225.289</b>	<b>8.516.055</b>	<b>8.328.720</b>	<b>8.250.720</b>	<b>56.829</b>	<b>0,7%</b>
<b>Ministero dell'interno</b>							
<b>Ordine pubblico e sicurezza</b>							
<b>Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica</b>							
L. 451/1959: Istituzione del 'Fondo Scorta' per il personale della Polizia di Stato (3.1.1 - funzionamento - cap. 2674)	27.523	27.523	27.447	27.444	27.523	-76	-0,3%
<b>Pianificazione e coordinamento Forze di polizia</b>							
D.P.R. 309/1990, art. 101: Prevenzione e repressione traffico sostanze stupefacenti (3.1.1 - funzionamento - cap. 2668; - cap 2815)	2.001	1.530	1.989	1.513	1.513	-12	-0,6%
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>29.524</b>	<b>29.053</b>	<b>29.436</b>	<b>28.957</b>	<b>29.036</b>	<b>-88</b>	

<b>TABELLA C - Stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione annua è demandata alla legge finanziaria</b>							
Valori in migliaia di euro OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	Tab. C - L. fin.. 2009 (L.203/08)			Tabella C - DDL finanziaria 2010		Variazioni 2010 2011 2010 2011	Variazione % 2010 su legislazione vigente
	2010	2011	2010	2011	2010		
<b>Soccorso civile</b>							
<b>Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico</b>							
L. 968/1969 e D.L. 361/1995: Fondo scorta Corpo nazionale Vigili del Fuoco (4.2.1 - funzionamento - cap. 1916)	15.954	15.954	15.910	15.909	15.954	-44	-45
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>15.954</b>	<b>15.954</b>	<b>15.910</b>	<b>15.909</b>	<b>15.954</b>	<b>-44</b>	<b>-45</b>
<b>Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti</b>							
<b>Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale</b>							
L. 549/1995, art. 1, comma 43: Contributi ad enti ed altri organismi (5.1.2 - interventi - cap. 2309)	74	57	74	56	56	0	-1
D.Lgs. 140/2005, art. 13: Contributi a stranieri richiedenti il riconoscimento dello status di rifugiato (5.1.2 - interventi - cap. 2311)	12.172	9.310	12.087	9.181	9.181	-85	-129
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>12.246</b>	<b>9.367</b>	<b>12.161</b>	<b>9.237</b>	<b>9.237</b>	<b>-85</b>	<b>-130</b>
<b>TOTALE MINISTERO</b>	<b>57.724</b>	<b>54.374</b>	<b>57.507</b>	<b>54.103</b>	<b>54.227</b>	<b>-217</b>	<b>-271</b>
<b>Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare</b>							
<b>Ricerca e innovazione</b>							
<b>Ricerca in materia ambientale</b>							
D.L. 112/2008, art. 28, co 1: Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) (2.1.2 - interventi cap. 3621; 2.1.6 - investimenti - cap. 8831)	86.652	84.157	86.020	83.520	84.270	-632	-637
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>86.652</b>	<b>84.157</b>	<b>86.020</b>	<b>83.520</b>	<b>84.270</b>	<b>-632</b>	<b>-637</b>
<b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>							
<b>Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità</b>							

<b>TABELLA C - Stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione annua è demandata alla legge finanziaria</b>									
<i>Valori in migliaia di euro</i>	Tab. C - L. fin.. 2009 (L.203/08)			Tabella C - DDL finanziaria 2010			Variazioni		Variazione % 2010 su legislazione vigente
	2010	2011	2010	2010	2011	2012	2010	2011	
<b>OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO</b>									
L. 979/1982: Disposizioni per la difesa del mare (1.5.2 - interventi - capp. 1644, 1646/p)	31.875	24.378	31.685	24.111	24.111	24.111	-190	-267	-0,6%
D.L. 2/1993: Commercio e detenzione di esemplari di fauna e flora minacciati di estinzione (1.5.1 - funzionamento - capp. 1388, 1389/p)	323	247	321	244	244	244	-2	-3	-0,6%
L. 549/1995, art. 1, comma 43: Contributi ad enti ed altri organismi (1.5.2 - interventi - cap. 1551)	59.425	56.090	61.821	58.422	58.422	58.422	2.396	2.332	4,0%
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>91.623</b>	<b>80.715</b>	<b>93.827</b>	<b>82.777</b>	<b>82.777</b>	<b>82.777</b>	<b>2.204</b>	<b>2.062</b>	
<b>TOTALE MINISTERO</b>	<b>178.275</b>	<b>164.872</b>	<b>179.847</b>	<b>166.297</b>	<b>166.297</b>	<b>167.047</b>	<b>1.572</b>	<b>1.425</b>	<b>0,9%</b>
<b>Ministero delle infrastrutture e dei trasporti</b>									
<b>Ordine pubblico e sicurezza</b>									
<b>Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste</b>									
L. 721/1954: Istituzione del fondo scorta per le capitanerie di porto (4.1.1 funzionamento - cap. 2121)	5.399	5.399	5.384	5.383	5.383	5.383	-15	-16	-0,3%
L. 267/1991, art.2, comma 1: Attuazione del terzo piano nazionale della pesca marittima (4.1.1 - funzionam. - cap. 2179)	1.361	1.041	1.353	1.030	1.030	1.030	-8	-11	-0,6%
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>6.760</b>	<b>6.440</b>	<b>6.737</b>	<b>6.413</b>	<b>6.413</b>	<b>6.413</b>	<b>-23</b>	<b>-27</b>	
<b>Diritto alla mobilità</b>									
<b>Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo</b>									
L. 549/1995, art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, ass.ni, fondazioni ed altri organismi (2.3.2 - interventi - cap. 1952)	233	79	232	78	78	78	-1	-1	-0,4%
D.Lgs. 250/1997, art. 7: Istituzione dell'ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) (2.3.2 - interventi - cap. 1921/p)	56.414	56.413	58.693	58.687	58.687	58.687	2.279	2.274	4,0%

<b>TABELLA C - Stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione annua è demandata alla legge finanziaria</b>										
Valori in migliaia di euro	Tab. C - L. fin.. 2009 (L.203/08)		Tabella C - DDL finanziaria 2010			Variazione % 2010 su legislazione vigente				
	2010	2011	2010	2011	2012		2010	2011	2010	2011
<b>OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO</b>										
	726	726	722	719	719		-4	-7		
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>57.373</b>	<b>57.218</b>	<b>59.647</b>	<b>59.484</b>	<b>59.484</b>		<b>2.274</b>	<b>2.266</b>		
<b>Ricerca e innovazione</b>										
<b>Ricerca nel settore dei trasporti</b>										
<b>L. 26/7/2002, art.1, comma 2;</b>										
Contributi dello Stato in favore dell'INSEAN (5.1.2 - interventi - cap. 1801/p)	6.749	6.549	6.808	6.607	6.607		59	58		0,9%
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>6.749</b>	<b>6.549</b>	<b>6.808</b>	<b>6.607</b>	<b>6.607</b>		<b>59</b>	<b>58</b>		
<b>Casa e assetto urbanistico</b>										
<b>Politiche abitative</b>										
<b>L. 431/1998 art.11, co 1:</b> Disciplina delle locazioni e rilascio degli immobili ad uso abitativo (3.1.2 - interventi - cap. 1690)	144.686	110.657	143.826	109.446	109.446		-860	-1.211		-0,6%
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>144.686</b>	<b>110.657</b>	<b>143.826</b>	<b>109.446</b>	<b>109.446</b>		<b>-860</b>	<b>-1.211</b>		
<b>TOTALE MINISTERO</b>	<b>215.568</b>	<b>180.864</b>	<b>217.018</b>	<b>181.950</b>	<b>181.950</b>		<b>1.450</b>	<b>1.086</b>		<b>0,7%</b>



<b>TABELLA C - Stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione annua è demandata alla legge finanziaria</b>						
<i>Valori in migliaia di euro</i>	Tab. C - L. fin.. 2009 (L.203/08)			Tabella C - DDL finanziaria 2010		Variazione % 2010 su legislazione vigente
	2010	2011	2010	2011	2010	
<b>OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO</b>						
	2010	2011	2010	2011	2010	2011
<b>Ministero della difesa</b>						
<b>Difesa e sicurezza del territorio</b>						
<b>Approntamento e impiego carabinieri per la difesa e la sicurezza</b>						
<b>R.D. 263/1928, art. 17, co 1:</b> Amministrazione e contabilità del Corpo dell'Arma dei Carabinieri (1.1.1 - funzionamento - cap. 4840)	22.487	22.487	22.425	22.423	-62	-64
<b>Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare</b>						
<b>L. 549/1995, art. 1, co 43:</b> Contributi ad enti ed altri organismi (1.5.2 - interventi - cap. 1352)		408	2.030	1.904	1.497	1.496
<b>L. 267/2002, art.1, co 3:</b> Contributi dello Stato in favore dell'Organizzazione Idrografica Internazionale - IHO - (5.5.2 - interventi - cap. 1345)	47	36	77	66	30	30
<b>Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari</b>						
<b>R.D. 263/1928, art. 17, co 1:</b> Amministrazione e contabilità dell'Esercito, Marina ed Aeronautica (1.6.1 - funzionamento - cap. 1253)	37.776	37.776	37.672	37.668	-104	-108
<b>D.Lgs. 300/1999, art. 22, co. 1:</b> Finanziamento Agenzia industrie difesa (1.6.2 - interventi - cap. 1360; 1.6.6 - investimenti - cap. 7145)	8.947	6.845	8.896	6.772	-51	-73
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>69.790</b>	<b>67.552</b>	<b>71.100</b>	<b>68.833</b>	<b>1.310</b>	<b>1.281</b>
<b>TOTALE MINISTERO</b>	<b>69.790</b>	<b>67.552</b>	<b>71.100</b>	<b>67.333</b>	<b>1.310</b>	<b>1.281</b>
<b>Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali</b>						
<b>Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>						
<b>Regolamentazione, incentivazione e vigilanza in materia di pesca</b>						
<b>1,9%</b>						

<b>TABELLA C - Stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione annua è demandata alla legge finanziaria</b>								
<i>Valori in migliaia di euro</i>	Tab. C - L. fin.. 2009 (L.203/08)		Tabella C - DDL finanziaria 2010			Variazioni	Variazione % 2010 su legislazione vigente	
	2010	2011	2010	2011	2010			2011
<b>OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO</b>	2010	2011	2010	2011	2012	2010	2011	2010
L. 267/1991, Art. 1, comma 1: Attuazione del piano nazionale per la pesca marittima (1.2.1 - funzionamento - capitoli vari)	9.684	7.407	9.745	7.327	7.327	61	-80	0,6%
<b>Sviluppo e sostenibilità del settore agricolo, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione</b>								
L. 549/1995, art. 1, comma 43 : Contributi ad enti ed altri organismi (1.1.2 - interventi - cap.2200)	5.900	4.130	7.268	5.487	5.487	1.368	1.357	23,2%
D.Lgs. 454/1999: Riorganiz.ne del settore della ricerca in agricoltura (1.1.2 - interventi - cap. 2083)	89.950	89.950	92.349	92.339	92.339	2.399	2.389	2,7%
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>105.534</b>	<b>101.487</b>	<b>109.362</b>	<b>105.153</b>	<b>105.153</b>	<b>3.828</b>	<b>3.666</b>	
<b>TOTALE MINISTERO</b>	<b>105.534</b>	<b>101.487</b>	<b>109.362</b>	<b>105.153</b>	<b>105.153</b>	<b>3.828</b>	<b>3.666</b>	<b>3,6%</b>
<b>Ministero per i beni e le attività culturali</b>								
<b>Ricerca e innovazione</b>								
<b>Ricerca in materia di beni e attività culturali</b>								
D.P.R. 805/1975: Assegnazioni per il funzionamento degli istituti centrali del Ministero (2.1.1 - funzionamento - capp. 2040, 2041, 2043)	2.834	2.167	2.824	2.158	2.158	-10	-9	-0,4%
L. 118/1987: Norme relative alla Scuola archeologica italiana in Atene (2.1.2 - interventi - cap. 4132)	566	433	564	431	431	-2	-2	-0,4%
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>3.400</b>	<b>2.600</b>	<b>3.388</b>	<b>2.589</b>	<b>2.589</b>	<b>-12</b>	<b>-11</b>	
<b>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici</b>								
<b>Sostegno e vigilanza ad attività culturali</b>								
L. 466/1988: Contributo Accademia nazionale dei Lincei (1.1.2 - interventi cap. 3630)	1.856	1.419	1.844	1.403	1.403	-12	-16	-0,6%
L. 549/1995, art. 1, comma 43: Contributi a enti e altri organismi (1.1.2 - interventi - cap. 3670, 3671)	20.469	15.655	20.348	15.483	15.483	-121	-172	-0,6%

<b>TABELLA C - Stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione annua è demandata alla legge finanziaria</b>								
<i>Valori in migliaia di euro</i> <b>OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO</b>	Tab. C - L. fin.. 2009 (L.203/08)			Tabella C - DDL finanziaria 2010		Variazioni 2010 2011 2010 2011	Variazione % 2010 su legislazione vigente 2010	
	2010	2011	2010	2011	2012			
<b>Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo</b>								
L. 163/1985: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (1.2.2 - interventi - capitoli vari)	420.535	307.163	418.418	304.075	304.075	-2.117	-3.088	-0,5%
<b>Tutela dei beni librari, promozione del libro e dell'editoria</b>								
L. 190/1975: Biblioteca nazionale centrale "Vittorio Emanuele II" di Roma (1.4.1 - funzionamento - cap. 3610)	1.600	1.224	1.840	1.482	1.482	240	258	15,0%
D.P.R. 805/1975: Assegnazioni per il funzionamento degli istituti centrali del Ministero (1.4.1 - funzionamento - cap. 3611)	766	586	2.261	1.728	1.728	1.495	1.142	195,2%
<b>Valorizzazione del patrimonio culturale</b>								
L. 77/2006, art. 4, co. 1: Interventi in favore dei siti italiani inseriti nella "lista del patrimonio mondiale", dell'UNESCO (1.13.2 - interventi - cap. 1442; 1.13.6 - interventi - cap. 7305)	205	157	2.855	2.183	2.183	2.650	2.026	1292,7%
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>445.431</b>	<b>326.204</b>	<b>447.566</b>	<b>326.354</b>	<b>326.354</b>	<b>2.135</b>	<b>150</b>	
<b>TOTALE MINISTERO</b>	<b>448.831</b>	<b>328.804</b>	<b>450.954</b>	<b>328.943</b>	<b>328.943</b>	<b>2.123</b>	<b>139</b>	<b>0,5%</b>

<b>TABELLA C - Stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione annua è demandata alla legge finanziaria</b>									
<i>Valori in migliaia di euro</i>	Tab. C-L. fin.. 2009 (L.203/08)		Tabella C - DDL finanziaria 2010			Variazioni	Variazione % 2010 su legislazione vigente		
	2010	2011	2010	2011	2012	2010	2011	2010	2011
<b>OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO</b>									
<b>TOTALE MINISTERI</b>	<b>14.968.523</b>	<b>13.909.570</b>	<b>16.273.451</b>	<b>13.972.482</b>	<b>13.864.648</b>	<b>1.304.928</b>	<b>62.912</b>		<b>8,7%</b>



## Ultimi dossier del Servizio Studi

158	Dossier	Disegni di legge AA.SS. nn. 1790 e 1791 Finanziaria e Bilancio 2010. Profili di competenza della Commissione difesa - Edizione provvisoria
159	Dossier	Disegni di legge AA.SS. nn. 1790 e 1791 Finanziaria e Bilancio 2010. Profili di competenza della 7 <sup>a</sup> Commissione permanente
160	Dossier	Infrastrutture e trasporti nei documenti del Bilancio dello Stato per il 2010
161	Dossier	Disegni di legge AA.SS. nn. 1790 e 1791 Finanziaria e Bilancio 2010. Profili di competenza della 1 <sup>a</sup> Commissione permanente
162	Dossier	Disegni di legge AA.SS. nn. 1790 e 1791 Finanziaria e Bilancio 2010. Profili di competenza della 6 <sup>a</sup> Commissione Finanze e Tesoro
163	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 1790 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)
164	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 1781 Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge Comunitaria 2009
165	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 1835 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 25 settembre 2009, n.134, recante disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l'anno 2009-2010" Edizione provvisoria
166	Dossier	Atto del Governo n. 118 Schema di decreto legislativo recante: "Disposizioni legislative statali anteriori al 1° gennaio 1970 di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore" - Note e osservazioni
167	Dossier	Atto del Governo n. 134 "Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante Regolamento concernente norme sul riordino degli istituti professionali"
168	Testo a fronte	Atto del Governo n. 131 "Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante Regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR)"
169	Dossier	Atto del Governo n. 142 Schema di decreto legislativo recante: "Attuazione dell'articolo 4 della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ricorso per l'efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici"

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, all'indirizzo [www.senato.it](http://www.senato.it), seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di documentazione - Servizio Studi - Dossier".